

La modalità "visualizza atto intero" del presente atto consente momentaneamente la visualizzazione parziale dello stesso, si consiglia di utilizzare la funzionalità "esporta". Ci scusiamo per il disagio.

DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.

Vigente al: 5-6-2026

Titolo I

FINALITÀ E AMBITO DI INTERVENTO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli [articoli 77](#) e [87 della Costituzione](#);

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni urgenti finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e alla competitività del Paese; l'adozione di misure volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi concernenti, in particolare, la libertà di iniziativa economica, nonché a restituire pc famiglie, a garantire la razionalizzazione, l'efficienza e l'economicità dell'organizzazione amministrativa, oltre che la necessaria semplificazione dei procedimenti tali ambiti;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per garantire la stabilizzazione della finanza pubblica, al fine di garantire il rispetto internazionale ed europea indispensabili, nell'attuale quadro di finanza pubblica, per il conseguimento dei connessi obiettivi di stabilità e crescita assunti;

Ravvisata, inoltre, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare le connesse disposizioni dirette a garantire gli interventi di perequazione tributaria occorrenti citati vincoli;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione e il lavoro, della salute e delle politiche sociali e per la semplificazione normativa;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Finalità e ambito di intervento

1. Le disposizioni del presente decreto comprendono le misure necessarie e urgenti per attuare, a decorrere dalla seconda metà dell'esercizio finanziario in corso organico diretto a conseguire, unitamente agli altri provvedimenti indicati nel Documento di programmazione ((economico-finanziaria))

per il 2009:

a) un obiettivo di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche che risulti pari al 2,5 per cento del PIL nel 2008 e, conseguentemente, al 2 per cento nel 2010 e allo 0,1 per cento nel 2011 nonché a mantenere il rapporto tra debito pubblico e PIL entro valori non superiori al 103,9 per cento nel 2008, al 102,7 per cento nel 2010 ed al 97,2 per cento nel 2011;

((b))

) la crescita del tasso di incremento del PIL rispetto agli andamenti tendenziali per l'esercizio in corso e per il successivo triennio attraverso l'immediato avvio di interventi in materia di innovazione e ricerca, sviluppo dell'attività imprenditoriale, efficientamento e diversificazione delle fonti di energia, potenziamento dell'attività della pubblica amministrazione e rilancio delle privatizzazioni, edilizia residenziale e sviluppo delle città nonché attraverso interventi volti a garantire condizioni di competitività e l'accelerazione delle procedure amministrative e giurisdizionali incidenti sul potere di acquisto delle famiglie e sul costo della vita e concernenti le attività di impiego semplificazione dei rapporti di lavoro tali da determinare effetti positivi in termini di crescita economica e sociale.

((

1-bis. In via sperimentale, la legge finanziaria per l'anno 2009 contiene esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto tipico con l'esclusione finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico.

))

Titolo II

SVILUPPO ECONOMICO, SEMPLIFICAZIONE
E COMPETITIVITÀ

Capo I

Innovazione

Art. 2

Banda larga

1. Gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività.

2. COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 33](#).

3. PERIODO ABROGATO DAL [D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 33](#).

All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni compete altresì l'emanazione del regolamento in materia di installazione delle reti dorsali.

4. L'operatore della comunicazione, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico dell'Amministrazione territoriale competente accompagnata da una dettagliata relazione e dagli elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare alla normativa vigente. Con il medesimo documento, anche al gestore interessato, indica le infrastrutture civili esistenti di cui intenda avvalersi ai sensi del comma 2 per la posa della fibra.

5. Le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione all'articolo 16, comma 7, del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#).

((Nell'ambito delle convenzioni accessorie al permesso di costruire concernente interventi di nuova costruzione rilasciatoo per edifici di tipo residenziale le amministrazioni in termini preferenziali, ai fini di cui all'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del [testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia](#), di c

[Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#), le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, con particolare alle opere necessarie ad assicurare il collegamento tra l'ingresso dell'edificio e il più vicino nodo di connessione))

6. La denuncia di inizio attività è sottoposta al termine massimo di efficacia di tre anni. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data dei lavori.

7. Qualora l'immobile interessato dall'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale il giorno antecedente l'inizio dei lavori decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.

8. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del servizio tutela non sia stato allegato alla denuncia il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli [articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, del decreto legislativo 1990, n. 241](#). Il termine di trenta giorni di cui al comma 4 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.

9. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato e nonchè gli atti di assenso eventualmente necessari.

10. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 4 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni le quali, qualora esistano specifici motivi ostativi di sicurezza, incolumità pubblica o salute, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento indicando le modifiche che si rendono necessarie per conseguire l'assenso dell'Amministrazione. È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività con le modifiche e le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa vigente.

11. L'operatore della comunicazione decorso il termine di cui al comma 4 e nel rispetto dei commi che precedono dà comunicazione dell'inizio dell'attività al Comune.

12. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità al progetto presentato con la denuncia di inizio attività.

13. Per gli aspetti non regolati dal presente articolo si applica l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 6 giugno 2001, n. 380, nonchè il regime previsto dal medesimo decreto. Possono applicarsi, ove ritenute più favorevoli dal richiedente, le disposizioni di cui all'articolo 45.

14. Salve le disposizioni di cui agli [articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259](#), i soggetti pubblici non possono opporsi alla installazione nella locale di impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, ad eccezione del caso che si tratti di beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle quali e che tale attività possa arrecare concreta turbativa al pubblico servizio.

L'occupazione e l'utilizzo del suolo pubblico per i fini di cui alla presente norma non necessitano di autonomo titolo abilitativo. (28)

15. Gli [articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259](#) si applicano anche alle opere occorrenti per la realizzazione degli impianti di comunicazione elettronica su immobili di proprietà privata, senza la necessità di alcuna preventiva richiesta di utenza.

15-bis. Per gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, la profondità minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, può essere ridotta, salvo che l'ente gestore dell'infrastruttura civile non comunichi specifici motivi ostativi entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia di cui al comma 4.

AGGIORNAMENTO (28)

La Corte Costituzionale con sentenza del 25 - 28 gennaio 2010 n. 20 (in G.U. 1a s.s 3/2/2010 n. 5) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'[art. 2, comma 1 del decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112](#) (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione) convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), nella parte in cui non include i beni facenti parte del patrimonio indisponibile delle Regioni tra i beni per i quali è legittima l'opposizione alla installazione di reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, ove tale attività possa arrecare concreta turbativa al pubblico servizio".

Art. 3

Start up

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), sono aggiunti i commi 6-bis e 6-ter. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1, dell'articolo 67 derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di cui all'articolo 5, e nei confronti di società semplici e gli enti ad esse equiparati, e all'articolo 73, comma 1, lettera a), costituite da non più di sette anni, possedute da almeno tre anni, ovvero dalla cessione di partecipazioni finanziarie e dei contratti indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c) e c-bis) relativi alle medesime società, rispettivamente posseduti e stipulati da almeno tre anni, sono assoggettati alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in società di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), che svolgono la medesima attività, mediante la sottoscrizione del capitale sociale o l'acquisto di partecipazioni al capitale delle medesime società costituite da non più di tre anni.

6-ter. L'importo dell'esenzione prevista dal comma 1, del presente articolo ((6-bis))

non può in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni immateriali ammortizzabili, nonchè per spese di ricerca e sviluppo."

Art. 4

Strumenti innovativi di investimento

1. Per lo sviluppo di programmi di investimento destinati alla realizzazione di iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione, anche consentendo il coinvolgimento e l'apporto dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento, e per la valorizzazione delle risorse finanziarie destinate allo scopo, anche derivanti da cofinanziamenti europei ed internazionali, possono essere costituiti appositi fondi di investimento a partecipazione di investitori pubblici e privati, articolati in un sistema integrato tra fondi di livello nazionale e reti di fondi locali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di costituzione e funzionamento dei fondi, di apporto agli stessi e le ulteriori condizioni di attuazione.

((

1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze la gestione separata della Cassa di risparmio può essere autorizzata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, ad istituire un apposito fondo, attraverso cui partecipare, sulla base di un adeguato sistema di gestione, allo sviluppo sostenibile economico-finanziaria delle iniziative, nonchè di garanzie prestate dagli stessi soggetti beneficiari diversi dalla pubblica amministrazione, tale da essere garantita dallo Stato sulle iniziative medesime, anche in via sussidiaria, e di intese da stipularsi con le amministrazioni locali, regionali e centrali per l'implementazione delle iniziative di rispettiva competenza, a fondi per lo sviluppo, compresi quelli di cui all'[articolo 44 del regolamento \(CE\) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006](#), sui fondi di cui può intervenire il Fondo europeo per gli investimenti.

))

2. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono escluse garanzie a carico delle Amministrazioni locali sulle operazioni attivabili ai sensi del comma 1.

Art. 5

Sorveglianza dei prezzi

1. I [commi 198 e 199 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), sono sostituiti dai seguenti:

"198. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Garante per la sorveglianza dei prezzi che svolge la funzione di sovrintendere alla tenuta ed elaborazione delle informazioni segnalate agli "uffici prezzi" delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 196.

Esso

((verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori riconosciute, analizza le ulteriori segnalazioni))

ritenute meritevoli di approfondimento e decide, se necessario, di avviare indagini conoscitive finalizzate a verificare l'andamento dei prezzi di determinati prodotti. Le attività svolte sono messe a disposizione, su richiesta, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato."

"199. Per l'esercizio della propria attività il Garante di cui al

((comma 198))

si avvale dei dati rilevati dall'ISTAT, della collaborazione dei Ministeri competenti per materia, dell'Ismea, dell'Unioncamere, delle Camere di commercio

((industria, artigianato e agricoltura))

, nonché del supporto operativo della Guardia di finanza per lo svolgimento di indagini conoscitive. Il Garante può convocare le imprese e le associazioni di categoria per verificare i livelli di prezzo dei beni e dei servizi di largo consumo corrispondenti al corretto e normale andamento del mercato. L'attività del Garante viene resa pubblica attraverso il sito dell'Osservatorio dei prezzi del Ministero dello sviluppo economico.

((Nel sito sono altresì tempestivamente pubblicati ed aggiornati quadri di confronto, elaborati a livello provinciale, dei prezzi dei principali beni di consumo e delle tariffe relative ai prodotti alimentari ed energetici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))

".

2. Ai [commi 200 e 201 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), le parole "di cui al comma 199", sono sostituite dalle seguenti "di cui al comma 198":

Art. 6

Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese

1. Le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati anche diversi da quelli dell'Unione europea possono fruire di agevolazioni finanziarie nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore (de minimis) e comunque in conformità con le norme in materia di aiuti di Stato.

2. Le iniziative ammesse ai benefici sono:

- la realizzazione di programmi aventi caratteristiche di investimento finalizzati al lancio ed alla diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero all'acquisizione di nuovi prodotti e servizi già esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento;
- studi di prefattibilità e di fattibilità collegati ad investimenti italiani all'estero, nonché programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti;
- altri interventi prioritari.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro

((degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e))

con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i termini, le modalità e le condizioni degli interventi, le attività e gli obblighi del gestore, le funzioni del comitato di composizione e i compiti del Comitato per l'amministrazione del fondo di cui al comma 4. Sino alla emanazione del decreto restano in vigore i criteri e le procedure

4. Per le finalità dei commi precedenti sono utilizzate le disponibilità del Fondo rotativo di cui all'[articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981 n. 251](#), e le sue successive modificazioni, dalla [legge 29 luglio 1981, n. 394](#) con le stesse modalità di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo, con riserva di destinazione alle piccole e medie imprese.

5. È abrogato il [decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 luglio 1981, n. 394](#), ad eccezione dei commi 1 e 4 dell'articolo 11, 20, 22 e 24.

È inoltre abrogata la [legge 20 ottobre 1990, n. 304](#) ad eccezione degli articoli 4 e 6, e sono abrogati, altresì, i [commi 5, 6, 6-bis, 7 e 8, dell'articolo 22 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251](#).

6. I riferimenti alle norme abrogate ai sensi del presente articolo contenuti nel [comma 1, dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143](#), devono intendersi riferiti al presente articolo.

Art. 6-bis

((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 23 LUGLIO 2009, N. 99](#)))

Art. 6-ter

(Banca del Mezzogiorno)

1. Al fine di assicurare la presenza nelle regioni meridionali d'Italia di un istituto bancario in grado di sostenere lo sviluppo economico e di favorirne la crescita, è costituita la Banca del Mezzogiorno.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, nel rispetto delle disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), e successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro nomina il comitato promotore, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 4.

3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì disciplinati:

- i criteri per la redazione dello statuto, nel quale è previsto che la Banca abbia necessariamente sede in una regione del Mezzogiorno d'Italia;
- le modalità di composizione dell'azionariato della Banca, in maggioranza privato e aperto all'azionariato popolare diffuso, e il riconoscimento della funzione di garanzia dello Stato, alle regioni, alle province, ai comuni, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti e organismi pubblici, aventi sede nelle regioni, e conferiscono una quota di capitale sociale;
- le modalità per provvedere, attraverso trasparenti offerte pubbliche, all'acquisizione di marchi e di denominazioni, entro i limiti delle necessità operative della Banca;
- le modalità di accesso della Banca ai fondi e ai finanziamenti internazionali, con particolare riferimento alle risorse prestate da organismi sopranazionali per lo sviluppo delle attività geografiche sottoutilizzate.

4. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008 per l'apporto al capitale della Banca da parte dello Stato, quale soggetto fondatore. Entro cinque anni dall'operatività della Banca tale importo è restituito allo Stato, il quale cede alla Banca stessa tutte le azioni ad esso intestate ad eccezione di una.

5. All'onere di cui al comma 4 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale

nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e, quanto a 2,5 milioni di euro, relativo al Ministero della salute.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

((25))

AGGIORNAMENTO (25)

La [L. 23 dicembre 2009, n. 191](#), ha disposto (con l'art. 2, comma 165) che "È istituito il Comitato promotore della "Banca del Mezzogiorno Spa", di seguito denon all'[articolo 6-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#). Il Comitato è composto da un numer membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in rappresentanza delle categorie econor almeno cinque espressione di soggetti bancari e finanziari aventi sede legale in una delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia), almeno uno espressione dell'imprenditorialità giovanile e uno della società Poste italiane Spa. Il Comitato promotore è costituito senza oneri per la finanz

Art. 6-quater

((Concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate))

((

1. Al fine di rafforzare la concentrazione su interventi di rilevanza strategica nazionale delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'[articolo 61 della 2002, n. 289](#), e successive modificazioni, su indicazione dei Ministri competenti sono revocate le relative assegnazioni operate dal Comitato interministeriale per economica (CIPE) per il periodo 2000-2006 in favore di amministrazioni centrali con le delibere adottate fino al 31 dicembre 2006, nel limite dell'ammontare del data del 31 maggio 2008 non sono state impegnate o programmate nell'ambito di accordi di programma quadro sottoscritti entro la medesima data, con esclus assegnazioni per progetti di ricerca, anche sanitaria. In ogni caso è fatta salva la ripartizione dell'85% delle risorse alle regioni del Mezzogiorno e del restante 15% Centro-Nord.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, per le analoghe risorse ad esse assegnate, costituiscono norme di principio per le Regioni e le province autonome di Trento e proposta del Ministro dello sviluppo economico, definisce, di concerto con i Ministri interessati, i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse disponibili pre Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Le risorse oggetto della revoca di cui al comma 1 che siano già state trasferite ai soggetti assegnatari sono versate in entrata nel bilancio dello Stato per esse unità previsionale di base in cui è iscritto il Fondo per le aree sottoutilizzate.

))

Art. 6-quinquies

((Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale))

((

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di inten potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strate competitività e della coesione del Paese. Il fondo è alimentato con gli stanziamenti nazionali assegnati per l'attuazione del Quadro Strategico Nazionale per il pe favore di programmi di interesse strategico nazionale, di progetti speciali e di riserve premiali, fatte salve le risorse che, alla data del 31 maggio 2008, siano stati all'attuazione di programmi già esaminati dal CIPE o destinate al finanziamento del meccanismo premiale disciplinato dalla [delibera CIPE 3 agosto 2007, n. 82](#).

2. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla ripartizic comma 1, sentita la Conferenza Unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), e successive modificazioni, fermo restando il vincolo regioni del Mezzogiorno almeno l'85% degli stanziamenti nazionali per l'attuazione del quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013. Lo schema di delib trasmesso al Parlamento per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. Nel rispetto delle procedure previste dal [re 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006](#), e successive modificazioni, i Programmi operativi nazionali finanziati con risorse comunitarie per l'attuazione del Q Nazionale per il periodo 2007-2013 possono essere ridefiniti in coerenza con i principi di cui al presente articolo.

3. Costituisce un principio fondamentale, ai sensi dell'[articolo 117, terzo comma, della Costituzione](#), la concentrazione, da parte delle regioni, su infrastrutture di regionale delle risorse del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 in sede di predisposizione dei programmi finanziati dal Fondo per le aree sotto all'[articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), e successive modificazioni, e di ridefinizione dei programmi finanziati dai Fondi strutturali comunitari.

))

Art. 6-sexies

(Ricognizione delle risorse per la programmazione unitaria)

1. Per promuovere il coordinamento della programmazione statale e regionale ed in particolare per garantire l'unitarietà dell'impianto programmatico del Quadrc per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 e favorire il tempestivo e coordinato utilizzo delle relative risorse, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito sviluppo economico, effettua la ricognizione delle risorse generate da progetti originariamente finanziati con fonti di finanziamento diverse dai Fondi strutturali e programmi cofinanziati che siano oggetto di rimborso a carico del bilancio comunitario e del fondo di rotazione di cui all'[articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 1](#) individuando le risorse che non siano state impegnate attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti correlate alla chiusura dei Programmi Operativi 2000-2006 e la rendicontazione delle annualità 2007 e 2008 dei Programmi Operativi 2007-2013, anche individuando modalità per evitare il disimpegno automatico delle relat sul bilancio comunitario.

2. All'esito della ricognizione di cui al comma 1 e comunque entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico e pre Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta la riprogrammazione che definisce le modalità risorse, i criteri per la selezione e le modalità di attuazione degli interventi che consentano di assicurare la qualità della spesa e di accelerarne la realizzazione an procedure sostitutive nei casi di inerzia o inadempimento delle amministrazioni responsabili. L'intesa, tenuto conto del vincolo delle precedenti assegnazioni alle centrali e regionali, in attuazione dell'[articolo 119, quinto comma, della Costituzione](#), individua gli interventi speciali per promuovere lo sviluppo economico e rimi economici e sociali, con priorità per gli interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale e regionale di cui è riconosciuta la valer della competitività e della coesione. (46)

((48))

3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) approva l'intesa di cui al comma precedente ed assume con propria deliberazione gli att riprogrammazione delle risorse e all'attuazione della stessa. Prima dell'approvazione da parte del CIPE, la riprogrammazione delle risorse di cui al periodo prece

Parlamento ai fini dell'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base dell'intesa di cui ai commi 2 e 3 e della riprogrammazione delle risorse disponibili approvata dal CIPE, promette alle regioni interessate la stipula delle intese istituzionali di programma di cui all'[articolo 2, comma 203, lettera b\) della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#), e successive modificazioni, per individuare il programma degli interventi e le relative modalità di attuazione. Ai fini del conseguimento degli obiettivi ed in coerenza con le modalità di attuazione nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 le intese saranno sottoscritte anche dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Regioni.

5. Le intese istituzionali di programma di cui al comma precedente costituiscono lo strumento di attuazione di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 6-quinquiesse del presente decreto.

AGGIORNAMENTO (46)

Il [D.L. 29 dicembre 2010, n. 225](#), convertito con modificazioni dalla [L. 26 febbraio 2011, n. 10](#), ha disposto (con l'art. 1, comma 1), in relazione all'art. 6-sexies, comma 1, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011".

AGGIORNAMENTO (48)

Il D.P.C.M. 25 marzo 2011 (in G.U. 31/03/2011, n. 74) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui al comma 2 del presente articolo è prorogato al 31 marzo 2011. Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 1° aprile 2011.

Capo III

Energia

Art. 7

((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.L. 31 MARZO 2011, N. 34](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 26 MAGGIO 2011, N. 75](#)))

Art. 8

Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi

1. Il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del golfo di Venezia, di cui all'[articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9](#), come modificato dall'[legge 31 luglio 2002, n. 179](#), si applica fino a quando il Consiglio dei Ministri, d'intesa con la regione Veneto, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del mare, non abbia definitivamente accertato la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, sulla base di nuovi e aggiornati studi, che dovranno essere condotti dai titolari di permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione, utilizzando i metodi di valutazione più conservativi e prevedendo l'uso delle migliori tecnologie di coltivazione. Ai fini della suddetta attività di accertamento, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e l'ambientazione (ISPRA), di cui all'articolo 28 del presente decreto.

((1-bis. Al fine di tutelare le risorse nazionali di idrocarburi in mare localizzate nel mare continentale e in ambiti posti in prossimità delle aree di altri Paesi rivieraschi, per assicurare il relativo gettito fiscale allo Stato e al fine di valorizzare e provare in campo l'utilizzo delle migliori tecnologie di ricerca e coltivazione di idrocarburi, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Regioni interessate, autorizza, previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale che dimostri l'assenza di effetti di subsidenza dell'attività sulla costa, sull'ecosistema e sugli insediamenti antropici, per un periodo non superiore a cinque anni, progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti. I progetti sono correlati a studi tecnico-scientifici che dimostri l'assenza di effetti di subsidenza dell'attività sulla costa, sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici e sia dai relativi programmi dettagliati di monitoraggio e verifica, da condurre sotto il controllo del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del mare. Ove nel corso delle attività di verifica vengano accertati fenomeni di subsidenza sulla costa determinati dall'attività, il programma dei lavori è interrotto e l'attività sperimentale decade. Qualora al termine del periodo di validità dell'autorizzazione venga accertato che l'attività è stata condotta senza effetti di subsidenza sulla costa, nonché sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici, il periodo di sperimentazione può essere prorogato per ulteriori cinque anni, applicando le procedure di controllo))

((101))

((1-ter. Nel caso di attività di cui al comma 1-bis, ai territori costieri si applica quanto previsto dall'[articolo 1, comma 5, della legge n.239 del 2004](#) e successive modificazioni))

((101))

((1-quater. All'[articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239](#), e successive modificazioni, dopo le parole: "Le regioni" sono inserite le seguenti: ", gli enti interessati))

((101))

2. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nel cui ambito ricadono giacimenti di idrocarburi definiti marginali ai sensi dell'[articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164](#), attualmente non produttivi e per i quali non sia stata presentata domanda per il riconoscimento della marginalità economica, comunicano al Ministero dello sviluppo economico entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'elenco degli stessi giacimenti, mettendo a disposizione dello stesso Ministero i dati tecnici ad essi relativi.

3. Il Ministero dello sviluppo economico, entro i sei mesi successivi al termine di cui al comma 2, pubblica l'elenco dei giacimenti di cui al medesimo comma 2, ai fini della produzione di energia elettrica, in base a modalità stabilite con decreto dello stesso Ministero, entro il medesimo termine. (28)

4. È abrogata ogni incentivazione sancita dall'[articolo 5 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164](#), per i giacimenti marginali.

AGGIORNAMENTO (28)

La Corte Costituzionale con sentenza del 16 - 30 dicembre 2009, n. 339 (in G.U. 1a s.s. 7/1/2010, n. 1) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'[art. 8, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164](#) (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione) convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), nella parte in cui non prevede un adeguato coinvolgimento delle regioni nel procedimento finalizzato al rilascio del decreto del Ministero dello sviluppo economico, concernente le modalità delle procedure competitive per l'attribuzione della concessione ad altro titolare".

AGGIORNAMENTO (101)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 23 maggio - 12 luglio 2017, n. 170 (in G.U. 1ª s.s. 19/07/2017, n. 29), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'[articolo 10 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133](#), convertito con modificazioni dalla [L. 11 novembre 2014, n. 164](#) (che ha introdotto i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater).

Art. 9

Sterilizzazione dell'IVA sugli aumenti petroliferi

1. All'[articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole "può essere" sono modificate con le parole: "è adottato";
- b) al primo periodo, dopo le parole "a due punti percentuali rispetto" è aggiunta la seguente parola: "esclusivamente".

((2. Per fronteggiare la grave crisi dei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto, conseguente all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, apposite misure di sostegno al credito e agli investimenti nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, volte a consentire il raggiungimento dei livelli di competitività, con decreti dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 gennaio 2009.

Entro il 31 gennaio 2009 sono definite le procedure di attuazione delle misure di cui al primo periodo, attraverso l'emanazione di appositi bandi. Agli oneri connessi con le misure si provvede, nel limite di 230 milioni di euro, con le risorse dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, giacenti in bilancio statale, che, a tale scopo e per tale importo, sono rese immediatamente indisponibili per essere versate, nell'anno 2009, entro il 15 gennaio, all'entrata del bilancio statale, conseguente riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'importo di 200 milioni di euro, e di 30 milioni destinati al completamento degli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2008, n. 157](#) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'importo di 30 milioni di euro, e utilizzate entro il 31 marzo 2009.))

((COMMA ABROGATO DAL [D.L. 23 OTTOBRE 2008, N. 162](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 22 DICEMBRE 2008, N. 201](#)))

Art. 10

Promozione degli interventi infrastrutturali strategici e nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni

1. Al [comma 355 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311](#) è aggiunta la seguente lettera:

"c-ter) infrastrutture nel settore energetico ed in quello delle reti di telecomunicazione, sulla base di programmi predisposti dal Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"

((28))

AGGIORNAMENTO (28)

La Corte Costituzionale con sentenza del 16 - 30 dicembre 2009, n. 339 (in G.U. 1a s.s. 7/1/2010, n. 1) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'[art. 10 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), nella parte in cui non prevede che il Ministero dello sviluppo economico assuma sui programmi ivi previsti il parere della Conferenza Stato-regioni di cui all'[articolo 11 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#)".

Capo IV

Casa e infrastrutture

Art. 11

(Piano Casa)

1. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana, è approvato con decreto del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'[articolo 11 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano nazionale di edilizia abitativa.

2. Il piano è rivolto all'incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta di abitazioni di edilizia residenziale, da realizzare nel rispetto dei vincoli di tutela ambientale, energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinate prioritariamente a prima casa per:

- a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;
- b) giovani coppie a basso reddito;
- c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;
- d) studenti fuori sede;
- e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
- f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9](#);
- g) immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.

3. Il Piano nazionale di edilizia abitativa ha ad oggetto la costruzione di nuove abitazioni e la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo bisogno abitativo presente nelle diverse realtà territoriali, attraverso i seguenti interventi:

- a) costituzione di fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e all'incremento dell'offerta abitativa, ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari in cui è prevista la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia abitativa;
- b) incremento del patrimonio abitativo di edilizia con le risorse anche derivanti dall'alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo di proprietà o di usufrutto;
- c) promozione da parte di privati di interventi anche ai sensi della parte II, titolo III, Capo III del [codice dei contratti pubblici](#) relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#);
- d) agevolazioni, anche amministrative, in favore di cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi, potendosi anche prevedere termini di durata per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell'esigenza abitativa;
- e) realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale. (30)

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa delibera del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), e successive modificazioni, al fine di promuovere interventi sulla effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento, attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di qualità in termini di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità energetica, anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati. Decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta intesa, gli accordi di programma possono essere comunque approvati. Tale intesa va resa nella seduta del CIPE nella quale sono approvati gli accordi di programma. Eventuali rimodulazioni degli interventi contenuti negli accordi di programma sono approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. (30)

5. Gli interventi di cui al comma 4 sono attuati anche attraverso le disposizioni di cui alla parte II, titolo III, Capo III, del citato codice di cui al [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#) mediante:

- a) il trasferimento di diritti edificatori in favore dei promotori degli interventi di incremento del patrimonio abitativo;
- b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e di miglioramento della qualità urbana, nel rispetto delle aree necessarie per la realizzazione di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al [decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444](#);

- c) provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fiscale di pertinenza comunale o degli oneri di costruzione;
- d) la costituzione di fondi immobiliari di cui al comma 3, lettera a) con la possibilità di prevedere altresì il conferimento al fondo dei canoni di locazione, al netto degli immobili;
- e) la cessione, in tutto o in parte, dei diritti edificatori come corrispettivo per la realizzazione anche di unità abitative di proprietà pubblica da destinare alla locazione agevolata, ovvero da destinare alla alienazione in favore delle categorie sociali svantaggiate di cui al comma 2.
6. I programmi di cui al comma 4 sono finalizzati a migliorare e a diversificare, anche tramite interventi di sostituzione edilizia, l'abitabilità, in particolare, nelle zone di diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano.
7. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 3, lettera e) l'alloggio sociale, in quanto servizio economico generale, è identificato, ai fini dell'esenzione dalla notifica degli aiuti di Stato, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, come parte essenziale e integrante della più complessiva offerta di alloggio residenziale sociale, che costituisce nel suo insieme servizio abitativo finalizzato al soddisfacimento di esigenze primarie.
8. In sede di attuazione dei programmi di cui al comma 4, sono appositamente disciplinati le modalità e i termini per la verifica periodica delle fasi di realizzazione del cronoprogramma approvato e alle esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso di scostamenti, la diversa allocazione delle risorse finanziarie e delle modalità di attuazione più efficienti. Le abitazioni realizzate o alienate nell'ambito delle procedure di cui al presente articolo possono essere oggetto di successivamente di dieci anni dall'acquisto originario.
9. L'attuazione del piano nazionale può essere realizzata, in alternativa alle previsioni di cui al comma 4, con le modalità approvative di cui alla parte II, titolo III, capo I, di cui al [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#). (30)
10. Una quota del patrimonio immobiliare del demanio, costituita da aree ed edifici non più utilizzati, può essere destinata alla realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo, sulla base di accordi tra l'Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed edifici non più utilizzati in regioni e gli enti locali.
11. Per la migliore realizzazione dei programmi, i comuni e le province possono associarsi ai sensi di quanto previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), e successive modificazioni. I programmi integrati di cui al comma 4 sono dichiarati di interesse strategico nazionale e si provvede con l'applicazione dell'[articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#), e successive modificazioni.
12. Fermo quanto previsto dal comma 12-bis, per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse finanziarie di cui all'[articolo 1, comma 1154, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), di cui all'[articolo 1 della legge 24 dicembre 2003, n. 350](#), d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), e successive modificazioni e all'[articolo 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159](#), convertito, con [legge 29 novembre 2007, n. 222](#), e successive modificazioni. Gli eventuali provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni legislative citate al primo periodo del presente comma, incompatibili con il presente articolo, restano privi di effetti. A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del citato [decreto-legge n. 159 del 2007](#) all'entrata del bilancio dello Stato per essere iscritte sul fondo di cui al presente comma, negli importi corrispondenti agli effetti in termini di indebitamento netto, sono iscritte in bilancio delle risorse finanziarie di cui alle indicate autorizzazioni di spesa.
- 12-bis. Per il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di competenza regionale, diretti a soddisfare le più pressanti esigenze abitative, è destinato l'importo di 200 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'[articolo 21 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159](#), convertito, con [legge 29 novembre 2007, n. 222](#). Alla ripartizione tra le regioni interessate si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
13. Ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'[articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431](#), i requisiti per beneficiare dei contributi integrativi come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato di residenza in Italia per almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.

((106))

AGGIORNAMENTO (30)

La Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 26 marzo 2010, n. 121 (in G.U. 1a s.s. 31/3/2010, n. 13) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo limitatamente alla parola "anche", comma 4 ultimo periodo limitatamente alle parole "Decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli atti possono essere comunque approvati", comma 9.

AGGIORNAMENTO (106)

La Corte Costituzionale, con sentenza 20 giugno - 20 luglio 2018, n. 166 (in G.U. 1ª s.s. 25/7/2018, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'[art. 11, comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#) (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la abolizione dell'IRPEF), convertito, con modificazioni, nella [legge 6 agosto 2008, n. 133](#)".

Art. 12

Abrogazione della revoca delle concessioni TAV

((1.))

All'[articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7](#), convertito in legge, con modificazioni, dalla [legge 2 aprile 2007, n. 40](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8-sexiesdecies è sostituito dal seguente:

"

((8-sexiesdecies. Per effetto))

delle revoche di cui al comma 8-quinquiesdecies i rapporti convenzionali stipulati da TAV S.p.A. con i contraenti generali in data 15 ottobre 1991 ed in data 16 marzo 1992, senza soluzione di continuità, con RFI S.p.A.

((e i relativi))

atti integrativi prevedono la quota di lavori che deve essere affidata dai contraenti generali ai terzi mediante procedura concorsuale conforme alle previsioni delle leggi comunitarie";

b) i commi 8-septiesdecies

((...))

ed 8-undeciesdecies sono abrogati.

((1-bis. All'[articolo 21-quinquiesdecies della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), è aggiunto, in fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il seguente testo: "1-ter. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è dovuto al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di impugnazione, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico."))

Art. 13

Misure per razionalizzare la gestione e la dismissione del patrimonio residenziale pubblico

1. In attuazione degli articoli 47 e 117, commi secondo, lettera m), e terzo della Costituzione, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, i livelli di prestazioni e favorire l'accesso alla proprietà dell'abitazione, entro il 30 giugno 2014, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e del lavoro e per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa della Conferenza unificata, di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), approvano con deliberazioni le disposizioni procedurali previste dalla [legge 24 dicembre 1993, n. 560](#). Il suddetto decreto dovrà tenere conto anche della possibilità di favorire la dismissione dei condomini misti nei quali la proprietà pubblica è inferiore al 50 per cento oltre che in quelli inseriti in situazioni abitative estranee all'edilizia residenziale pubblica, una razionalizzazione del patrimonio e una riduzione degli oneri a carico della finanza locale. Le risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate esclusivamente al programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente.

2. Ai fini della conclusione degli accordi di cui al comma 1, si tiene conto dei seguenti criteri:

a) determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari in proporzione al canone di locazione;

b) riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto, purché i soggetti interessati non siano proprietari di un'altra abitazione, in favore dell'assegnatario non moroso del canone di locazione o degli oneri accessori unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni, ovvero, in caso di rinuncia da parte dell'assegnatario, in favore del coniuge in regime di separazione dei beni, o, gradatamente, del convivente more uxorio, purché la convivenza duri da almeno cinque anni, dei figli conviventi;

c) destinazione dei proventi delle alienazioni alla realizzazione di interventi volti ad alleviare il disagio abitativo.(30)

2-bis. È istituito nello stato di previsione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito Fondo, che opera attraverso un conto corrente di tesoreria per la concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti per l'acquisto da parte dei conduttori degli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari di cui al comma 1.

A tali contributi hanno accesso anche i soci assegnatari di alloggi di cooperative edilizie a proprietà indivisa per l'acquisizione dell'alloggio, posto in vendita a seguito di procedure concorsuali. A titolo di dotazione del Fondo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 18,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività del Fondo di cui al presente comma.

2-ter. All'[articolo 1, comma 48, lettera c\), della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), dopo le parole: "monogenitoriali con figli minori" sono inserite le seguenti: ", da parte degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati".

2-quater. Con apposite convenzioni, da stipularsi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e istituzioni finanziarie nazionali o dell'Unione europea o con Istituti di rappresentanza, possono essere disciplinate forme di partecipazione finanziaria e nella gestione del Fondo di cui al comma 2-bis, al fine di aumentarne le disponibilità e diffondere sull'intero territorio nazionale il relativo accesso.

3. Nei medesimi accordi, fermo quanto disposto dall'[articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 410](#), può essere prevista la facoltà per le amministrazioni regionali e locali di stipulare convenzioni con società di settore per lo svolgimento delle attività strutturali sui singoli beni immobili. (30)

3-bis. Al fine di agevolare l'accesso al credito, a partire dal 1° settembre 2008, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù, un Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La complessiva dotazione del Fondo di cui al primo periodo è pari a 4 milioni di euro per l'anno 2009 e 2010. Con decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'[articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), sono disciplinati, fermo restando quanto previsto dalla legge n. 410 del 2001, i criteri per l'accesso al Fondo di cui al primo periodo e le modalità di funzionamento del medesimo, nel rispetto delle competenze delle regioni abilitate. A decorrere dall'anno 2014, l'accesso al Fondo è altresì consentito anche ai giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro a tempo determinato. [1 della legge 28 giugno 2012, n. 92](#); a tal fine si applica la disciplina prevista dal decreto interministeriale di cui al precedente periodo. La dotazione del Fondo è pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

((82))

3-ter. Gli alloggi realizzati ai sensi della [legge 9 agosto 1954, n. 640](#), non trasferiti ai Comuni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, [legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), possono essere ceduti in proprietà agli aventi diritto secondo le disposizioni di cui alla [legge 24 dicembre 1993, n. 560](#), a prescindere dai requisiti imposti dalla predetta [legge n. 640 del 1954](#). (30)

3-quater. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio. La dotazione del Fondo è pari a 60 milioni di euro per l'anno 2009, 30 milioni di euro per l'anno 2010 e 30 milioni di euro per l'anno 2011. A valere sulle risorse del fondo sono concessi contributi per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi. Alla ripartizione delle risorse del fondo per interventi strutturali si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni competenti per i profili finanziari. Al relativo onere si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2009, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" di cui al [articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#). (19) (53) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100) (101) (102) (103) (104) (105) (106) (107) (108) (109) (110) (111) (112) (113) (114) (115) (116) (117) (118) (119) (120) (121) (122) (123) (124) (125) (126) (127) (128) (129) (130) (131) (132) (133) (134) (135) (136) (137) (138) (139) (140) (141) (142) (143) (144) (145) (146) (147) (148) (149) (150) (151) (152) (153) (154) (155) (156) (157) (158) (159) (160) (161) (162) (163) (164) (165) (166) (167) (168) (169) (170) (171) (172) (173) (174) (175) (176) (177) (178) (179) (180) (181) (182) (183) (184) (185) (186) (187) (188) (189) (190) (191) (192) (193) (194) (195) (196) (197) (198) (199) (200) (201) (202) (203) (204) (205) (206) (207) (208) (209) (210) (211) (212) (213) (214) (215) (216) (217) (218) (219) (220) (221) (222) (223) (224) (225) (226) (227) (228) (229) (230) (231) (232) (233) (234) (235) (236) (237) (238) (239) (240) (241) (242) (243) (244) (245) (246) (247) (248) (249) (250) (251) (252) (253) (254) (255) (256) (257) (258) (259) (260) (261) (262) (263) (264) (265) (266) (267) (268) (269) (270) (271) (272) (273) (274) (275) (276) (277) (278) (279) (280) (281) (282) (283) (284) (285) (286) (287) (288) (289) (290) (291) (292) (293) (294) (295) (296) (297) (298) (299) (300) (301) (302) (303) (304) (305) (306) (307) (308) (309) (310) (311) (312) (313) (314) (315) (316) (317) (318) (319) (320) (321) (322) (323) (324) (325) (326) (327) (328) (329) (330) (331) (332) (333) (334) (335) (336) (337) (338) (339) (340) (341) (342) (343) (344) (345) (346) (347) (348) (349) (350) (351) (352) (353) (354) (355) (356) (357) (358) (359) (360) (361) (362) (363) (364) (365) (366) (367) (368) (369) (370) (371) (372) (373) (374) (375) (376) (377) (378) (379) (380) (381) (382) (383) (384) (385) (386) (387) (388) (389) (390) (391) (392) (393) (394) (395) (396) (397) (398) (399) (400) (401) (402) (403) (404) (405) (406) (407) (408) (409) (410) (411) (412) (413) (414) (415) (416) (417) (418) (419) (420) (421) (422) (423) (424) (425) (426) (427) (428) (429) (430) (431) (432) (433) (434) (435) (436) (437) (438) (439) (440) (441) (442) (443) (444) (445) (446) (447) (448) (449) (450) (451) (452) (453) (454) (455) (456) (457) (458) (459) (460) (461) (462) (463) (464) (465) (466) (467) (468) (469) (470) (471) (472) (473) (474) (475) (476) (477) (478) (479) (480) (481) (482) (483) (484) (485) (486) (487) (488) (489) (490) (491) (492) (493) (494) (495) (496) (497) (498) (499) (500) (501) (502) (503) (504) (505) (506) (507) (508) (509) (510) (511) (512) (513) (514) (515) (516) (517) (518) (519) (520) (521) (522) (523) (524) (525) (526) (527) (528) (529) (530) (531) (532) (533) (534) (535) (536) (537) (538) (539) (540) (541) (542) (543) (544) (545) (546) (547) (548) (549) (550) (551) (552) (553) (554) (555) (556) (557) (558) (559) (560) (561) (562) (563) (564) (565) (566) (567) (568) (569) (570) (571) (572) (573) (574) (575) (576) (577) (578) (579) (580) (581) (582) (583) (584) (585) (586) (587) (588) (589) (590) (591) (592) (593) (594) (595) (596) (597) (598) (599) (600) (601) (602) (603) (604) (605) (606) (607) (608) (609) (610) (611) (612) (613) (614) (615) (616) (617) (618) (619) (620) (621) (622) (623) (624) (625) (626) (627) (628) (629) (630) (631) (632) (633) (634) (635) (636) (637) (638) (639) (640) (641) (642) (643) (644) (645) (646) (647) (648) (649) (650) (651) (652) (653) (654) (655) (656) (657) (658) (659) (660) (661) (662) (663) (664) (665) (666) (667) (668) (669) (670) (671) (672) (673) (674) (675) (676) (677) (678) (679) (680) (681) (682) (683) (684) (685) (686) (687) (688) (689) (690) (691) (692) (693) (694) (695) (696) (697) (698) (699) (700) (701) (702) (703) (704) (705) (706) (707) (708) (709) (710) (711) (712) (713) (714) (715) (716) (717) (718) (719) (720) (721) (722) (723) (724) (725) (726) (727) (728) (729) (730) (731) (732) (733) (734) (735) (736) (737) (738) (739) (740) (741) (742) (743) (744) (745) (746) (747) (748) (749) (750) (751) (752) (753) (754) (755) (756) (757) (758) (759) (760) (761) (762) (763) (764) (765) (766) (767) (768) (769) (770) (771) (772) (773) (774) (775) (776) (777) (778) (779) (780) (781) (782) (783) (784) (785) (786) (787) (788) (789) (790) (791) (792) (793) (794) (795) (796) (797) (798) (799) (800) (801) (802) (803) (804) (805) (806) (807) (808) (809) (810) (811) (812) (813) (814) (815) (816) (817) (818) (819) (820) (821) (822) (823) (824) (825) (826) (827) (828) (829) (830) (831) (832) (833) (834) (835) (836) (837) (838) (839) (840) (841) (842) (843) (844) (845) (846) (847) (848) (849) (850) (851) (852) (853) (854) (855) (856) (857) (858) (859) (860) (861) (862) (863) (864) (865) (866) (867) (868) (869) (870) (871) (872) (873) (874) (875) (876) (877) (878) (879) (880) (881) (882) (883) (884) (885) (886) (887) (888) (889) (890) (891) (892) (893) (894) (895) (896) (897) (898) (899) (900) (901) (902) (903) (904) (905) (906) (907) (908) (909) (910) (911) (912) (913) (914) (915) (916) (917) (918) (919) (920) (921) (922) (923) (924) (925) (926) (927) (928) (929) (930) (931) (932) (933) (934) (935) (936) (937) (938) (939) (940) (941) (942) (943) (944) (945) (946) (947) (948) (949) (950) (951) (952) (953) (954) (955) (956) (957) (958) (959) (960) (961) (962) (963) (964) (965) (966) (967) (968) (969) (970) (971) (972) (973) (974) (975) (976) (977) (978) (979) (980) (981) (982) (983) (984) (985) (986) (987) (988) (989) (990) (991) (992) (993) (994) (995) (996) (997) (998) (999) (1000) (1001) (1002) (1003) (1004) (1005) (1006) (1007) (1008) (1009) (1010) (1011) (1012) (1013) (1014) (1015) (1016) (1017) (1018) (1019) (1020) (1021) (1022) (1023) (1024) (1025) (1026) (1027) (1028) (1029) (1030) (1031) (1032) (1033) (1034) (1035) (1036) (1037) (1038) (1039) (1040) (1041) (1042) (1043) (1044) (1045) (1046) (1047) (1048) (1049) (1050) (1051) (1052) (1053) (1054) (1055) (1056) (1057) (1058) (1059) (1060) (1061) (1062) (1063) (1064) (1065) (1066) (1067) (1068) (1069) (1070) (1071) (1072) (1073) (1074) (1075) (1076) (1077) (1078) (1079) (1080) (1081) (1082) (1083) (1084) (1085) (1086) (1087) (1088) (1089) (1090) (1091) (1092) (1093) (1094) (1095) (1096) (1097) (1098) (1099) (1100) (1101) (1102) (1103) (1104) (1105) (1106) (1107) (1108) (1109) (1110) (1111) (1112) (1113) (1114) (1115) (1116) (1117) (1118) (1119) (1120) (1121) (1122) (1123) (1124) (1125) (1126) (1127) (1128) (1129) (1130) (1131) (1132) (1133) (1134) (1135) (1136) (1137) (1138) (1139) (1140) (1141) (1142) (1143) (1144) (1145) (1146) (1147) (1148) (1149) (1150) (1151) (1152) (1153) (1154) (1155) (1156) (1157) (1158) (1159) (1160) (1161) (1162) (1163) (1164) (1165) (1166) (1167) (1168) (1169) (1170) (1171) (1172) (1173) (1174) (1175) (1176) (1177) (1178) (1179) (1180) (1181) (1182) (1183) (1184) (1185) (1186) (1187) (1188) (1189) (1190) (1191) (1192) (1193) (1194) (1195) (1196) (1197) (1198) (1199) (1200) (1201) (1202) (1203) (1204) (1205) (1206) (1207) (1208) (1209) (1210) (1211) (1212) (1213) (1214) (1215) (1216) (1217) (1218) (1219) (1220) (1221) (1222) (1223) (1224) (1225) (1226) (1227) (1228) (1229) (1230) (1231) (1232) (1233) (1234) (1235) (1236) (1237) (1238) (1239) (1240) (1241) (1242) (1243) (1244) (1245) (1246) (1247) (1248) (1249) (1250) (1251) (1252) (1253) (1254) (1255) (1256) (1257) (1258) (1259) (1260) (1261) (1262) (1263) (1264) (1265) (1266) (1267) (1268) (1269) (1270) (1271) (1272) (1273) (1274) (1275) (1276) (1277) (1278) (1279) (1280) (1281) (1282) (1283) (1284) (1285) (1286) (1287) (1288) (1289) (1290) (1291) (1292) (1293) (1294) (1295) (1296) (1297) (1298) (1299) (1300) (1301) (1302) (1303) (1304) (1305) (1306) (1307) (1308) (1309) (1310) (1311) (1312) (1313) (1314) (1315) (1316) (1317) (1318) (1319) (1320) (1321) (1322) (1323) (1324) (1325) (1326) (1327) (1328) (1329) (1330) (1331) (1332) (1333) (1334) (1335) (1336) (1337) (1338) (1339) (1340) (1341) (1342) (1343) (1344) (1345) (1346) (1347) (1348) (1349) (1350) (1351) (1352) (1353) (1354) (1355) (1356) (1357) (1358) (1359) (1360) (1361) (1362) (1363) (1364) (1365) (1366) (1367) (1368) (1369) (1370) (1371) (1372) (1373) (1374) (1375) (1376) (1377) (1378) (1379) (1380) (1381) (1382) (1383) (1384) (1385) (1386) (1387) (1388) (1389) (1390) (1391) (1392) (1393) (1394) (1395) (1396) (1397) (1398) (1399) (1400) (1401) (1402) (1403) (1404) (1405) (1406) (1407) (1408) (1409) (1410) (1411) (1412) (1413) (1414) (1415) (1416) (1417) (1418) (1419) (1420) (1421) (1422) (1423) (1424) (1425) (1426) (1427) (1428) (1429) (1430) (1431) (1432) (1433) (1434) (1435) (1436) (1437) (1438) (1439) (1440) (1441) (1442) (1443) (1444) (1445) (1446) (1447) (1448) (1449) (1450) (1451) (1452) (1453) (1454) (1455) (1456) (1457) (1458) (1459) (1460) (1461) (1462) (1463) (1464) (1465) (1466) (1467) (1468) (1469) (1470) (1471) (1472) (1473) (1474) (1475) (1476) (1477) (1478) (1479) (1480) (1481) (1482) (1483) (1484) (1485) (1486) (1487) (1488) (1489) (1490) (1491) (1492) (1493) (1494) (1495) (1496) (1497) (1498) (1499) (1500) (1501) (1502) (1503) (1504) (1505) (1506) (1507) (1508) (1509) (1510) (1511) (1512) (1513) (1514) (1515) (1516) (1517) (1518) (1519) (1520) (1521) (1522) (1523) (1524) (1525) (1526) (1527) (1528) (1529) (1530) (1531) (1532) (1533) (1534) (1535) (1536) (1537) (1538) (1539) (1540) (1541) (1542) (1543) (1544) (1545) (1546) (1547) (1548) (1549) (1550) (1551) (1552) (1553) (1554) (1555) (1556) (1557) (1558) (1559) (1560) (1561) (1562) (1563) (1564) (1565) (1566) (1567) (1568) (1569) (1570) (1571) (1572) (1573) (1574) (1575) (1576) (1577) (1578) (1579) (1580) (1581) (1582) (1583) (1584) (1585) (1586) (1587) (1588) (1589) (1590) (1591) (1592) (1593) (1594) (1595) (1596) (1597) (1598) (1599) (1600) (1601) (1602) (1603) (1604) (1605) (1606) (1607) (1608) (1609) (1610) (1611) (1612) (1613) (1614) (1615) (1616) (1617) (1618) (1619) (1620) (1621) (1622) (1623) (1624) (1625) (1626) (1627) (1628) (1629) (1630) (1631) (1632) (1633) (1634) (1635) (1636) (1637) (1638) (1639) (1640) (1641) (1642) (1643) (1644) (1645) (1646) (1647) (1648) (1649) (1650) (1651) (1652) (1653) (1654) (1655) (1656) (1657) (1658) (1659) (1660) (1661) (1662) (1663) (1664) (1665) (1666) (1667) (1668) (1669) (1670) (1671) (1672) (1673) (1674) (1675) (1676) (1677) (1678) (1679) (1680) (1681) (1682) (1683) (1684) (1685) (1686) (1687) (1688) (1689) (1690) (1691) (1692) (1693) (1694) (1695) (1696) (1697) (1698) (1699) (1700) (1701) (1702) (1703) (1704) (1705) (1706) (1707) (1708) (1709) (1710) (1711) (1712) (1713) (1714) (1715) (1716) (1717) (1718) (1719) (1720) (1721) (1722) (1723) (1724) (1725) (1726) (1727) (1728) (1729) (1730) (1731) (1732) (1733) (1734) (1735) (1736) (1737) (1738) (1739) (1740) (1741) (1742) (1743) (1744) (1745) (1746) (1747) (1748) (1749) (1750) (1751) (1752) (1753) (1754) (1755) (1756) (1757) (1758) (1759) (1760) (1761) (1762) (1763) (1764) (1765) (1766) (1767) (1768) (1769) (1770) (1771) (1772) (1773) (1774) (1775) (1776) (1777) (1778) (1779) (1780) (1781) (1782) (1783) (1784) (1785) (1786) (1787) (1788) (1789) (1790) (1791) (1792) (1793) (1794) (1795) (1796) (1797) (1798) (1799) (1800) (1801) (1802) (1803) (1804) (1805) (1806) (1807) (1808) (1809) (1810) (1811) (1812) (1813) (1814) (1815) (1816) (1817) (1818) (1819) (1820) (1821) (1822) (1823) (1824) (1825) (1826) (1827) (1828) (1829) (1830) (1831) (1832) (1833) (1834) (1835) (1836) (1837) (1838) (1839) (1840) (1841) (1842) (1843) (1844) (1845) (1846) (1847) (1848) (1849) (1850) (1851) (1852) (1853) (1854) (1855) (1856) (1857) (1858) (1859) (1860) (1861) (1862) (1863) (1864) (1865) (1866) (1867) (1868) (1869) (1870) (1871) (1872) (1873) (1874) (1875) (1876) (187

AGGIORNAMENTO (53)

La [L. 12 novembre 2011, n. 183](#) ha disposto (con l'art. 33, comma 1) che "È altresì rifinanziata di 50 milioni di euro, per l'anno 2013, l'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#). Alla ripartizione della predetta quota dei beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti in materia di carattere finanziario".

AGGIORNAMENTO (60)

Il [D.L. 2 marzo 2012, n. 16](#), convertito con modificazioni dalla [L. 26 aprile 2012, n. 44](#), ha disposto (con l'art. 8, comma 25-bis) che "La disposizione di cui all'[articolo 13, comma 3-quater, terzo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), si interpreta nel senso che i contributi concessi a valere sul Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, sono destinati per interventi realizzati o da realizzare nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero ambientale e lo sviluppo economico dei territori stessi".

AGGIORNAMENTO (69)

La [L. 12 novembre 2011, n. 183](#), come modificata dal [D.L. 8 agosto 2013, n. 91](#), convertito con modificazioni dalla [L. 7 ottobre 2013, n. 112](#), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È altresì rifinanziata di 91,3 milioni di euro, per l'anno 2013, di cui 1,3 milioni di euro da destinare alle istituzioni culturali comprese nella tabella di cui all'[articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#)".

AGGIORNAMENTO (73)

Il [D.L. 15 ottobre 2013, n. 120](#), convertito con modificazioni dalla [L. 13 dicembre 2013, n. 137](#), ha disposto (con l'art. 3, comma 5) che "Le somme iscritte nel conto per l'anno 2013 sul fondo per la concessione dei contributi per gli interventi di cui all'[articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), sono versate per l'importo di 45 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno medesimo".

AGGIORNAMENTO (74)

La [L. 27 dicembre 2013, n. 147](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 379) che "Per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il rifinanziamento del Fondo per gli interventi di messa in sicurezza del territorio di cui all'[articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#). Tali risorse sono prioritariamente destinate a interventi di messa in sicurezza del territorio".

AGGIORNAMENTO (78)

Il [D.L. 24 aprile 2014, n. 66](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 23 giugno 2014, n. 89](#) ha disposto (con l'art. 16, comma 5) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#) è ridotta di euro 28.354.930 per l'anno 2014 nel conto dei residui per l'anno 2014 sul fondo per gli interventi di cui alla medesima autorizzazione di spesa, sono versate per l'importo di 29.126.428 euro all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno stesso".

AGGIORNAMENTO (82)

Il Decreto 31 luglio 2014 (in G.U. 29/9/2014, n. 226) ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa l'operatività del Fondo per gli interventi di messa in sicurezza del territorio di cui all'[articolo 13, comma 3-bis del decreto-legge 25 agosto 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), con conseguente imputazione delle relative attività e passività al Fondo".

Art. 14

Expo Milano 2015

- Per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 in attuazione dell'adempimento degli obblighi dal Governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE) è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2009, 45 milioni di euro per l'anno 2010, 223 milioni di euro per l'anno 2011, 223 milioni di euro per l'anno 2012, 564 milioni di euro per l'anno 2013, 445 milioni di euro per l'anno 2014 e 120 milioni di euro per l'anno 2015.
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il presidente della Regione Lombardia, il Sindaco di Milano e i rappresentanti degli enti locali interessati, sono istituiti organismi per la gestione delle attività, compresa la previsione di un tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali preposti alla gestione dell'Esposizione, e sono stabiliti i criteri di ripartizione e le modalità di erogazione dei finanziamenti. Con il medesimo decreto è nominato, con le funzioni e i poteri per la finanza pubblica, anche nell'ambito dei soggetti della governance della Società Expo 2015 S.p.A., ivi incluso l'Amministratore delegato, il Commissario del Governo per Expo 2015 a cui vengono attribuiti tutti i poteri e tutte le funzioni, già conferiti al Commissario Straordinario delegato del Governo per Expo Milano 2015, e le deroghe previste nelle ordinanze di protezione civile richiamate all'[articolo 3, comma 1, lettera a\), del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59](#), convertito con modificazioni, dalla [legge 12 giugno 2012, n. 100](#), da intendersi estese a tutte le norme modificative e sostitutive delle disposizioni ivi indicate. Sono altresì attribuiti al Commissario Unico i poteri del Commissario Generale dell'Esposizione, ad eccezione dei poteri e delle funzioni di cui agli articoli 12 e 13 della Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 20 novembre 1928, come da ultimo modificata con protocollo aperto alla firma a Parigi il 30 novembre 1972, ratificato ai sensi della [legge 3 giugno 1978, n. 314](#), che verranno individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
 - Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, della normativa dell'Unione europea e degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse della legislazione vigente, il Commissario unico esercita poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere essenziali e connesse all'Esposizione, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008](#), alla partecipazione degli enti interessati o al regolare svolgimento dell'Evento.
 - Ove necessario, il Commissario può provvedere in deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza, nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei Ministri, con il parere del Presidente della regione Lombardia. Tali ordinanze, così come i provvedimenti commissariali anche adottati dai soggetti delegati di cui al comma 2-bis, sono emanati e devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Le ordinanze del Commissario unico delegato del Governo per Expo 2015 sono altresì pubblicate, in evidenza, sul sito internet di Expo 2015. Il Commissario unico delegato del Governo per Expo 2015, al termine dell'incarico commissariale, invia al Parlamento e ai Ministri dell'economia e delle infrastrutture e dei trasporti una relazione sulle attività svolte, anche per il superamento delle criticità emerse e sullo stato di attuazione delle opere.

rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale di Expo Milano 2015.

2-bis. Il Commissario Unico nomina, entro il 31 maggio 2013, con proprio provvedimento, fino a tre soggetti, di alta e riconosciuta professionalità nelle discipline ed ingegneristiche, o dalla comprovata esperienza istituzionale, delegati per le specifiche funzioni in relazione a determinate opere e attività nonché per le funzioni di controllo dell'andamento dei lavori delle opere strettamente funzionali all'Evento nei tempi utili alla realizzazione e per assicurare il corretto ed efficiente utilizzo dei poteri di cui ai commi 2, 2.1 e 2.2 del presente articolo. Uno dei delegati può essere scelto anche nel ruolo dei prefetti. I soggetti delegati si avvalgono per la loro attività della società ovvero del contingente di personale già esistente presso la struttura del Commissario Straordinario delegato del Governo per Expo Milano 2015 cui subentra, ivi inclusa la titolarità della esistente relativa contabilità speciale, ovvero del personale distaccato dai soci. Dall'attuazione del presente comma non derivano maggiori oneri per la finanza pubblica, eventuali compensi dei delegati sono a carico delle disponibilità della predetta contabilità.

2-ter. Il commissario esercita tutte le attività necessarie, coordinandosi con la società Expo 2015 p.a., affinché gli impegni finanziari assunti dai soci siano mantenuti in conformità con quanto previsto all'allegato 1 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 e nei tempi adeguati alla realizzazione delle opere e allo svolgimento dell'Evento.

AGGIORNAMENTO (61)

Il [D.L. 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2012, n. 134](#), ha disposto (con l'art. 8, commi 1 e 1-bis) che "Al fine di reintegrare l'autonomia di cui all'[articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito in legge, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), nell'importo originariamente autorizzato per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 è autorizzata la spesa di 9.092.408 euro per il 2012, di 8.661.620 euro per il 2014 e di 987.450 euro per il 2015.

Una quota delle somme di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, è destinata alla Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano per interventi conservativi e manutentivi del Duomo di Milano necessari anche in vista dello svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015".

Art. 14-bis

((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66](#)))

Capo V

Istruzione e ricerca

Art. 15

Costo dei libri scolastici

1. A partire dall'anno scolastico 2008-2009, nel rispetto della normativa vigente e fatte salve l'autonomia didattica e la libertà di scelta dei docenti nell'eventuale scelta del testo o nell'indicazione degli strumenti alternativi prescelti, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e con il limite di spesa, tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente, i competenti organi individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, e gli studenti accedono ai testi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente. I testi consigliati possono essere consultati dal collegio dei docenti solo se hanno carattere di approfondimento o monografico.

2. Al fine di potenziare la disponibilità e la fruibilità, a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, i libri di testo per le scuole del primo ciclo dell'istruzione, di cui al [decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59](#), e per l'istruzione di secondo grado sono prodotti nelle versioni a stampa, on line scaricabile da internet, e mista. Il collegio dei docenti adotta per l'anno scolastico 2014 esclusivamente libri nella versione digitale o mista, costituita da un testo in formato digitale a norma della [legge 9 gennaio 2004, n. 4](#), o mista, costituita da: un testo cartaceo e da contenuti digitali integrativi, oppure da una combinazione di contenuti digitali e digitali integrativi accessibili o acquistabili in rete anche in modo digitale. Il primo periodo riguarda le nuove adozioni a partire progressivamente dalle classi prima e quarta della scuola primaria, dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado e dalla terza classe della scuola secondaria di secondo grado. La delibera del collegio dei docenti relativa all'adozione della dotazione libraria è soggetta al controllo contabile statale e limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 3-bis, al controllo contabile di cui all'[articolo 11 del decreto legislativo 123](#). Sono fatte salve le disposizioni relative all'adozione di strumenti didattici per i soggetti diversamente abili.

2-bis. Al medesimo fine di potenziare la disponibilità e la fruibilità, a costi contenuti, di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, anche per consentire ai protagonisti del processo educativo di interagire efficacemente con i contenuti digitali e multimediali in ambienti preferibilmente con software open source e di sperimentare nuovi contenuti e modalità di studio con processo di costruzione e di utilizzo di strumenti didattici digitali, i contenuti scolastici possono elaborare il materiale didattico digitale per specifiche discipline da utilizzare come libri di testo e strumenti didattici per la disciplina di riferimento. Ogni prodotto è affidata ad un docente supervisore che garantisce, anche avvalendosi di altri docenti, la qualità dell'opera sotto il profilo scientifico e didattico, in modo che gli studenti delle proprie classi in orario curricolare nel corso dell'anno scolastico. L'opera didattica è registrata con licenza che consenta la condivisione e la distribuzione successivamente inviata, entro la fine dell'anno scolastico, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e resa disponibile a tutte le scuole statali, anche attraverso piattaforme digitali già preesistenti prodotte da reti nazionali di istituti scolastici e nell'ambito di progetti pilota del Piano Nazionale Scuola Digitale del Ministero dell'università e della ricerca per l'azione "Editoria Digitale Scolastica".

2-ter. All'attuazione del comma 2-bis si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie a tal fine stanziate a legislazione vigente e, comunque, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2-quater. Lo Stato promuove lo sviluppo della cultura digitale, definisce politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali e favorisce l'alfabetizzazione informatica di una nuova generazione di testi scolastici preferibilmente su piattaforme aperte che prevedano la possibilità di azioni collaborative tra docenti, studenti ed editori. L'innovazione tecnologica, quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile come previsto dall'[articolo 8 del codice civile](#), di cui al [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#).

3. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle Indicazioni nazionali dei piani di studio e possono essere realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti ad i contenuti di apprendimento, di costo contenuto e suscettibili di successivi aggiornamenti e integrazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione e della ricerca, sono determinati:

- a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione cartacea, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso, tenuto conto dei contenuti digitali integrativi;
- b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nella versione digitale, anche al fine di un'effettiva integrazione tra la versione digitale e i contenuti digitali integrativi;
- c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado, ripartiti tra i costi patrimoniali dell'autore e dell'editore, tenendo conto della riduzione dei costi dell'intera dotazione libraria derivanti dal passaggio al digitale e dei supporti tecnologici.

((. I tetti di spesa di cui alla presente lettera sono adeguati al tasso di inflazione programmata))

;

c-bis) i criteri per ottimizzare l'integrazione tra libri in versione digitale, mista e cartacea, tenuto conto delle specifiche esigenze didattiche.

3-bis. La scuola assicura alle famiglie i contenuti digitali di cui al comma 2, con oneri a loro carico entro lo specifico limite definito dal decreto di cui al comma 3.

3-ter. La scuola assicura la disponibilità dei supporti tecnologici necessari alla fruizione dei contenuti digitali di cui al comma 2, su richiesta delle famiglie e con oneri a loro carico.

stesse entro lo specifico limite definito con il decreto di cui al comma 3.

4. Le Università e le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della propria autonomia, adottano linee di indirizzo ispirate ai princ

e 3.

(72)

 AGGIORNAMENTO (72)

Il [D.L. 12 settembre 2013, n. 104](#), convertito con modificazioni dalla [L. 8 novembre 2013, n. 128](#), ha disposto (con l'art. 6, comma 1-bis) che "Le disposizioni di cui al [decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), come da ultimo modificato dal presente articolo, si applicano alle istituzioni di istruzione secondaria di secondo grado".

Art. 16

Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università

1. In attuazione dell'[articolo 33 della Costituzione](#), nel rispetto delle leggi vigenti e dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria, le Università possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato. La delibera di trasformazione è adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta ed è approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La trasformazione opera a decorrere dall'anno successivo a quello di adozione della delibera.

2. Le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarità del patrimonio dell'Università.

Al fondo di dotazione delle fondazioni universitarie è trasferita, con decreto dell'Agenzia del demanio, la proprietà dei beni immobili già in uso alle Università trasformate.

3. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse.

4. Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali e perseguono i propri scopi secondo le modalità consentite dalla loro natura giuridica e operano nel rispetto dell'economicità della gestione. Non è ammessa in ogni caso la distribuzione di utili, in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle attività previste dagli statuti delle fondazioni universitarie sono destinati interamente al perseguimento degli scopi delle medesime.

5. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità a favore delle fondazioni universitarie sono esenti da tasse e imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque titolo. Sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante. Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione a favore delle fondazioni universitarie sono ridotti del 90 per cento.

6. Contestualmente alla delibera di trasformazione vengono adottati lo statuto e i regolamenti di amministrazione e di contabilità delle fondazioni universitarie, approvati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto può prevedere la costituzione di una o più fondazioni universitarie di nuovi soggetti, pubblici o privati.

7. Le fondazioni universitarie adottano un regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme dell'ordinamento degli enti pubblici, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

8. Le fondazioni universitarie hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo.

9. La gestione economico-finanziaria delle fondazioni universitarie assicura l'equilibrio di bilancio. Il bilancio viene redatto con periodicità annuale. Resta fermo il principio del finanziamento pubblico; a tal fine, costituisce elemento di valutazione, a fini perequativi, l'entità dei finanziamenti privati di ciascuna fondazione.

10. La vigilanza sulle fondazioni universitarie è esercitata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La vigilanza dei sindaci delle fondazioni universitarie è assicurata dalla presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti.

11. La Corte dei conti esercita il controllo sulle fondazioni universitarie secondo le modalità previste dalla [legge 21 marzo 1958, n. 259](#) e riferisce annualmente al Parlamento.

12. In caso di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta gestione della fondazione universitaria da parte degli organi di amministrazione o di rappresentanza, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nomina un Commissario straordinario

((,senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica))

, con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell'ente ed entro sei mesi da tale nomina procede alla nomina dei nuovi amministratori dell'ente medesimo, nel rispetto del principio di continuità dell'attività amministrativa previsto dallo statuto.

13. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale amministrativo delle fondazioni universitarie si applica il trattamento economico e normativo in vigore alla data di entrata in vigore

((del presente decreto))

.

14. Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti per le Università statali in quanto compatibili con il presente articolo e con le disposizioni delle leggi e dei regolamenti delle fondazioni medesime.

Art. 17

Progetti di ricerca di eccellenza

1. Al fine di una più efficiente allocazione delle risorse pubbliche volte al sostegno e all'incentivazione di progetti di ricerca di eccellenza ed innovativi, ed in considerazione del sostanziale esaurimento delle finalità originariamente perseguite, a fronte delle ingenti risorse pubbliche rese disponibili, a decorrere dal 1° luglio 2008 la Fondazione IRI

2. A decorrere dal 1° luglio 2008, le dotazioni patrimoniali e ogni altro rapporto giuridico della Fondazione IRI in essere a tale data, ad eccezione di quanto previsto dalla legge, sono devolute alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta l'attribuzione del patrimonio storico e documentale della Fondazione IRI ad una società controllata dallo Stato che ne curerà la conservazione. Con il medesimo decreto potrà essere altresì disposta la successione di detta società in eventuali rapporti giuridici con la Fondazione IRI alla data di decorrenza di cui al comma 1, ovvero altri rapporti giuridici attivi o passivi che dovessero risultare incompatibili con le finalità o l'attività della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.

4. Le risorse acquisite dalla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia ai sensi del

((comma 3))

sono destinate al finanziamento di programmi per la ricerca applicata finalizzati alla realizzazione, sul territorio nazionale, di progetti in settori tecnologici altamente innovativi e alla creazione di una rete di infrastrutture di ricerca di alta tecnologia localizzate presso primari centri di ricerca pubblici e privati.

5. La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia provvederà agli adempimenti di cui all'articolo 20 delle disposizioni

((per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al [regio decreto 30 marzo 1942, n. 318](#)))

.

Capo VI

Liberalizzazioni e deregolazione

Art. 18

Reclutamento del personale

((delle aziende e istituzioni))

pubbliche

1.

((COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175](#)))

.

2.

((COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175](#)))

.

2-bis.

((Le aziende speciali e le istituzioni))

si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente coatto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei precedenti periodi, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto

((Le aziende speciali e le istituzioni))

adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono esclusi i costi del precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le aziende specializzate multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale di produzione.

3.

((COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175](#)))

.

Art. 19

Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione

e redditi di lavoro

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. A decorrere dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne, e le pensioni dirette conseguite nell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché della gestione separata di cui all'[articolo 1, comma 26, della legge 1995, n. 335](#), a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di cui all'[articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243](#) e successive modificazioni, restando il regime delle decorrenze dei trattamenti disciplinato dall'articolo 1, comma 6, della predetta [legge n. 243 del 2004](#). Con effetto dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma relativamente alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo:

a) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni per gli uomini e a 30 anni per le donne;

b) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne.

2. I [commi 21 e 22 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335](#), sono soppressi.

3. Restano ferme le disposizioni di cui all'[articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758](#).

Art. 20

Disposizioni in materia contributiva

1. Il [secondo comma, dell'articolo 6, della legge 11 gennaio 1943, n. 138](#), si interpreta nel senso che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'erogazione della predetta indennità, sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto medesimo. Restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate anteriori alla data di cui al comma 1-bis.

((65))

1-bis. A decorrere dal 1° maggio 2011, i datori di lavoro di cui al comma 1 sono comunque tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell'indennità di malattia in base all'[articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41](#), per le categorie di lavoratori cui la suddetta assicurazione è applicabile ai sensi della normativa in vigore.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto sono tenute a versare, secondo la ratio del comma 1, le contribuzioni di cui:

a) la contribuzione per maternità;

b) la contribuzione per malattia per gli operai.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2009 la [lettera a\) del comma 2 dell'articolo 16 della legge 23 luglio 1991, n. 223](#), è sostituita dalla seguente: "a) al versamento di una contribuzione di misura dello 0,30% delle retribuzioni che costituiscono imponibile contributivo".

4. Sono abrogate le disposizioni di cui all'[articolo 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827](#) convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 aprile 1936, n. 137](#).

5. All'[articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1957, n. 818](#), sono soppressi le parole: "dell'[articolo 40, n. 2, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 137](#)".

6. L'estensione dell'obbligo assicurativo di cui al comma 4 si applica con effetto dal primo periodo di paga decorrente dal 1° gennaio 2009.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei procedimenti relativi a controversie in materia di previdenza e assistenza sociale, a fronte di domande o di azioni esecutive che frazionano un credito relativo al medesimo rapporto, comprensivo delle somme eventualmente dovute per interessi, competenze e altro accessorio, la riunificazione è disposta d'ufficio dal giudice ai sensi dell'articolo 151 delle disposizioni per l'attuazione del [codice di procedura civile](#) e disposta d'ufficio al [regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368](#).

8. In mancanza della riunificazione di cui al comma 7, l'improcedibilità delle domande successive alla prima è dichiarata dal giudice, anche d'ufficio, in ogni stato e sede del procedimento.

Analogamente, il giudice dichiara la nullità dei pignoramenti successivi al primo in caso di proposizione di più azioni esecutive in violazione del comma 7.

9. Il giudice, ove abbia notizia che la riunificazione non è stata osservata, anche sulla base dell'eccezione del convenuto, sospende il giudizio e l'efficacia esecutiva delle azioni eventualmente già formati e fissa alle parti un termine perentorio per la riunificazione a pena di improcedibilità della domanda.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'[articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335](#), è corrisposto agli aventi diritto a condizione di aver soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.

11. A decorrere dal 1° gennaio 2009, al [primo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639](#), dopo la parola: "regione", sono aggiunte le seguenti parole: "e provinciali".

12. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Istituto nazionale della previdenza sociale mette a disposizione dei Comuni modalità teler trasmissione per le comunicazioni relative alle cancellazioni dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità, ai decessi e alle variazioni di stato civile di obbligatoriamente entro due giorni dalla data dell'evento.

13. In caso di ritardo nella trasmissione di cui al comma 12 il responsabile del procedimento, ove ne derivi pregiudizio, risponde a titolo di danno erariale.

14. Il primo periodo dell'[articolo 31, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#) è soppresso.

AGGIORNAMENTO (65)

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 9 maggio 2013, n. 82 (in G.U. 1a s.s. 15/5/2013, n. 20), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1 [decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#) (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica tributaria), convertito in legge dall'[art. 1 della legge 6 agosto 2008, n. 133](#), nel testo originario".

Ha inoltre dichiarato "in via consequenziale, ai sensi dell'[art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87](#) (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte cost l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, secondo periodo, dello stesso [decreto-legge n. 112 del 2008](#), nel testo modificato dall'[art. 18, comma 16, legge 6 luglio 2011, n. 98](#) (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito in legge dall'[art. 1 della legge 15 luglio 2011, n. 111](#)".

Art. 21

Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato

1. All'[articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368](#), dopo le parole "tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo" ((sono aggiunte le seguenti))

: "anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro".

((

1-bis. Dopo l'[articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368](#), è inserito il seguente:

"Art. 4-bis. (Disposizione transitoria concernente l'indennizzo per la violazione delle norme in materia di apposizione e di proroga del termine). - 1. Con riferimenti corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di violazione delle disposizioni di cui agli art di lavoro è tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilità de globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'[articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604](#), e successive modificazioni."

))

2. All'[articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368](#), come modificato dall'[articolo 1, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 247](#) "ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti"

((sono inserite le seguenti))

: "e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più piano nazionale".

3. All'[articolo 5, comma 4-quater, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368](#), come modificato dall'[articolo 1, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 247](#) "ha diritto di precedenza"

((sono inserite le seguenti))

:"

((,))

fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rapp nazionale

((,))

:"

4. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede ad una verifica, con le org dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni contenute nei commi che precedono Parlamento entro tre mesi ai fini della valutazione della sua ulteriore vigenza.

Art. 22

Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio

1. L'[articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#), è sostituito dal seguente: "1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività occasionale rese nell'ambito: a) di lavori domestici; b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; c) dell'insegnamento supplementare; d) di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà; e) dei periodi di vacanza da parte di giovani con men regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado; f) di attività agricole di carattere stagionale ((effettuate da pensionati e da giovani di cui alla lettera e) ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'[articolo 34, comma 6, del decreto del Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#)))

; g) dell'impresa familiare di cui all'[articolo 230-bis del codice civile](#), limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi; h) della consegna porta a porta e della ve stampa quotidiana e periodica."

2. All'[articolo 72 comma 4-bis](#)

((del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,))

le parole "lettera e-bis)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera g)".

3. L'[articolo 72, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#), è sostituito dal seguente: "5. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche socie proprio decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assi previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'I.N.P.S. e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, ((lettere))

a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3 del presente decreto".

4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'[articolo 71 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#).

Art. 23

Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato

1. All'[articolo 49, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#) le parole da "inferiore a due anni e superiore a sei" sono sostituite con "superiore a due anni e inferiore a sei".

2. All'[articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#) è aggiunto il seguente comma: "5-ter. In caso di formazione esclusivamente aziendale non operante dal comma 5. In questa ipotesi i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo".

((35))

3. Al [comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#) dopo le parole "alta formazione" sono inserite le seguenti: ",compresi i dottorati".

4. Al [comma 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#) dopo le parole "e le altre istituzioni formative" sono aggiunti i seguenti periodi: "Le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo e le regolamentazioni regionali dell'attivazione dell'apprendistato di alta formazione è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le Università e le istituzioni formative. Trovano applicazione, per quanto compatibili, i principi stabiliti all'articolo 49, comma 4, nonché le disposizioni di cui all'articolo 53".

5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

a) l'[articolo 1 del decreto ministeriale 7 ottobre 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 15 ottobre 1999](#) ;

b) l'articolo 21 e l'articolo 24, commi terzo e quarto, del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668](#);

c) l'[articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25](#).

AGGIORNAMENTO (35)

La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 14 maggio 2010, n. 176 (in G.U. 1a s.s. 19/5/2010, n. 20) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo in cui modifica l'[articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#) (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui al [decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#), [febbraio 2003, n. 30](#)), limitatamente alle parole "non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi", "integralmente" e "definiscono la nozione di formazione".

Art. 23-bis

((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 18 LUGLIO 2011, N. 113](#) A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE))

Capo VII

Semplificazioni

Art. 24

Taglia-leggi

1. A far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell'Allegato A. L'attuazione dell'[articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246](#).

1-bis. Il Governo individua, con atto ricognitivo, le disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse esclusivamente alla vigenza delle disposizioni inserite nell'Allegato A.

((L'atto ricognitivo di cui al presente comma, da adottare entro il 16 dicembre 2009, è trasmesso alle Camere corredato di una relazione volta ad illustrare i criteri di ricognizione e i risultati della medesima con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli Ministeri.))

Art. 25

Taglia-oneri amministrativi

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, è approvato un programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza del Governo, con l'obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota complessiva del 25%, come stabilito in sede europea. Per le materie di competenza regionale, si provvede ai sensi dell'[articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), e dei successivi accordi attuativi.

2. In attuazione del programma di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica coordina le attività di misurazione in raccordo con l'Unità per la semplificazione e le amministrazioni interessate per materia.

3. Ciascun Ministro, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta il piano di misurazione degli oneri amministrativi

((relativo alle materie affidate alla competenza di ciascun Ministro))

, che definisce le misure normative, organizzative e tecnologiche finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1, assegnando i relativi programmi e le risorse ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa. I piani confluiscono nel piano d'azione per la semplificazione e la qualità della regolazione di cui al [comma 2 della legge 10 gennaio 2006, n. 4](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 marzo 2006, n. 80](#), che assicura la coerenza generale del processo nonché il raggiungimento dell'obiettivo finale di cui al comma 1.

((Le regioni, le province e i comuni adottano, nell'ambito della propria competenza, sulla base delle attività di misurazione, programmi di interventi a carattere normativo e organizzativo volti alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi. Per il coordinamento delle metodologie della misurazione e della riduzione degli oneri amministrativi è istituito presso la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per le amministrazioni, un Comitato paritetico formato da sei membri designati, rispettivamente, due dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, due dal Ministro per la semplificazione normativa, due dal Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, e da sei membri designati dalla citata Conferenza unificata, tra i rappresentanti delle regioni, uno tra i rappresentanti delle province e due tra quelli dei comuni. Per la partecipazione al Comitato paritetico non sono previsti costi aggiuntivi. I risultati della misurazione di cui al comma 1 sono comunicati alle Camere e ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa.))

4. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, si provvede a definire le linee guida per la misurazione degli oneri amministrativi dei piani di cui al comma 3 e delle forme di verifica dell'effettivo raggiungimento dei risultati, anche utilizzando strumenti di consultazione pubblica delle categorie interessate.

5. Sulla base degli esiti della misurazione di ogni materia, congiuntamente ai piani di cui al comma 3, e comunque entro il 30 settembre 2012, il Governo è delegato a emanare i regolamenti ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro o i Ministri competenti, contenenti gli interventi normativi volti a ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e sui cittadini

nei settori misurati e a semplificare e riordinare la relativa disciplina. Tali interventi confluiscono nel processo di riassetto di cui all'[articolo 20 della legge 15 marzo 2006, n. 4](#).

6. Degli esiti di avanzamento e dei risultati raggiunti con le attività di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese è data tempestiva comunicazione al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa e dei Ministri e degli enti pubblici statali interessati.

7. Del raggiungimento dei risultati indicati nei singoli piani ministeriali di semplificazione si tiene conto nella valutazione dei dirigenti responsabili.

Art. 26

(Taglia-enti)

1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, con esclusione degli ordini professionali e le loro federazioni, delle federazioni non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del [comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311](#), degli enti la cui funzione consiste nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle [leggi 20 luglio 2000, n. 211](#), istitutiva della Giornata della memoria 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali, degli enti parco e degli enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione emanarsi entro il predetto termine. Sono, altresì, soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non siano stati emanati decreti di riordino ai sensi del [comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#). Gli enti confermati ai sensi del primo periodo possono essere oggetto di regolamenti di riordino ed organismi pubblici statali, di cui al [comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#). Il termine di cui al secondo periodo si intende comunque l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Sono soppressi gli enti pubblici non economici di cui al secondo periodo del presente decreto, approvati in via preliminare entro il 31 ottobre 2009, non siano stati adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010, con esclusione di quelli che forma previsioni legislative di riordino entrate in vigore nel corso della XVI legislatura. Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del presente comma. (7) (27)

((38))

2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella delle funzioni nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controversie, risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere prorogati.

3. Il comma 636 dell'articolo 2 e l'allegato A della [legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), nonché i [commi da 580 a 585 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 244](#),

4. All'alinea del comma 634 del medesimo articolo 2 della predetta [legge n. 244 del 2007](#) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro per la semplificazione normativa";

b) le parole "amministrative pubbliche statali" sono sostituite dalle seguenti: "pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa";

c) le parole "termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008".

5. All'[articolo 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007, n. 165](#), le parole "e con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministro delle finanze e il Ministro per la semplificazione normativa".

6. L'Unità per il monitoraggio, istituita dall'[articolo 1, comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e la relativa dotazione finanziaria, pari a due milioni di euro annui, comprensiva delle risorse già stanziato, confluisce in apposito bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (27)

7. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni, sono determinate le finalità e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 6.

AGGIORNAMENTO (7)

Il [D.L. 3 novembre 2008, n. 171](#), convertito con modificazioni dalla [L. 30 dicembre 2008, n. 205](#), ha disposto (con l'art. 3, comma 3-bis) che "Il termine del 31 marzo 2010" del [comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), per quel che riguarda l'EIPLI

AGGIORNAMENTO (27)

Il [D.L. 30 dicembre 2009, n. 194](#), convertito con modificazioni dalla [L. 26 febbraio 2010, n. 25](#), ha disposto (con l'art. 2, comma 7-ter) che "All'onere conseguente derivante dalle disposizioni di cui al comma 7-bis, quantificato in 2 milioni di euro, si provvede mediante soppressione dell'autorizzazione di spesa, di pari importo del [comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), e all'[articolo 26, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#)".

Inoltre lo stesso D.L. ha disposto (con l'art. 10-bis, comma 1) che "L'[articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), in materia di procedimento "taglia-enti", si interpreta nel senso che l'effetto soppressivo previsto dal secondo periodo concerne gli enti pubblici non economici con dotazione organica pari o superiore alle 50 unità, con esclusione degli enti già espressamente esclusi dal primo periodo del comma 1".

AGGIORNAMENTO (38)

Il [D.L. 30 dicembre 2009, n. 194](#), convertito con modificazioni dalla [L. 26 febbraio 2010, n. 25](#), come modificato dall'[art. 7, comma 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#), l'art. 10-bis, comma 1) che "L'[articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), in materia di procedimento "taglia-enti", si interpreta nel senso che l'effetto soppressivo previsto dal secondo periodo concerne gli enti pubblici non economici con dotazione organica superiore alle 50 unità, con esclusione degli enti già espressamente esclusi dal primo periodo del comma 1 nonché di quelli comunque non inclusi nel conto economico della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del [comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 171](#)".

Art. 27

Taglia-carta

1. Al fine di ridurre l'utilizzo della carta, dal 1° gennaio 2009, le amministrazioni pubbliche riducono del 50% rispetto a quella dell'anno 2007, la spesa per la stampa di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni.

((112))

2. Al fine di ridurre i costi di produzione e distribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la diffusione della Gazzetta Ufficiale a tutti i soggetti in possesso di un indirizzo di amministrazioni o enti pubblici o locali è sostituita dall'abbonamento telematico. Il costo degli abbonamenti è conseguentemente rideterminato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

AGGIORNAMENTO (112)

Il [D.L. 26 ottobre 2019, n. 124](#), convertito con modificazioni dalla [L. 19 dicembre 2019, n. 157](#), ha disposto (con l'art. 57, comma 2, lettera a)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'[articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), nonché ai loro enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa formativi:

[...]

a) [articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#)".

((c))

((d))

((e))

((f))

((dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto))

((5-bis. All'[articolo 44, comma 1, lettera a\) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#), sono aggiunte le seguenti parole: "o mediante regole di condotta esiste società appartenenti a un medesimo gruppo. L'interessato può far valere i propri diritti nel territorio dello Stato, in base al presente codice, anche in ordine all'ino garanzie medesime". All'[articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#), dopo le parole: "Ministro per le innovazioni e le tecnologie" sono in: Ministro per la semplificazione normativa"))

Art. 30

Semplificazione dei controlli amministrativi
a carico delle imprese soggette a certificazione

1. Per le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee ed i controlli periodici svolti dagli enti certificatori sostituiscono i controlli amministrativi o le ulteriori attività amministrative di verifica, anche ai fini dell'eventuale rin delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività. Le verifiche dei competenti organi amministrativi hanno ad oggetto, in questo caso, esclusivamente l'attualità e la certificazione.

((Resta salvo il rispetto della disciplina comunitaria.))

2. La disposizione di cui al comma 1 è espressione di un principio generale di sussidiarietà orizzontale ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Resta ferma la potestà delle Regioni e degli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.

3. Con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#),

((...))

entro sessanta giorni

((dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Tr sono individuati le tipologie dei controlli e gli ambiti nei quali trova applicazione la disposizione di cui al comma 1, con l'obiettivo di evitare duplicazioni e sovrappo nonché le modalità necessarie per la compiuta attuazione della disposizione medesima.

4. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore all'atto di emanazione del regolamento di cui al comma 3.

Art. 31

Durata e rinnovo della carta d'identità

1.

((All'[articolo 3\)](#)

, [secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza](#), di cui al [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#), e successive modificazioni, le parole: "cinque an dalle seguenti: "dieci anni"

((ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le carte di identità rilasciate a partire dal 1° gennaio 2010 devono essere munite della fotografia e delle impronte d cui si riferiscono"))

.

2. La disposizione di cui all'articolo 3, secondo comma, del citato testo unico di cui al [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#), come modificato dal comma 1 del pre applica anche alle carte d'identità in corso di validità alla data di entrata in vigore

((del presente decreto))

.

3. Ai fini del rinnovo, i Comuni informano i titolari della carta d'identità della data di scadenza del documento stesso tra il centoottantesimo e il novantesimo gior medesima data.

Art. 32

Strumenti di pagamento

1. All'[articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, le parole "

((5.000 euro))

" sono sostituite dalle seguenti: "

((12.500 euro))

";

b) l'ultimo periodo del comma 10 è

((soppresso))

.

2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 66, comma 7 del citato [decreto legislativo n. 231 del 2007](#).

3. Le disposizioni di cui ai [commi 12 e 12-bis dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223](#), convertito con modificazioni dalla [legge 4 agosto 2006, n. 2](#)

Art. 33

Applicabilità degli studi di settore e elenco clienti fornitori

1. Il comma 1 dell'articolo 1, del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195](#), è sostituito dal seguente: "1. Le disposizi dall'[articolo 10, commi da 1 a 6, della legge 8 maggio 1998, n. 146](#), si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale entrano in vigi A partire dall'anno 2009 gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale

((...))

entro il 30 settembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. Per l'anno 2008 il termine di cui al periodo precedente è fissato al 31 dicembre".

2. Resta ferma la disposizione di cui all'[articolo 10, comma 9, della legge 8 maggio 1998, n. 146](#), concernente la emanazione di regolamenti governativi nella ma regolamenti previsti dal citato articolo 10 della legge n. 146, del 1998, possono comunque essere adottati qualora disposizioni legislative successive a quelle cor ((nel presente decreto))

regolino la materia, a meno che la legge successiva non lo escluda espressamente.

3. All'articolo 8-bis del

((regolamento di cui al))

[decreto del Presidente della Repubblica](#)

[\(\(22 luglio 1998, n. 322\)\)](#)

, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4-bis è abrogato;

((b) al comma 6 le parole: "ovvero degli elenchi" sono soppresse e le parole "degli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "della stessa"))

Art. 34

((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA [L. 6 AGOSTO 2008, N. 133](#)))

Art. 35

Semplificazione della disciplina per l'installazione

degli impianti all'interno degli edifici

1.

((Entro il 31 dicembre 2008))

il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, emana uno o più decreti, ai sensi dell'[articolo 17 della legge 23](#), volti a disciplinare:

a) il complesso delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i propri uso privato e per le imprese;

b) la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effe

c) la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni di obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a) e b).

2. L'articolo 13 del

((regolamento di cui al [decreto del Ministro dello sviluppo economico](#)))

[22 gennaio 2008, n. 37](#) è

((,abrogato))

.

((

2-bis. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 6 e i [commi 8 e 9 dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192](#).

))

Art. 36

Class action. Sottoscrizione dell'atto di trasferimento di partecipazioni societarie

1. Anche al fine di individuare e coordinare specifici strumenti di tutela risarcitoria collettiva, anche in forma specifica nei confronti delle pubbliche amministrazioni [comma 447, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), le parole "decorso centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "decorso un anno".

1-bis. L'atto di trasferimento di cui al [secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile](#) può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa a concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è st a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'[articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340](#). PERIODO SOPPRESSO DAL [D.L. 29 NOVEMBRE 2005, N. 112](#) CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 28 GENNAIO 2009, N. 2](#). Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma. (53)

1-ter. Tutti gli atti di natura fiscale di cui agli [articoli 230-bis, da 2498 a 2506 e 2556 del codice civile](#), possono essere

((stipulati con atto pubblico informatico))

, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici

((e fatti salvi i requisiti formali per l'iscrizione nel registro delle imprese come prescritti dagli [articoli 2436, primo comma, e 2556, secondo comma, del codice civi](#)

.

AGGIORNAMENTO (53)

La [L. 12 novembre 2011, n. 183](#) ha disposto (con l'art. 14, comma 8) che "Il [comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, c [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), deve intendersi nel senso che l'atto di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata ivi disciplinato è in dero [dell'articolo 2470 del codice civile](#) ed è sottoscritto con la firma digitale di cui all'articolo 24 del codice di cui al [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#)."

Art. 37

Certificazioni e prestazioni sanitarie

1. Al fine di garantire la riduzione degli adempimenti meramente formali e non necessari alla tutela della salute a carico di cittadini ed imprese e consentire la elir adempimenti formali connessi a pratiche sanitarie obsolete, ferme restando comunque le disposizioni vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, con decreto del Mir salute e

((delle politiche sociali))

, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, previa intesa in sede di Conferenza Unificata

((ai sensi dell'[articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131](#)))

, sono individuate le disposizioni da abrogare.

2. Il comma 2 dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al [decreto 1998, n. 286](#), e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, s; dalle norme di attuazione dell'ordinamento comunitario".

Art. 38

Impresa in un giorno

1. Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'[articolo 41 della Costituzione](#), l'avvio di attività imprenditoriale, per il soggetto in possesso c tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio.

2. Ai sensi dell'[articolo 117, secondo comma, lettere e\), m\), p\) e r\), della Costituzione](#), le disposizioni del presente articolo introducono, anche attraverso il coordinamento statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle libertà fondamentali, l'efficienza del mercato, la libera concorrenza

delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Esse costituiscono adempimento della [direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006](#), ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione.

3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto-legge 26 agosto 1997, n. 281](#), e successive modificazioni, si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447](#), e successive modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dal [comma 1 e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241](#):

a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla [lettera c\) e dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7](#), con successive modificazioni, dalla [legge 2 aprile 2007, n. 40](#), lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi con riferimento all'[articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241](#);

a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attività relative alla costituzione dell'impresa di cui alla comunicazione dall'[articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 2 aprile 2007, n. 40](#), e le attività relative alla attività produttiva con il presente comma;

b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla [direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006](#), sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi;

c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività produttiva è affidata a soggetti privati accreditati ("Agenzie per le imprese").

In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività produttiva. I procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e presso lo sportello unico;

d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a) esercitano le funzioni relative allo sportello unico delegandole alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a disposizione il portale "impresa.gov" che assume la denominazione "impresainungiorno", prevedendo forme di gestione congiunta con l'ANCI;

e) l'attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico;

f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia il titolo autorizzatorio. In caso di dichiarazione di inizio attività, costituisce titolo autorizzatorio.

((PERIODO SOPPRESSO DAL [D.LGS. 30 GIUGNO 2016, N. 127](#)))

;

g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, è previsto un termine di trenta giorni per il rigetto delle osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento;

h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza il procedimento conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento è chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.

3-bis. Per i comuni che, entro la data del 30 settembre 2011 prevista dall'articolo 12, comma 7, del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 160 del 2010](#), non hanno provveduto ad accreditare lo sportello unico per le attività produttive ovvero a fornire alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura il territorio gli elementi necessari ai fini dell'avvalimento della stessa, ai sensi dell'articolo 4, commi 11 e 12, del medesimo regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 160 del 2010](#), il prefetto invia entro trenta giorni una diffida e, sentita la regione competente, nomina un commissario ad acta, scelto in relazione alle specifiche funzioni dei comuni, delle regioni o delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, al fine di adottare gli atti necessari per la messa a regime del funzionamento degli sportelli unici.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le eventuali misure che risultino indispensabili per attuare, sul territorio nazionale, lo sportello unico e per garantire, nelle more della sua attuazione, la continuità amministrativa, anche attraverso parziali e limitate deroghe alla relativa disciplina.

3-ter. In ogni caso, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni affidate agli sportelli unici per le attività produttive, i comuni adottano le misure organizzative risultino necessarie.

4. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e previo parere della Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto-legge 26 agosto 1997, n. 281](#), e successive modificazioni, sono stabiliti i requisiti e le modalità di accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3, lettere a) e b), e la modalità di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonché le modalità per la divulgazione, anche informatica, del titolo autorizzatorio per le quali è sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse situazioni produttive.

5. Il Comitato per la semplificazione di cui all'[articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 marzo 2006, n. 80](#) per la riforma del lavoro, con la eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la cultura delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di cui al presente articolo.

6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 39

Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro

1. Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il numero di matricola, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative.

2. Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, compresi le rimborsate spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti di previdenza, le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro deve altresì contenere le presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l'indicazione delle ore di straordinario, del lavoro straordinario, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori alla giornata di presenza al lavoro.

3. Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati di cui ai commi 1 e 2, per ciascun mese di riferimento, entro la fine del mese successivo.

4. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali stabilisce, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i tempi di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e disciplina il relativo regime transitorio.

5. Con la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro il datore di lavoro adempie agli obblighi di cui alla [legge 5 gennaio 2009, n. 1](#).

6. La violazione dell'obbligo di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro di cui al comma 1 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 500 a 2.500 euro.

esibizione agli organi di vigilanza del libro unico del lavoro è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 200 a 2.000 euro. I soggetti di cui all'[articolo 1, c legge 11 gennaio 1979, n. 12](#), che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro quindici giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione sono puniti con la sanzione amministrativa da 250 a 2000 euro. In caso di recidiva della violazione la sanzione varia da 500 a 3000.

((

7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1, 2 e 3 che determina differenti trattamenti retributivi, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 500 a 3.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 1.000 a 6.000 euro. Ai fini della nozione di omessa registrazione si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione di infedele si riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai commi 1 e 2 diverse rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettive. La mancata conservazione per il termine previsto dal decreto di cui al comma 4 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Alla conteggiatura delle sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza. Autorità competente per il rapporto ai sensi dell'[articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689](#), è la Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente.

))

8. Il primo periodo dell'articolo 23 del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124](#) è sostituito dal seguente: "Se ai lavori di cui all'articolo 4, primo comma, numeri 6 e 7, il datore di lavoro, anche artigiano, qualora non siano oggetto di comunicazione preventiva di installazione del lavoro di cui all'[articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510](#), convertito, con modificazioni, nella [legge 28 novembre 1996, n. 608](#), e successivamente deve denunciarle, in via telematica o a mezzo fax, all'Istituto assicuratore nominativamente, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, indicando altresì il trattamento previsto".

9. Alla [legge 18 dicembre 1973, n. 877](#) sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'articolo 2, è abrogato il comma 3;

b) nell'articolo 3, i commi da 1 a 4 e 6 sono abrogati, il comma 5 è sostituito dal seguente: "Il datore di lavoro che faccia eseguire lavoro al di fuori della propria azienda deve trascrivere il nominativo ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni alla unità produttiva, nonché la misura della retribuzione nel libro unico del lavoro";

c) nell'articolo 10, i commi da 2 a 4 sono abrogati, il comma 1 è sostituito dal seguente: "Per ciascun lavoratore a domicilio, il libro unico del lavoro deve contenere la data di consegna e riconsegna del lavoro, la descrizione del lavoro eseguito, la specificazione della quantità e della qualità di esso";

d) nell'articolo 13, i commi 2 e 6 sono abrogati, al comma 3 sono abrogate le parole "e 10, primo comma", al comma 4 sono abrogate le parole "3, quinto e sesto comma e quarto comma".

10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati, fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4:

a) l'articolo 134 del regolamento di cui al [regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422](#);

b) l'[articolo 7 della legge 9 novembre 1955, n. 1122](#);

c) gli articoli 39 e 41 del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797](#);

d) il [decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053](#);

e) gli articoli 20, 21, 25 e 26 del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124](#);

f) l'[articolo 42 della legge 30 aprile 1969, n. 153](#);

g) la [legge 8 gennaio 1979, n. 8](#);

h) il regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1981, n. 179](#);

i) l'[articolo 9-quater del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510](#), convertito con modificazioni dalla [legge 28 novembre 1996, n. 608](#);

j) il [comma 1178 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#);

k) il [decreto ministeriale 30 ottobre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2002](#);

l) la [legge 17 ottobre 2007, n. 188](#);

m) i commi 32, lettera d), 38, 45, 47, 48, 49, 50, dell'[articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247](#);

n) i [commi 1173 e 1174 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#).

11. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto trovano applicazione gli [articoli 14, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 166](#) e le [modifiche e integrazioni](#).

12. Alla [lettera h\) dell'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#), le parole "degli articoli 18, comma 1, lettera u)" sono soppresse.

Art. 40

Tenuta dei documenti di lavoro ed altri adempimenti formali

1. L'[articolo 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 12](#) è sostituito dal seguente: "

((Art. 5. -(Tenuta dei libri e documenti di lavoro)-))

1. Per lo svolgimento della attività di cui all'articolo 2 i documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1. I datori di lavoro che intendono avvalersi di questa facoltà devono comunicare preventivamente alla Direzione provinciale del lavoro competente per le generalità del soggetto al quale è stato affidato l'incarico, nonché il luogo ove sono reperibili i documenti. 2. Il consulente del lavoro e gli altri professionisti di cui al comma 1, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro 15 giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 1000 euro. In caso di recidiva della violazione è data informazione tempestiva al Consiglio provinciale dell'Ordine professionale di appartenenza del trasgressore per eventuali provvedimenti disciplinari".

2. All'[articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181](#), come inserito dall'[articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297](#), il comma 2 è sostituito dal seguente:

All'atto della assunzione, prima dell'inizio della attività di lavoro, i datori di lavoro pubblici e privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di assunzione e del rapporto di lavoro di cui all'[articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510](#), convertito, con modificazioni, nella [legge 28 novembre 1996, n. 608](#), e successive modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui al [decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152](#). L'assunzione è considerata perfezionata nel caso in cui il datore di lavoro consegna al lavoratore, prima dell'inizio della attività lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche le informazioni previste dal [decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152](#). La presente disposizione non si applica per il personale di cui all'[articolo 3 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 166](#)".

3. All'[articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 234](#) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2

((sono soppresse))

le parole "I registri sono conservati per almeno due anni dopo la fine del relativo periodo";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "Gli obblighi di registrazione di cui al comma 2 si assolvono mediante le relative scritturazioni nel libro unico del lavoro".

4. Il [comma 6 dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68](#), è sostituito dal seguente: "6. I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge, devono ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori a tempo determinato".

computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Se, rispetto all'ultimo prospetto, avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non è tenuto a presentare il prospetto. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, il modulo per l'invio del prospetto informativo, nonché la periodicità e le modalità di trasferimento dei dati sono definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il

((Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione))

e previa intesa con la Conferenza Unificata. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi di cui alla [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico".

5. Al [comma 1 dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68](#) sono soppresse le parole "nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale si attesta l'ottemperanza alle norme della presente legge".

6. Gli armatori e le società di armamento sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di imbarco o sbarco, agli Uffici di collaudi di mare nel cui ambito territoriale si verifica l'imbarco o lo sbarco, l'assunzione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al personale marittimo iscritto nelle matricole della gente di mare di cui all'[articolo 115 del Codice della Navigazione](#), al personale marittimo non iscritto nelle matricole della gente di mare nonché a tutto il personale che presta servizio, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera a) del

((regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324](#)))

Art. 41

Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro

1. All'[articolo 1, comma 2, lettera e\), n. 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66](#) dopo le parole "è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolge attività lavorativa per almeno tre ore".

2. All'[articolo 1, comma 2, lettera h\), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66](#) dopo le parole "passeggeri o merci", sono inserite le seguenti: "sia per conto proprio che per conto di terzi".

3. All'[articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66](#) dopo le parole "attività operative specificamente istituzionali", sono aggiunte le seguenti: "e di vigilanza privata".

4. All'[articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66](#) dopo le parole "frazionati durante la giornata", sono aggiunte le seguenti: "o da regimi di reperibilità".

5. All'[articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66](#), dopo le parole "di cui all'articolo 7.", sono aggiunte le parole "Il suddetto periodo di riposo come media in un periodo non superiore a 14 giorni".

6. La [lettera a\) dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66](#) è sostituita dalla seguente: "a) attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore è assegnato a una squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale".

7. Il [comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66](#) è sostituito dal seguente: "1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate nei contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Per il settore privato, in assenza di specifici contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".

8. Il [comma 3, dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66](#) è sostituito dal seguente: "3. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, comma 1, e dall'articolo 10, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore, per ciascun periodo di riferimento di cui al comma 3 o 4, a cui si riferisca la violazione".

9. Il [comma 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66](#) è sostituito dal seguente: "4. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da 25 euro a 100 euro in relazione ad ogni singolo lavoratore e ad ogni singolo periodo di 24 ore".

10. Il [comma 6 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66](#) è sostituito dal seguente: "6. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da 25 a 154 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di tre giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta".

11. All'[articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#) le parole: "ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento del limite di riposo giornaliero e settimanale di cui agli [articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66](#), e successive modificazioni, considerando le specifiche gravità del rischio di infortunio," sono soppresse.

12. All'[articolo 14, comma 4, lettera b\), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#) le parole: "di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento del limite di riposo giornaliero e settimanale, di cui al [decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66](#), o" sono soppresse.

13.

((COMMA ABROGATO DALLA [L. 30 OTTOBRE 2014, N. 161](#)))

14. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli [articoli 4, comma 5, 12, comma 2, e l'articolo 18-bis, comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66](#).

Art. 42

Accesso agli elenchi dei contribuenti

1. Nel rispetto del

((codice di cui al))

[decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#), al fine di attuare il principio di trasparenza nell'ambito dei rapporti fiscali in coerenza con la disciplina prevalente negli elenchi di cui all'[articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 6 è sostituito dal seguente: "Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati. È ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui alla [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), e successive modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonché da specifiche disposizioni di legge. Per l'accesso ai tributi speciali di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648](#)";

2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-bis.

((Fuori dei casi previsti dal comma 6))

, la comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in relazione alle finalità economiche del contravventore";

b) all'[articolo 66-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo periodo del secondo comma le parole "e pubblicano" sono soppresse;

2) il secondo periodo del secondo comma è sostituito dal seguente: "Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo, è ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli [articoli 22 e seguenti nella legge 7 agosto 1990, n. 241](#), e successive modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonché da specifiche disposizioni di legge".

legge. Per l'accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648](#);

3) al quarto comma la parola "pubblicano" è sostituita dalle seguenti: "formano, per le finalità di cui al secondo comma";

4) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: "

((Fuori dei casi previsti dai commi precedenti))

, la comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, è punita con amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in re economiche del contravventore."

((

1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, relativamente agli elenchi, anche già pubblicati, concernenti i periodi d'imposta successivi a quello in corso e comunque fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, la consultazione degli elenchi previsti dagli [articoli 66-bis, commi secondo e terzo, del decreto Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e [69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), come da ultimo modificati dal comma 1 dell'articolo, può essere effettuata anche mediante l'utilizzo delle reti di comunicazione elettronica come definite dall'[articolo 4, comma 2, lettera c\) del codice in materia di dati personali](#), di cui al [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#).

))

Art. 43

Semplificazione degli strumenti di attrazione

degli investimenti e di sviluppo d'impresa

1. Per favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese e per il riferimento alle aree del Mezzogiorno, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità di concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali. Con tale decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

((, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca e acquacoltura,))

e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è convocata una Conferenza di Stato particolare a:

a) individuare le attività, le iniziative, le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la natura delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione;

b) affidare, con le modalità stabilite da apposita convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. le funzioni relative all'intervento di cui al presente articolo, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed alla approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula del contratto di ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione, alla partecipazione al finanziamento

((delle eventuali opere))

infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato;

c) stabilire le modalità di cooperazione con le Regioni e gli enti locali interessati, ai fini della gestione dell'intervento di cui al presente articolo, con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione

((delle eventuali opere))

infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato;

d) disciplinare una procedura accelerata che preveda la possibilità per l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. di chiedere allo sviluppo economico l'indizione di conferenze di servizi ai sensi dell'[articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241](#).

Alla conferenza partecipano tutti i soggetti competenti all'adozione dei provvedimenti necessari per l'avvio dell'investimento privato ed alla programmazione del progetto di opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento stesso, la predetta Agenzia nonché, senza diritto di voto, il soggetto che ha presentato l'istanza per l'agevolazione. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui all'articolo 14-ter, comma 3, della citata [legge n. 241 del 1990](#), il Ministro dello sviluppo economico adotta, in conformità alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi, un provvedimento di approvazione del progetto esecutivo che sostituisce, salvo che la normativa comunitaria non disponga diversamente, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato necessari per l'investimento agevolato e di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza;

e) le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, nei limiti dei massimali previsti dalla normativa comunitaria, con benefici fiscali.

2. Il Ministero dello sviluppo economico definisce, con apposite direttive, gli indirizzi operativi per la gestione dell'intervento di cui al presente articolo, vigila sull'effettuazione delle attività affidate all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. ai sensi del decreto di cui al comma 1, effettua verifiche, anche a carattere preventivo, sull'attuazione degli interventi finanziati e sui risultati conseguiti per effetto degli investimenti realizzati.

3. Le agevolazioni finanziarie e gli interventi complementari e funzionali di cui al comma 1 possono essere finanziati con le disponibilità assegnate ad apposito Fondo di Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, dove affluiscono le risorse ordinarie disponibili a legislazione vigente già assegnate al Ministero dello sviluppo economico per la attuazione di Piani pluriennali di intervento e del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'[articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), nell'ambito del programma strategico nazionale 2007-2013 ed in coerenza con le priorità ivi individuate. Con apposito decreto del

((Ministero dello sviluppo economico,))

di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data

((di entrata in vigore del presente decreto))

, viene effettuata una ricognizione delle risorse di cui al presente comma per individuare la dotazione del Fondo.

4. Per l'utilizzo del Fondo di cui al

((comma 3))

, il

((Ministero dello sviluppo economico))

si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti

((e lo sviluppo d'impresa SpA))

5. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, non possono essere più presentate domande per l'accesso alle agevolazioni e agli incentivi concessi con le previsioni in materia di contratti di programma, di cui all'[articolo 2, comma 203, lettera e\), della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#), ivi compresi i contratti di localizzazione di cui all'[delibere CIPE 19 dicembre 2002, n. 130](#), e del [9 maggio 2003, n. 16](#). Alle domande presentate entro la data di cui al periodo precedente si applica la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto))

, fatta salva la possibilità per l'interessato di chiedere che la domanda sia valutata ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente articolo.

6. Sono abrogate le disposizioni dell'[articolo 1, commi 215, 216, 217, 218 e 221, della legge 30 dicembre 2004, n. 311](#), e dell'[articolo 6, commi 12, 13, 14 e 14-bis, della legge 14 marzo 2005, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 maggio 2005, n. 80](#).

Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, è abrogato l'articolo 1, comma 13, del citato [decreto-legge n. 35 del 2005](#).

7. Per gli interventi di cui al presente articolo effettuati direttamente dall'Agenzia ((nazionale))

per l'attrazione degli investimenti ((e lo sviluppo d'impresa Spa))

, si può provvedere, previa definizione nella convenzione di cui al comma 1, lettera b), a valere sulle risorse finanziarie, disponibili presso l'Agenzia medesima, ferri modalità di utilizzo già previste dalla normativa vigente per le disponibilità giacenti sui conti di tesoreria intestati all'Agenzia.

((

7-bis. Il termine di cui all'[articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2009.

))

Art. 44

Semplificazione e riordino delle procedure

di erogazione dei contributi all'editoria

1. Con regolamento di delegificazione ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito anche il Ministro per la semplificazione normativa, sono emanate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e tenute complessivamente stanziate nel bilancio dello Stato per il settore dell'editoria, che costituiscono limite massimo di spesa, misure di semplificazione e riordino dell'erogazione dei contributi all'editoria di cui alla [legge 7 agosto 1990, n. 250](#), e successive modificazioni, e alla [legge 7 marzo 2001, n. 62](#), nonché di ogni altra disposizione regolamentare ad esse connessa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione della documentazione necessaria per accedere al contributo e dei criteri di calcolo dello stesso, assicurando comunque la prova dell'effettiva disponibilità in vendita della testata, nonché l'adeguata valorizzazione dell'occupazione professionale;

b) semplificazione delle fasi del procedimento di erogazione, che garantisca, anche attraverso il ricorso a procedure informatizzate, che il contributo sia effettivamente erogato non oltre l'anno successivo a quello di riferimento;

b-bis) mantenimento del diritto all'intero contributo previsto dalla [legge 7 agosto 1990, n. 250](#) e dalla [legge 14 agosto 1991, n. 278](#), anche in presenza di ripartizioni, e di altri aventi diritto, per le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di interesse generale ai sensi della [legge 7 agosto 1990, n. 250](#).

((

1-bis. Fermi restando gli stanziamenti complessivi, che costituiscono tetto di spesa ai sensi del comma 1, le erogazioni sono destinate prioritariamente ai contributi residui disponibili, alle altre tipologie di agevolazioni, da ricondurre nel limite delle stesse disponibilità.

1-ter. Lo schema del regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profitti finanziari.

))

Art. 45

Soppressione del Servizio consultivo ed ispettivo tributario e della Commissione tecnica per la finanza pubblica

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Servizio consultivo ed ispettivo tributario è soppresso e, dalla medesima data, le relative funzioni sono attribuite al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ed il relativo personale amministrativo è restituito alle amministrazioni di appartenenza o al Ministero dell'economia e delle finanze, assegnato al Dipartimento delle finanze di tale Ministero.

((42))

((68))

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, sono o restano abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle di cui al medesimo comma 1 e, in particolare:

a) gli [articoli 9, 10, 11, 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146](#), e successive modificazioni;

b) l'articolo 22 del regolamento emanato con [decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107](#);

c) gli articoli 2, comma 1, lettera d), e 3, comma 1, lettere d) ed e), limitatamente al primo periodo, del [decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173](#);

d) gli articoli 4, comma 1, lettera c), e 18 del regolamento emanato con [decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43](#);

e) gli articoli da 14 a 29 del regolamento emanato con [decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287](#), e successive modificazioni.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'organismo previsto dall'[articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), è soppresso. Conseguentemente, sono abrogati i commi 477, 478 e 479 del medesimo articolo. Le risorse rivenienti dall'abrogazione del comma 477 sono iscritte in un apposito capitolo di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le variazioni degli assetti organizzativi conseguenti alla soppressione del predetto organismo e si provvede anche con riferimento al relativo personale, tenuto conto delle attività di cui al comma 480 del presente articolo.

AGGIORNAMENTO (42)

Il [D.L. 5 agosto 2010, n. 125](#), convertito con modificazioni dalla [L. 1 ottobre 2010, n. 163](#), ha disposto (con l'art. 2, comma 1-ter) che "L'[articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), si interpreta nel senso che l'incarico onorario di esperto del servizio consultivo tributario si intende in ogni caso cessato ad ogni effetto, sia giuridico sia economico, a decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta disposizione".

AGGIORNAMENTO (68)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 27 giugno 2013, n. 160 (in G.U. 1a s.s. 3/7/2013, n. 27), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del [del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125](#) (che modifica il comma 1 del presente articolo).

Capo VIII

Piano industriale

della pubblica amministrazione

Art. 46

Riduzione delle collaborazioni e consulenze

nella pubblica amministrazione

1. Il [comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), come modificato dal [decreto legge 4 luglio 2006, n. 233](#), convertito

((, con modificazioni,))

dalla [legge 4 agosto 2006, n. 248](#), e da ultimo dall'[articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), è così sostituito: "6. Per esigenze cui non possono essere soddisfatte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e di natura specialistica e di esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da precetti, da ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è vietato amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'[articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168](#) (convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2004, n. 191](#), è soppresso)

":

2. L'[articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#) è così sostituito: "Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'[articolo 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#)".

3. L'[articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#) è così sostituito: "Con il regolamento di cui all'[articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa per gli incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo (degli enti territoriali)

":

Art. 46-bis

((Revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali))

((

1. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni e di pervenire a riduzioni di spesa, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disposta una razionalizzazione e progressiva riduzione delle aspettative e dei permessi sindacali. Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni a autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo ed al secondo periodo non si applica agli enti territoriali di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi del secondo periodo sono rivenienti ad apposito fondo di parte corrente. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'interno e dell'economia, le risorse del fondo sono destinate al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nell'articolo 67, comma 5, ovvero delle amministrazioni indicate dall'applicazione dell'articolo 67, comma 2.

))

Art. 47

Controlli su incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

1. Dopo il comma 16 dell'articolo 53 del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165 è aggiunto il seguente: "16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, può disporre verifiche della disciplina delle incompatibilità di cui al presente articolo e di cui all'[articolo 1, comma 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#), per il tramite dell'Ispettorato della funzione pubblica. A tale scopo quest'ultimo stipula apposite convenzioni coi servizi ispettivi delle diverse amministrazioni, avvalendosi, altresì, della Guardia di Finanza e del Ministero dell'economia e delle finanze al fine dell'accertamento della violazione di cui al comma 9".

Art. 48

Risparmio energetico

1. Le pubbliche amministrazioni

((centrali))

di cui all'[articolo 1, comma 1, lettera z\), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#) sono tenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e di relativa energia elettrica mediante le convenzioni Consip o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati dalla Consip.

2. Le altre pubbliche amministrazioni adottano misure di contenimento delle spese di cui al comma 1 in modo da ottenere risparmi equivalenti.

Art. 49

Lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni

1. L'[articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) è sostituito dal seguente:

"36. (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). - 1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente lavoratori subordinati a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.

2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego previste dal [codice civile](#) e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti.

Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti di lavoro, in applicazione di quanto previsto dal [decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 308, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 1994, n. 170, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#) per quanto riguarda la somministrazione di lavoro, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione delle disposizioni con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direzionali.

3. Al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive procedure, rispettano i principi di imparzialità e trasparenza, e non ricorrono all'utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio.

4. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle Dipartimenti della Ragioneria generale dello Stato le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.

Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto nella valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'[articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286](#)."

Capo IX

Giustizia

Art. 50

Cancellazione della causa dal ruolo

1. Il [primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile](#) è sostituito dal seguente:

"Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo."

Art. 51

Comunicazioni e notificazioni per via telematica

1.

((COMMA ABROGATO DAL [D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221](#)))

.

2.

((COMMA ABROGATO DAL [D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221](#)))

.

3.

((COMMA ABROGATO DAL [D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221](#)))

.

4.

((COMMA ABROGATO DAL [D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221](#)))

.

5. All'[articolo 16 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 gennaio 1934, n. 36](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"Nell'albo è indicato l'indirizzo elettronico attribuito a ciascun professionista dal punto di accesso ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123](#)";

b) il quarto comma è sostituito dal seguente: "A decorrere dalla data fissata dal Ministro della giustizia con decreto emesso sentiti i Consigli dell'Ordine, gli albi richiama i comunicati per via telematica, a cura del Consiglio, al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici nel processo civile".

Art. 52

Misure urgenti per il contenimento delle spese di giustizia

1.

((Alla parte VII, titolo II, del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115](#), dopo l'art. 227, è aggiunto il seguente capo:

"Capo VI-bis"))

Riscossione mediante ruolo

articolo 227-bis (L) (Quantificazione dell'importo dovuto). - 1.

Per la quantificazione dell'importo si applica la disposizione di cui all'articolo 211.

articolo 227-ter (L) (Riscossione a mezzo ruolo). 1. Entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo, l'ufficio di riscossione provvede al ruolo.

2. L'agente della riscossione notifica al debitore una comunicazione con l'intimazione a pagare l'importo dovuto nel termine di un mese e contestuale cartella di pagamento contenente l'intimazione ad adempiere entro il termine di giorni venti successivi alla scadenza del termine di cui alla comunicazione con l'avvertenza che in mancanza di pagamento si procede all'esecuzione forzata.

3. Se il ruolo è ripartito in più rate, l'intimazione ad adempiere contenuta nella cartella di pagamento produce effetti relativamente a tutte le rate."

Art. 53

Razionalizzazione del processo del lavoro

1. Nel [secondo comma dell'articolo 421 del Codice di Procedura Civile](#) le parole "dell'articolo precedente" sono sostituite dalle parole "dell'articolo 420".

2. Il [primo comma dell'articolo 429 del Codice di Procedura Civile](#) è sostituito dal seguente: "Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza".

Art. 54

Accelerazione del processo amministrativo

1. All'[articolo 9, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205](#), le parole "dieci anni" sono sostituite con le seguenti: "cinque anni".

2. La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'[articolo 11, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89](#), non è stata presentata l'istanza di prelievo di cui all'[articolo 71, comma 2, del codice del processo amministrativo](#), né con riguardo alla sua presentazione". (85)

((108))

3. Alla [legge 27 aprile 1982, n. 186](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, secondo comma, le parole: "le prime tre con funzioni consultive e le altre con funzioni giurisdizionali" sono sostituite dalle parole: "con funzioni consultive e le altre con funzioni giurisdizionali, oltre alla sezione normativa istituita dall'[articolo 17, comma 28, della legge 15 maggio 1997, n. 127](#)";
- b) all'articolo 1, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: "Il Presidente del Consiglio di Stato, con proprio provvedimento, all'inizio di ogni anno, sentito il Consiglio di Stato, individua le sezioni che svolgono funzioni giurisdizionali e consultive, determina le rispettive materie di competenza e la composizione, nonché la composizione della Commissione Plenaria ai sensi dell'articolo 5, primo comma.";
- c) LETTERA ABROGATA DAL [D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104](#);
- d) LETTERA ABROGATA DAL [D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104](#).

AGGIORNAMENTO (85)

La [L. 24 marzo 2001, n. 89](#), come modificata dalla [L. 28 dicembre 2015, n. 208](#), ha disposto (con l'art. 6, comma 2-ter) che "Il [comma 2 dell'articolo 54 del decreto legislativo 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), come modificato dall'articolo 3, comma 23, dell'allegato 4 al [decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104](#), applica solo nei processi amministrativi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis".

AGGIORNAMENTO (108)

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 febbraio - 6 marzo 2019, n. 34 (in G.U. 1ª s.s. 13/03/2019, n. 11), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'[art. 54, comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104](#) (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), come modificato dall'art. 3, comma 23, dell'Allegato 4 al [decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104](#) dell'[articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69](#), recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo) e dall'[art. 1, comma 3, lettera a\), numero 15 del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195](#) (Disposizioni correttive ed integrative al [decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104](#), recante [codice del processo amministrativo](#) dell'[articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69](#))".

Art. 55

Accelerazione del contenzioso tributario

1. Relativamente ai soli processi pendenti, su ricorso degli uffici dell'Amministrazione finanziaria, innanzi alla Commissione tributaria centrale alla data di entrata in vigore del presente decreto (alla data di entrata in vigore del presente decreto)

, i predetti uffici depositano presso la competente segreteria, entro sei mesi

(dalla data di entrata in vigore del presente decreto)

, apposita dichiarazione di persistenza del loro interesse alla definizione del giudizio. In assenza di tale dichiarazione i relativi processi si estinguono di diritto e le parti restano a carico della parte che le ha sopportate.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore

(del presente decreto)

non si fa luogo alla nomina di nuovi giudici della Commissione tributaria centrale e le sezioni della stessa, ove occorrente, sono integrate esclusivamente con i componenti delle commissioni tributarie regionali presso le quali le predette sezioni hanno sede.

Art. 56

Disposizioni transitorie

1. Gli [articoli 181 e 429 del codice di procedura civile](#), come modificati dal presente decreto-legge, si applicano ai giudizi instaurati (dalla data della sua entrata in vigore)

Capo X

Privatizzazioni

Art. 57

((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.L. 25 SETTEMBRE 2009, N. 135](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 20 NOVEMBRE 2009, N. 166](#)))

Art. 58

Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali

((

1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione pubblica, i predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione o di alienazione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica della predetta deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche dei predetti immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'[articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47](#), anche disciplinando le procedure semplificate per la relazione delle Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di pianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovra comunali. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il [comma 2 dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1985, n. 47](#). Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al [paragrafo 3 dell'articolo 3 della direttiva 2001/4](#)

[dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica))

3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti producono gli effetti previsti dall'[articolo 2644 del codice civile](#), nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.

4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.

6. La procedura prevista dall'[articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351](#), convertito con modificazioni dalla [legge 23 novembre 2001 n. 410](#), per i beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'articolo 3-bis del citato [decreto-legge n. 351 del 2001](#) si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa è rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell'articolo [decreto-legge n. 351 del 2001](#) sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.

7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico di strumenti competitivi, anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di cui alla [legge 24 dicembre 1993, n. 560](#).

8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli [articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351](#), convertito con modificazioni dalla [legge 23 novembre 2001, n. 410](#).

9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei [commi 1 e 2 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351](#), convertito con modificazioni dalla [legge 23 novembre 2001 n. 410](#).

9-bis. In caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma 1, la destinazione funzionale prevista dal piano di valorizzazione, se in variante rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, può essere conseguita mediante il procedimento di cui all'[articolo 18 del decreto-legge 23 settembre 2001, n. 351](#), e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio stabilito dall'apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica dei conferimenti.

AGGIORNAMENTO (29)

La Corte Costituzionale con sentenza del 16 - 30 dicembre 2009, n. 340 (in G.U. 1a s.s. 7/1/2010, n. 1) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'[art. 58, comma 1, della legge 25 giugno 2008, n. 112](#) (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), esclusa la proposizione iniziale: "L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente destinazione urbanistica come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica"".

Art. 59

Finmeccanica S.p.a.

1. In caso di delibera di aumenti di capitale nel corso del corrente esercizio, da parte della società Finmeccanica S.p.a., finalizzati ad iniziative strategiche di sviluppo dell'economia e delle finanze è autorizzato a sottoscrivere azioni di nuova emissione della stessa società per un importo massimo di 250 milioni di euro, attraverso l'uso della quota dei diritti di opzione spettanti allo Stato, mediante utilizzo delle risorse derivanti, almeno per pari importo, dalla distribuzione di riserve disponibili da parte dello Stato e che vengono versate su apposita contabilità speciale per le finalità del presente articolo.

((In ogni caso, la quota percentuale del capitale sociale detenuta dallo Stato non può risultare inferiore al 30 per cento))

Titolo III

STABILIZZAZIONE

DELLA FINANZA PUBBLICA

Capo I

Bilancio dello stato

Art. 60

Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica

1. Per il triennio 2009-2011 le dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, sono ridotte per gli importi indicati nell'elaborazione separata indicazione della componente relativa a competenze predeterminate per legge.

2. Dalle riduzioni di cui al comma 1 sono escluse le dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per le misure correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le Regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; alle dotazioni delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché dei parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali.

3. Fermo quanto previsto in materia di flessibilità con la legge annuale di bilancio, in via sperimentale, limitatamente agli esercizi finanziari 2009 e 2010, nella legge finanziaria 2009, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e dell'obiettivo di pervenire ad un consolidamento per missioni e per programmi di ciascuno stato, possono essere rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese per il pagamento differito. Le rimodulazioni tra spese di funzionamento e spese per interventi sono consentite nel limite del 10 per cento delle risorse stanziati per gli esercizi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. In apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni legislative e i relativi importi da utilizzare per ciascun programma.

4. Ciascun Ministro prospetta le ragioni della riconfigurazione delle autorizzazioni di spesa di propria competenza nonché i criteri per il miglioramento dell'economia e delle finanze per la individuazione di indicatori di risultato relativamente alla gestione di ciascun programma nelle relazioni al Parlamento di cui al [comma 68 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007](#). Il termine di cui al citato [comma 68 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007](#) è differito, per l'anno 2008, al 30 settembre 2008.

5. Le rimodulazioni di spesa tra i programmi di ciascun Ministero di cui al comma 3 possono essere proposte nel disegno di legge di assestamento e negli altri progetti di legge, e successive modificazioni. In tal caso, dopo la presentazione al Parlamento dei relativi disegni di legge, le rimodulazioni possono essere comunque attuate, limitatamente all'esercizio finanziario 2009, in via provvisoria ed in misura tale da non pregiudicare il conseguimento delle finalità delle norme sostanziali e comunque non superiore al 10 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziati dalla medesima legge, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro competente. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine, le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate nei pareri finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, che devono essere espressi entro dieci giorni. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2, comma 4-quinquies, della citata [legge n. 468 del 1978](#).

[decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279](#), e successive modificazioni, nel caso si tratti di dotazioni finanziarie direttamente determinate da disposizioni di legge, Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario sono vincolanti. I decreti di cui al secondo periodo perdono efficacia fin dall'inizio qualora il parlamento corrispondente variazione in sede di esame del disegno di legge di assestamento o degli altri provvedimenti di cui all'[articolo 17 della legge n. 468 del 1978](#). Le r con il disegno di legge di assestamento o con gli altri provvedimenti adottabili ai sensi dell'[articolo 17 della legge n. 468 del 1978](#) o con i decreti ministeriali si riferiscono esclusivamente all'esercizio in corso.

6. Il [comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 luglio 2008, n. 126](#), è abrogato.

7. Ai fini di assicurare il rispetto effettivo dei parametri imposti in sede internazionale e del patto di stabilità e crescita, nel definire la copertura finanziaria dei programmi qualora siano prevedibili specifici e rilevanti effetti sugli andamenti tendenziali del fabbisogno del settore pubblico e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle amministrazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce i relativi elementi di valutazione nella relazione tecnica di cui all'[articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978](#) e, in caso di specifico riferimento agli effetti che le innovazioni hanno sugli andamenti tendenziali, o con apposita nota scritta negli altri casi. Entro il 31 gennaio 2009, il Ministero delle finanze presenta al Parlamento, ai fini dell'adozione di atti di indirizzo da parte delle competenti Commissioni parlamentari, una relazione contenente informazioni e metodologie per la valutazione degli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni in ciascun settore di attività.

8. Il fondo di cui all'[articolo 5 comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93](#), è integrato di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa. L'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 luglio 2008, n. 126](#), come rideterminata ai sensi del presente comma, è ridotta dell'importo di 6 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010.

8-bis. COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66](#).

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2008, della dotazione del fondo di cui all'[articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 luglio 2008, n. 126](#).

8-quater. All'[articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225](#), dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Al fine del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, la situazione analitica dei crediti e dei debiti derivanti dalle operazioni poste in essere dai Commissari di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in sostituzione di altri soggetti, deve essere rendicontata annualmente, nonché al termine della gestione, e trasmessa entro il 31 gennaio di ciascun anno al Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e all'ISTAT per la valutazione degli effetti sulla finanza pubblica. Per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica la sanzione prevista dall'[articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827](#), e successive modificazioni.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. Per l'anno 2009 non si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 1, commi 507 e 508, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#) e la quota resa indisponibile per effetto del citato comma 507, è portata in riduzione delle relative dotazioni di bilancio.

11. L'autorizzazione di spesa di cui alla [legge 3 gennaio 1981, n. 7](#) e alla [legge 26 febbraio 1987, n. 49](#) relativa all'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, è autorizzata per un importo di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009.

12. COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66](#).

13. All'articolo 1, comma 21, primo periodo, della [legge 23 dicembre 2005, n. 266](#) le parole "a singoli capitoli," sono sostituite dalle seguenti: "ai singoli programmi di spesa".

14. Fermo quanto previsto dall'[articolo 1, comma 21 della legge 23 dicembre 2005, n. 266](#), ai fini del controllo e monitoraggio della spesa pubblica, la mancata osservanza del funzionario responsabile dell'andamento della stessa in maniera tale da rischiare di non garantire il rispetto delle originarie previsioni di spesa costituisce evento di responsabilità disciplinare. Ai fini della responsabilità contabile, il funzionario responsabile risponde del danno derivante dal mancato rispetto dei limiti delle dotazioni originariamente previsti, anche a causa della mancata tempestiva adozione dei provvedimenti necessari ad evitare efficacemente tale esito, nonché delle misure adottate per ridurre la spesa entro i predetti limiti.

15.

((COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 16 MARZO 2018, N. 29](#)))

15-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 15, il Ministero degli affari esteri, per le spese connesse al funzionamento e alla sicurezza delle rappresentanze consolari nonché agli interventi di emergenza per la tutela dei cittadini italiani all'estero, può assumere impegni superiori a quanto previsto dal predetto comma, con il limite complessivo annuo anche a valere sulle altre unità previsionali di base del bilancio del medesimo Ministero.

Art. 61

(Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica)

1. A decorrere dall'anno 2009 la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, individuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del [comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311](#), con esclusione delle Autorità indipendenti, degli organismi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

((122))

2. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, riducendo ulteriormente la spesa per studi e consulenze, all'articolo 1, comma 9, della legge n. 468 del 1978, convertita, con modificazioni, dalla [legge 24 luglio 2008, n. 126](#), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 40 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "al 30 per cento";

b) in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Nel limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo deve rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza di dipendenti pubblici".

((122))

3. Le disposizioni introdotte dal comma 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.

4. All'[articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro il 31 dicembre 2009 il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto la nomina di collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza".

5. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del [comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311](#), non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalità.

La disposizione del presente comma non si applica alle spese per convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca.

((122))

6. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del [comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311](#), non possono effettuare spese per sponsorizzazioni per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per la medesima finalità.

7. Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del [articolo 1, comma 507 e 508, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), sono autorizzate a ricorrere, per l'anno 2009, ad una quota del 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per la medesima finalità.

della [legge 30 dicembre 2004, n. 311](#), si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblici sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 2, 5 e 6. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, o dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa.

7-bis. COMMA ABROGATO DALLA [L. 4 NOVEMBRE 2010, N. 183](#).

8. COMMA ABROGATO DAL [D.L. 23 OTTOBRE 2008, N. 162](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 22 DICEMBRE 2008, N. 201](#).

9. Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad appalto del bilancio dello Stato; il predetto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato, ove esistenti; la medesima disposizione si applica al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai corrispettivi relativi ai procedimenti arbitrali ed ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), e successive modificazioni, sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante a fine 2008 per gli enti indicati nel medesimo articolo 82 che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità. Sino al 2011 è sospesa la possibilità di incrementare il compenso di cui al comma 10 dell'articolo 82 del citato testo unico di cui al [decreto legislativo n. 267 del 2000](#).

11. I contributi ordinari attribuiti dal Ministero dell'interno a favore degli enti locali sono ridotti a decorrere dall'anno 2009 di un importo pari a 200 milioni di euro annui per le province.

12. All'[articolo 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, le parole: "all'80 per cento" e le parole: "al 70 per cento" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "al 70 per cento" ed "al 60 per cento";

b) nel secondo periodo, le parole: "e in misura ragionevole e proporzionata" sono sostituite dalle seguenti: "e in misura comunque non superiore al doppio del corrispettivo onnicomprensivo di cui al primo periodo";

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell'[articolo 2359 del codice civile](#) indicate nel primo periodo del presente comma".

13. Le disposizioni di cui al comma 12 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.

14. A decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi i trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari, e ai direttori ed i compensi spettanti ai componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie, degli istituti di ricerca a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici sono rideterminati con una riduzione del 20 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008.

15. Fermo quanto previsto dal comma 14, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano agli enti previdenziali privatizzati.

16. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le regioni, entro il 31 dicembre 2008, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la copertura degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dell'ammontare dei compensi e delle indennità dei componenti rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla fusione delle società partecipate, al ridimensionamento delle strutture organizzative, all'adozione di misure analoghe a quelle previste nel presente articolo. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento dell'attività amministrativa pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma, rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, concorrono alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19.

17. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate a favore degli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi del primo periodo del presente comma ad un apposito fondo di parte corrente. La dotazione finanziaria del fondo è stabilita in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009; la predetta dotazione è destinata a coprire le somme riassegnate ai sensi del periodo precedente. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze una quota del fondo di cui al terzo periodo può essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, inclusa la spesa per il personale in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente ai sensi e nei limiti di cui al comma 22; un'ulteriore quota può essere destinata al finanziamento dell'attività integrativa delle amministrazioni indicate nell'articolo 67, comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate dall'applicazione dell'articolo 67, comma 2. Le somme destinate alla tutela della sicurezza pubblica sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra le unità previsionali di base. La quota del fondo eccedente la dotazione di 200 milioni di euro non destinate alle predette finalità entro il 31 dicembre di ogni anno costituisce economia di bilancio (122)

18. Per l'anno 2009 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per la realizzazione, in attuazione delle convenzioni tra il Ministero dell'interno ed i comuni interessati, delle iniziative urgenti occorrenti per il potenziamento della sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma.

19. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui al comma 796, lettera p), primo periodo, della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), è abolita. Resta fermo quanto previsto dal comma 21 del presente articolo. (50)

20. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19:

a) il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 79, comma 1, del presente decreto, è incrementato di 100 milioni di euro su base annua per gli anni 2009, 2010 e 2011;

b) le regioni:

1) destinano, ciascuna al proprio servizio sanitario regionale, le risorse provenienti dalle disposizioni di cui ai commi 14 e 16;

2) adottano ulteriori misure di incremento dell'efficienza e di razionalizzazione della spesa, dirette a realizzare la parte residuale della copertura degli oneri derivanti dal comma 19.

21. Le regioni, comunque, in luogo della completa adozione delle misure di cui ai commi 14 e 16 ed al numero 2) della lettera b) del comma 20 possono decidere di adottare, in via integrale o ridotta, la quota di partecipazione abolita ai sensi del comma 19, ovvero altre forme di partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria di effetto finanziario, di cui al comma 20, lettera b) e al primo periodo del presente comma, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, comunica alle regioni, entro il 30 settembre 2008, l'importo che ciascuna di esse deve garantire ai fini dell'equivalenza finanziaria.

22. Per l'anno 2009, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, il Corpo dei vigili del fuoco, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo di polizia forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, a valere, quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2009 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, sulle risorse di cui al comma 17, e quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse di cui all'articolo 60, comma 8. Tali risorse sono destinate prioritariamente al reclutamento di personale proveniente dalle Forze armate e dalle predette risorse si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2009, secondo le modalità di cui all'[articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), e successive modificazioni.

23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla [legge 31 maggio 1965, n. 575](#), e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al [decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#), affluiscono ad un unico fondo.

Allo stesso fondo affluiscono altresì i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla [legge 31 maggio 1965, n. 575](#), e successive modificazioni, nonché alla [legge 27 dicembre 1956, n. 1423](#), e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni di cui al [decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#), e successive modificazioni. Per la gestione delle predette risorse può essere utilizzata la società di cui all'[articolo 24 dicembre 2007, n. 244](#). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono disposte le disposizioni di attuazione del presente comma.

24. COMMA ABROGATO DAL [D.L. 23 OTTOBRE 2008, N. 162](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 22 DICEMBRE 2008, N. 201](#).

25. Sono abrogati i [commi 102, 103 e 104 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#).

26. All'articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](#), sono inserite le seguenti parole:

"beni mobili" sono inserite le seguenti: "compresi quelli".

27. Dopo il [comma 345 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266](#), è inserito il seguente:

"345-bis. Quota parte del fondo di cui al comma 345, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è destinata al finanziamento della carta accademica di cui all'[articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), finalizzata all'acquisto di beni e servizi a favore dei cittadini residenti che versano in condizione di maggior difficoltà economica".

AGGIORNAMENTO (25)

La [L. 23 dicembre 2009, n. 191](#), ha disposto (con l'art. 2, comma 65) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 61, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), è ridotta di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010".

AGGIORNAMENTO (30)

La Corte Costituzionale con sentenza del 16 - 30 dicembre 2009, n. 341 (in G.U. 1a s.s. 7/1/2010, n. 1) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'[art. 61, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#) (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), nella parte in cui si applica all'Università della Valle d'Aosta" e "l'illegittimità costituzionale dell'[articolo 112 del decreto-legge n. 112 del 2008](#), nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano".

AGGIORNAMENTO (27)

Il [D.L. 30 dicembre 2009, n. 194](#), convertito con modificazioni dalla [L. 26 febbraio 2010, n. 25](#), ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che:

"Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'[articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), è prorogato al 31 maggio 2010".

AGGIORNAMENTO (50)

Il [D.L. 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito con modificazioni dalla [L. 15 luglio 2011, n. 111](#), ha disposto (con l'art. 17, comma 6) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 1, comma 796, lettere p\) e p-bis\), della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), e cessano le disposizioni di cui all'[articolo 61, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#)".

AGGIORNAMENTO (122)

La Corte Costituzionale con sentenza 14 settembre - 14 ottobre 2022, n. 210, (in G.U. 1ª s.s. 19/10/2022, n. 42), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'[articolo 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#) (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, in [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), nella parte in cui prevede, limitatamente alla sua applicazione alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste siano versate annualmente al capitolo di entrata del bilancio dello Stato".

Art. 62

(Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali)

1. Le norme del presente articolo costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica e hanno il fine di assicurare la tutela dell'unità e dell'integrità della Repubblica ai sensi degli articoli 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, 119, secondo comma, e 120 della Costituzione. Le disposizioni del presente articolo sono applicate altresì alle norme di applicazione necessaria.

2. Alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali

((di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#)),)

è fatto divieto di emettere titoli obbligazionari o altre passività che prevedano il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza

((, nonché titoli obbligazionari o altre passività in valuta estera))

. Per tali enti, la durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una passività esistente, non può essere superiore a cinque anni. (17)

((3. Salvo quanto previsto ai successivi commi, agli enti di cui al comma 2 è fatto divieto di:

a) stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti dall'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#);

b) procedere alla rinegoziazione dei contratti derivati già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

c) stipulare contratti di finanziamento che includono componenti derivate))

((

3-bis. Dal divieto di cui al comma 3 sono esclusi:

a) le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati;

b) le riassegnazioni dei medesimi contratti a controparti diverse dalle originarie, nella forma di novazioni soggettive, senza che vengano modificati i termini e le condizioni dei contratti riassegnati;

c) la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto è riferito, esclusivamente nella forma di sostituzione di componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso fisso a variabile o viceversa e con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la passività originaria).

operazione di copertura;

d) il perfezionamento di contratti di finanziamento che includono l'acquisto di cap da parte dell'ente.

3-ter. Dal divieto di cui al comma 3 è esclusa la facoltà per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di eventuali clausole di anticipata, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo.

3-quater. Dal divieto di cui al comma 3 è esclusa altresì la facoltà per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di cui diverse dalla opzione cap di cui gli enti siano stati acquirenti, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo))

((4. Nei casi previsti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza delle caratteristiche del medesimo contratto, nonché delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento))

((5. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati o il contratto di finanziamento che include l'acquisto di cap da parte dell'ente, stipulato in violazione delle disposizioni del presente articolo o privo dell'attestazione di cui al comma 4, è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall'ente))

6.

((COMMA ABROGATO DALLA [L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147](#)))

.

7. Fermo restando quanto previsto in termini di comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'[articolo 41, commi 2-bis e 2-ter, della legge 28 dicembre 2001, n. 448](#)

dell'economia e delle finanze trasmette altresì mensilmente alla Corte dei conti copia della documentazione ricevuta in relazione ai contratti stipulati di cui al comma 8. Gli enti di cui al comma 2 allegano al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

9. All'articolo 3, comma 17, secondo periodo, della [legge 24 dicembre 2003, n. 350](#), dopo le parole: "cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche" seguiti: "nonché, sulla base dei criteri definiti in sede europea dall'Ufficio statistico delle Comunità europee (EUROSTAT), l'eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate".

10. Sono abrogati l'articolo 41, comma 2, primo periodo, della [legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché l'articolo 1, commi 381, 382, 383 e 384](#), della [legge 24 dicembre 2001, n. 448](#), sono abrogate dalla data di entrata in vigore

Le disposizioni relative all'utilizzo degli strumenti derivati da parte degli enti territoriali emanate in attuazione dell'articolo 41, comma 1, ultimo periodo, della [legge 24 dicembre 2001, n. 448](#), sono abrogate dalla data di entrata in vigore

((della legge di stabilità 2014))

.

11. Restano salve tutte le disposizioni in materia di indebitamento delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali che non siano in contrasto con le disposizioni del presente articolo.

AGGIORNAMENTO (17)

Il [D.L. 28 aprile 2009, n. 39](#), convertito con modificazioni dalla [L. 24 giugno 2009, n. 77](#), ha disposto che "In deroga a quanto previsto dall'[articolo 62, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), con riguardo alla durata massima di una singola operazione di indebitamento autorizzata in Abruzzo, la provincia di L'Aquila e gli altri comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto sono autorizzati a rinegoziare con la controparte attuale i precedenti contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. La durata di ogni singolo prestito può essere estesa per un periodo non superiore a cinque anni dalla data della rinegoziazione".

Art. 63

Esigenze prioritarie

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), è incrementata di euro 90 milioni per l'anno 2008, per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine è integrato l'apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

2. La disposizione di cui all'[articolo 1, comma 621, lettera a\), della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), non si applica limitatamente all'anno 2008.

3. In relazione alle necessità connesse alle spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche" di cui all'[articolo 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#) (legge finanziaria 2007), iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione è incrementato dell'importo di euro 10 milioni per l'anno 2008.

4. Per far fronte alle esigenze del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.a. è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2008. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definita la destinazione delle risorse.

5. Per far fronte alle obbligazioni già assunte per la realizzazione di interventi previsti nel contratto di programma 2003-2005 e in Accordi pregressi, a valere su risorse del bilancio dello Stato per gli anni 2002 e precedenti, la Società ANAS S.p.a. è autorizzata ad utilizzare, in via di anticipazione, le disponibilità giacenti sul conto di tesoreria n. 20060, con obbligo di restituzione entro il 31 dicembre 2008, previa presentazione di apposita ricognizione riguardante il fabbisogno correlato all'attuazione degli interventi per il corrente esercizio e per l'esercizio successivo.

6. L'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 19 luglio 1993, n. 148](#), per l'occupazione è incrementata di euro 700 milioni per l'anno 2009.

7. L'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328](#), relativa al Fondo da ripartire per le politiche sociali, come determinata dalla [legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), è integrata di 300 milioni di euro per l'anno 2009.

8. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è costituito un apposito fondo, con una dotazione finanziaria di euro 900 milioni per l'anno 2009

di euro per l'anno 2009

((e 500 milioni a decorrere dall'anno 2010))

, per il finanziamento, con appositi provvedimenti normativi, delle misure di proroga di agevolazioni fiscali riconosciute a legislazione vigente.

9. All'articolo 1, comma 282, secondo periodo, della [legge 30 dicembre 2004, n. 311](#), le parole "quadriennio 2005-2008" sono sostituite dalle seguenti: "periodo di durata triennale"

((

9-bis. Il contributo al Comitato italiano paraolimpico di cui all'[articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266](#), è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2008, 2009 e 2010.

))

10. Al fine di garantire le necessarie risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato occorrenti per i rinnovi contrattuali e gli adeguamenti retributivi del personale delle amministrazioni statali nonché per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 78, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'[articolo 10, comma 1, della legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#), è integrato dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2009 e di 2.340 milioni di euro per l'anno 2010

di euro

((per gli anni 2009 e 2010 e di 2.310 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Il predetto Fondo è altresì incrementato, a valere, per quanto attiene all'anno 2008, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2008, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2009, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2010, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2011, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2012, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2013, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2014, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2015, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2016, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2017, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2018, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2019, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2020, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2021, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2022, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2023, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2024, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2025, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2026, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2027, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2028, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2029, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2030, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2031, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2032, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2033, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2034, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2035, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2036, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2037, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2038, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2039, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2040, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2041, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2042, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2043, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2044, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2045, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2046, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2047, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2048, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2049, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2050, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2051, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2052, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2053, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2054, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2055, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2056, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2057, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2058, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2059, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2060, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2061, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2062, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2063, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2064, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2065, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2066, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2067, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2068, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2069, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2070, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2071, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2072, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2073, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2074, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2075, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2076, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2077, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2078, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2079, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2080, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2081, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2082, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2083, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2084, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2085, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2086, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2087, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2088, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2089, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2090, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2091, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2092, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2093, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2094, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2095, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2096, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2097, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2098, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2099, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2100, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2101, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2102, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2103, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2104, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2105, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2106, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2107, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2108, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2109, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2110, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2111, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2112, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2113, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2114, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2115, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2116, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2117, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2118, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2119, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2120, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2121, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2122, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2123, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2124, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2125, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2126, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2127, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2128, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2129, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2130, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2131, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2132, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2133, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2134, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2135, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2136, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2137, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2138, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2139, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2140, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2141, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2142, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2143, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2144, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2145, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2146, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2147, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2148, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2149, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2150, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2151, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2152, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2153, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2154, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2155, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2156, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2157, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2158, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2159, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2160, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2161, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2162, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2163, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2164, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2165, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2166, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2167, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2168, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2169, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2170, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2171, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2172, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2173, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2174, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2175, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2176, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2177, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2178, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2179, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2180, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2181, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2182, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2183, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2184, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2185, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2186, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2187, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2188, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2189, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2190, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2191, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2192, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2193, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2194, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2195, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2196, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2197, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2198, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2199, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2200, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2201, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2202, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2203, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2204, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2205, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2206, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2207, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2208, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2209, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2210, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2211, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2212, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2213, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2214, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2215, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2216, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2217, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2218, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2219, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2220, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2221, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2222, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2223, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2224, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2225, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2226, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2227, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2228, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2229, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2230, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2231, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2232, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2233, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2234, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2235, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2236, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2237, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2238, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2239, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2240, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2241, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2242, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2243, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2244, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2245, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2246, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2247, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2248, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2249, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2250, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2251, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2252, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2253, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2254, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2255, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2256, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2257, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2258, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2259, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2260, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2261, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2262, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2263, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2264, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2265, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2266, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2267, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2268, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2269, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2270, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2271, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2272, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2273, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2274, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2275, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2276, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2277, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2278, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2279, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2280, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2281, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2282, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2283, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2284, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2285, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2286, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2287, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2288, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2289, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2290, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2291, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2292, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2293, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2294, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2295, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2296, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2297, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2298, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2299, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2300, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2301, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2302, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2303, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2304, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2305, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2306, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2307, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2308, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2309, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2310, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2311, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2312, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2313, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2314, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2315, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2316, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2317, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2318, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2319, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2320, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2321, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2322, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2323, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2324, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2325, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2326, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2327, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2328, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2329, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2330, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2331, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2332, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2333, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2334, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2335, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2336, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2337, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2338, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2339, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2340, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2341, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2342, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2343, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2344, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2345, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2346, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2347, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2348, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2349, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2350, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2351, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2352, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2353, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2354, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2355, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2356, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2357, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2358, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2359, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2360, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2361, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2362, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2363, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2364, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2365, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2366, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2367, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2368, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2369, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2370, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2371, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2372, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2373, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2374, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2375, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2376, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2377, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2378, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2379, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2380, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2381, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2382, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2383, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2384, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2385, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2386, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2387, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2388, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2389, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2390, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2391, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2392, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2393, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2394, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2395, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2396, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2397, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2398, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2399, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2400, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2401, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2402, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2403, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2404, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2405, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2406, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2407, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2408, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2409, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2410, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2411, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2412, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2413, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2414, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2415, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2416, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2417, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2418, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2419, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2420, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2421, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2422, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2423, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2424, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2425, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2426, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2427, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2428, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2429, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2430, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2431, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2432, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2433, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2434, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2435, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2436, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2437, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2438, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2439, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2440, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2441, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2442, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2443, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2444, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2445, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2446, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2447, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2448, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2449, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2450, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2451, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2452, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2453, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2454, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2455, di euro 0,8 milioni di euro per l'anno 2456, di euro 0,8 milioni di euro per l

per l'anno 2009, 51,7 milioni di euro per l'anno 2010, 24,5 milioni di euro per l'anno 2011 e 25,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012))

((La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, c [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#), è ulteriormente incrementata di 330 milioni di euro per l'anno 2009 e di 430 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011.))

11.

((COMMA SOPPRESSO DALLA [L. 6 AGOSTO 2008, N. 133](#)))

12. Per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economico-sociali è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e ((dei))

trasporti, il Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, con una dotazione di 113 milioni di euro per l'anno 2008, di 130 m 2009 e di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Per gli anni successivi, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'[articolo 11, comm: legge 5 agosto 1978, n. 468](#), e successive modificazioni. Le risorse del Fondo sono destinate alle finalità di cui all'[articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicemb](#) modificato dal [comma 306](#)

((dell'[articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#)))

, e di cui all'[articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211](#), con le procedure e le modalità previste da tali disposizioni. Gli interventi finanziati, ai sensi e con le mo [febbraio 1992, n. 211](#), con le risorse di cui al presente comma, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e

((dei))

trasporti, sono destinati al completamento delle opere in corso di realizzazione in misura non superiore al 20 per cento. Il finanziamento di nuovi interventi è sut di parcheggi di interscambio, ovvero alla loro realizzazione, che può essere finanziata con le risorse di cui al presente comma.

13. La ripartizione delle risorse di cui al comma 12 tra le finalità ivi previste è definita con decreto del Ministro delle infrastrutture e

((dei))

trasporti, d'intesa con la

((Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), e successive modificazioni))

. In fase di prima applicazione, per il triennio 2008-2010, le risorse sono ripartite in pari misura tra le finalità previste. A decorrere dall'anno 2011 la ripartizione c finalità di cui al comma 13 è effettuata con il medesimo decreto, tenendo conto di principi di premialità che incentivino l'efficienza, l'efficacia e la qualità nell'erog mobilità pubblica e la tutela ambientale. All'[articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), la lettera d) è abrogata.

((

13-bis. Per la realizzazione di progetti di settore finalizzati al sostegno di produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale, economico, sociale ed occupa la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

All'attuazione degli interventi di cui al presente comma provvede con proprio decreto il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

13-ter. All'[articolo 5, comma 9, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 luglio 2008, n. 126, la lettera a\)](#) è abrogata derivanti dall'attuazione del presente comma, valutate in 16.700.000 euro per l'anno 2008 e in 66.800.000 euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvec corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del citato [decreto-legge n. 93 del 2008](#), come integrata con le risorse di cui al 8, del presente decreto.

))

Art. 63-bis

((Cinque per mille))

((

1. Per l'anno finanziario 2009, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2008, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al [decre Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006](#), fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di impost persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

- a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'[articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460](#), e succe nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'[articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicemb](#) delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) , del citato [decreto legislativo n. 460 del 1997](#);
- b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
- c) finanziamento della ricerca sanitaria;
- d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
- e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge.

2. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille di cui alla [legge 20 maggio 1985, n. 222](#).

3. I soggetti di cui al comma 1 ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendicon anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del M della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma 3.

5. L'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), è integrata di 20 milioni di euro per l'anno 2010.

6. Le disposizioni che riconoscono contributi a favore di associazioni sportive dilettantistiche a valere sulle risorse derivanti dal 5 mille dell'imposta sul reddito de hanno effetto previa adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che disciplina le relative modalità di attuazione, prevedendo particolari mo contributo, di controllo e di rendicontazione, nonché la limitazione dell'incentivo nei confronti delle sole associazioni sportive che svolgono una rilevante attività c

))

Capo II

Contenimento della spesa per il pubblico impiego

Art. 64

Disposizioni in materia di organizzazione scolastica

1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2010/11 adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012 l'accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili.

2. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliar conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno sco

Per ciascuno degli anni considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo restando quanto c [commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#).

3. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia la Conferenza Unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#) e previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia di carattere finanziario, predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.(20)

4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in ogni caso comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1997, n. 281](#), anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzando il sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:

a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti;

((83))

b) ridefinizione dei curricula vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento ai percorsi tecnici e professionali;

c) revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;

d) rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai percorsi ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

e) revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una degli stessi;

f) ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa;

f-bis) definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa; (18)

f-ter) nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure di riduzione del disagio degli utenti. (18) (20)

4-bis. Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo ciclo di formazione di cui al [decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226](#), anche con l'obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili, all'[articolo 1, comma 622, della legge 27 ottobre 2005, n. 226](#), le parole da: "Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici" sino a: "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano" sono sostituite dalle seguenti: "L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del [decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226](#), e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 624 del presente articolo".

4-ter. Le procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario attivate presso le università sono sospese per l'anno accademico 2008/2009. Il completamento degli adempimenti di cui alle lettere a) ed e) del comma 4.

4-quater. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, per l'anno scolastico 2008/2009 assicurano il dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri fissati dall'articolo 2 del regolamento di cui al [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 giugno 1998, n. 233](#), da realizzare comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In ogni caso per il predetto anno scolastico la consistenza numerica dei punti di insegnamento scolastici non deve superare quella relativa al precedente anno scolastico 2008/2009.

4-quinq. Per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, se di concerto con le regioni, promuovono, entro il 15 giugno 2009, la stipula di un'intesa in sede di Conferenza unificata per disciplinare l'attività di dimensionamento del servizio scolastico (ai sensi del comma 4, lettera f-ter), con particolare riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico. Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati al contenimento della spesa pubblica nonché ai tempi e alle modalità di realizzazione, mediante la previsione di appositi protocolli d'intesa tra le autorità scolastiche regionali.

4-sexies. In sede di Conferenza unificata si provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-quater e 4-quinq. In relazione agli adempimenti di cui al comma 4-quater il monitoraggio è finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio 2009, degli eventuali interventi necessari per garantire il conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo.

5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, compresi i dirigenti scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di cui al presente articolo, sono esentati dal versamento delle contribuzioni previdenziali per l'anno 2009. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base delle vigenti disposizioni anche contrattualmente, comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale previste dalla predetta normativa.

6. Fermo restando il disposto di cui all'[articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente articolo, il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011, e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

7. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, il Comitato di controllo e verifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è costituito, contestualmente all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze per monitorare il processo attuativo delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti, seguita dall'adozione di eventuali provvedimenti correttivi. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la procedura prevista dall'[articolo 1, comma 621, lettera b\) del decreto legislativo 27 ottobre 2005, n. 226](#).

9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziare per le iniziative di valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascuno degli anni di cui al comma 6. I risparmi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento dei risparmi previsti.

AGGIORNAMENTO (18)

La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno-2 luglio 2009, n. 200 (in G.U. 1a s.s. 8/7/2009, n. 27) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 4, lett. f-ter) del presente articolo 64.

AGGIORNAMENTO (20)

Il [D.L. 1 luglio 2009, n. 78](#), convertito con modificazioni dalla [L. 3 agosto 2009, n. 102](#), ha disposto (con l'art. 17, comma 25) che "L'[articolo 64, comma 3, del decreto 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), si interpreta nel senso che il piano programmatico si intende perfezionato con l'ac previsti dalla medesima disposizione e all'eventuale recepimento dei relativi contenuti si provvede con i regolamenti attuativi dello stesso. Il termine di cui all'arti medesimo [decreto-legge n. 112 del 2008](#) si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare da parte del Consiglio dei ministri degli schemi dei regc medesimo articolo".

AGGIORNAMENTO (83)

La [L. 13 luglio 2015, n. 107](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 193) che "Il regolamento di cui all'[articolo 64, comma 4, lettera a\), del decreto-legge 25 giugno 2008](#) con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), non si applica per la procedura del piano straordinario di assunzioni".

Art. 65

((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66](#)))

Art. 66

Turn over

1. Le amministrazioni di cui al presente articolo provvedono, entro il 31 dicembre 2008 a rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di personale misure di razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni previste dal presente decreto.

2. All'[articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#) le parole "per gli anni 2008 e 2009" sono sostituite dalle parole "per l'anno 2008" e le parole "sono sostituite dalle parole "per il medesimo anno".

3. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#) possono procedere, previo effettivo svolgimento del mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascuna amministrazione delle unità cessate nell'anno precedente. (1) (20) (55) (64) (75) (83) (86)

4. All'[articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#) le parole "per gli anni 2008 e 2009" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2008".

5. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#) possono procedere alla stabilizzazione di personale requisiti ivi richiamati nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni precedenti. In ogni caso il numero delle unità di personale da stabilizzare non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno precedente. (20)

6. L'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#) è sostituito dal seguente: "Per l'anno 2008 le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale complessivamente corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all'[articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), e successive modificazioni".

7. Il [comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), è sostituito dal seguente: "Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente".

8. Sono abrogati i [commi 103 e 104 dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#).

9. COMMA ABROGATO DAL [D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90](#), CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA [L. 11 AGOSTO 2014, N. 114](#).

9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, secondo le modalità di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 100 per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del 100 per cento

((a decorrere dall'anno 2016))

(46) (49) (55) (64) (75) (82) (83) (86) (92) (98) (99) (104) (107) (115) (119) (123)

10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono autorizzate secondo le modalità di cui all'[articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle condizioni di individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo. (92)

11. I limiti di cui ai commi 3, 7 e 9 si applicano anche alle assunzioni del personale di cui all'[articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione del personale armate cui si applica la specifica disciplina di settore.

12. All'[articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n. 311](#), come modificato da ultimo dall'[articolo 3, comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#) dall'anno 2011" sono sostituite dalle parole "A decorrere dall'anno 2013".

13. Per il triennio 2009-2011, le università statali, fermi restando i limiti di cui all'[articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311](#), possono procedere ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. Ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al 50 per cento all'assunzione di personale a tempo indeterminato e per una quota non superiore al 20 per cento all'assunzione di professori ordinari. Fermo restando il rispetto dei predetti limiti di spesa, le quote di cui al periodo precedente si applicano agli Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui all'[articolo 1, comma 64, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), nei limiti delle risorse residue previste dal predetto articolo 1, comma 650. Nei limiti previsti dal presente comma è compreso, per l'anno 2009, il personale oggetto di procedure di stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente.

PERIODO SOPPRESSO DAL [D.L. 29 DICEMBRE 2011, N. 216](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 24 FEBBRAIO 2012, N. 14](#). Le limitazioni di cui al presente comma si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette. In relazione a quanto previsto dal presente comma, l'autorizzazione legislativa di cui all'[articolo 1, lettera a\) della legge 24 dicembre 1993, n. 537](#), concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, è ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009, di 316 milioni di euro per l'anno 2010, di 417 milioni di euro per l'anno 2011, di 455 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. (27) (46) (49) (86) (99) (104) (107) (115)

13-bis. Per il biennio 2012-2013 il sistema delle università statali, può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento per l'anno 2018, del 75 per cento per l'anno 2025 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2026. Per i ricercatori universitari la predetta facoltà è fissata nella

cento per l'anno 2025 e nella misura del 75 per cento per l'anno 2026. Per l'anno 2015, le università che rispettano la condizione di cui all'[articolo 7, comma 1, legge 29 marzo 2012, n. 49](#), e delle successive norme di attuazione del comma 6 del medesimo articolo 7 possono procedere, in aggiunta alle facoltà di cui presente comma, all'assunzione di ricercatori di cui all'[articolo 24, comma 3, lettere a\) e b\), della legge 30 dicembre 2010, n. 240](#), anche utilizzando le cessazioni precedenti riferite ai ricercatori di cui al citato articolo 24, comma 3, lettera a), già assunti a valere sulle facoltà assunzionali previste dal presente comma. A decorrere dalle sole università che si trovano nella condizione di cui al periodo precedente, è consentito procedere alle assunzioni di ricercatori di cui all'[articolo 24, comma 3, lettere a\) e b\), della legge 30 dicembre 2010, n. 240](#), senza che a queste siano applicate le limitazioni da turn over. Resta fermo quanto disposto dal [decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49](#), [Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2015](#), con riferimento alle facoltà assunzionali del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori di cui all'[articolo 24, comma 3, lettera b\), della legge 30 dicembre 2010, n. 240](#). L'attribuzione a ciascuna università del contingente di ricercatori di cui ai periodi precedenti è effettuata con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall'[articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49](#). Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca procede annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate comunicandone gli esiti al Ministero dell'economia e delle finanze. Al fine di completare l'istituzione delle attività, sino al 31 dicembre 2014, le disposizioni precedenti non si applicano agli istituti ad ordinamento speciale, di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 luglio 2005, [pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005](#), 18 novembre 2005, [pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005](#), e 18 novembre 2005, [pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005](#). (64) (75) (107) (115) (126)

14. COMMA SOPPRESSO DAL [D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 218](#). (99) (104) (107) (115) (114)

AGGIORNAMENTO (1)

Il [D.L. 3 giugno 2008, n. 97](#), convertito con modificazioni dalla [L. 2 agosto 2008, n. 129](#), ha disposto che (con l'art. 4-bis, comma 3) che "Il termine per il completamento in corso occorrenti per il reclutamento del personale di magistratura ordinaria è differito al 31 dicembre 2009. A tal fine, per gli anni 2008 e 2009, è autorizzato, [comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), e successive modificazioni, ed all'[articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), il reclutamento del personale ordinario entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, a valere sul fondo di cui all'[articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), e successive modificazioni".

AGGIORNAMENTO (20)

Il [D.L. 1 luglio 2009, n. 78](#), convertito con modificazioni dalla [L. 3 agosto 2009, n. 102](#), ha disposto (con l'art. 17, comma 17) che "Il termine per procedere alle assunzioni a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'[articolo 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2010. Inoltre ha disposto (con l'art. 17, comma 18) che "Il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'[articolo 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010".

AGGIORNAMENTO (27)

Il [D.L. 30 dicembre 2009, n. 194](#), convertito con modificazioni dalla [L. 26 febbraio 2010, n. 25](#), ha disposto (con l'art. 7, comma 4-bis) che "Al fine di completare l'istituzione delle attività negli istituti ad ordinamento speciale, di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 luglio 2005, [pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005](#), 18 novembre 2005, [pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005](#), e 18 novembre 2005, [pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005](#), a detti istituti, fino al 31 dicembre 2011, non si applica quanto previsto dall'[articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), e successive modificazioni, fermo restando in ogni caso il rispetto dei risparmi di spesa ivi indicati con riferimento all'[articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537](#)".

AGGIORNAMENTO (46)

Il [D.L. 29 dicembre 2010, n. 225](#), convertito con modificazioni dalla [L. 26 febbraio 2011, n. 10](#), ha disposto (con l'art. 1, comma 1), in relazione all'art. 66, commi 9-bis, 13 e 14, fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011".

AGGIORNAMENTO (49)

Il D.P.C.M. 28 marzo 2011 (in G.U. 31/03/2011, n. 74) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui ai commi 9-bis, 13 e 14, del presente articolo è prorogato al 31 dicembre 2011. Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 1° aprile 2011.

AGGIORNAMENTO (55)

Il [D.L. 29 dicembre 2011, n. 216](#), convertito con modificazioni dalla [L. 24 febbraio 2012, n. 14](#), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui al presente articolo, comma 3, è prorogato al 31 dicembre 2012. Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010, di cui al presente articolo, commi 9-bis, 13 e 14, è prorogato al 31 dicembre 2012 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 luglio 2012.

AGGIORNAMENTO (64)

La [L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), ha disposto (con l'art. 1, comma 91) che "Le assunzioni di cui al comma 90 sono autorizzate, anche in deroga alle percentuali del presente comma, [articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), e successive modificazioni, di essere incrementate fino al 50 per cento per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al 70 per cento per l'anno 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione, a condizione che proceda alle assunzioni". Il [D.L. 29 dicembre 2011, n. 216](#), convertito con modificazioni dalla [L. 24 febbraio 2012, n. 14](#), come modificato dalla [L. 24 dicembre 2012, n. 228](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010 e 2011, di cui all'[articolo 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2012".

della [legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), e successive modificazioni e all'[articolo 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), conve modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#) e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2012 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previs concesse entro il 31 dicembre 2012".

La [L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), nel modificare l'[art. 1, commi 1 e 2 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216](#), convertito con modificazioni dalla [L. 24 febbraio 2012, n. 1](#) conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 388) che è fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nei commi : 14 del presente articolo.

AGGIORNAMENTO (75)

Il [D.L. 29 dicembre 2011, n. 216](#), convertito con modificazioni dalla [L. 24 febbraio 2012, n. 14](#), come modificato dal [D.L. 30 dicembre 2013, n. 150](#), convertito cor [27 febbraio 2014, n. 15](#), ha disposto:

-(con l'art. 1, comma 1) che "Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'[articolo 1, commi 523, 527 e 643, della legge 296](#), e successive modificazioni, e all'[articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, r](#) modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2014".

- (con l'art. 1, comma 2) che "Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 20' all'[articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), e successive modificazioni, e all'[articolo 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25](#) convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2014 e le relative autorizzazioni ad assu possono essere concesse entro il 31 dicembre 2014".

AGGIORNAMENTO (82)

La [L. 23 dicembre 2014, n. 190](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 264) che "Le assunzioni di personale di cui all'[articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giu](#) convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), per l'anno 2015, possono essere effettuate con decorrenza non anteriore al 1° dicembre 2015, quelle di cui all'[articolo 3, commi 3-quater e 3-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 agosto 2014, n. 114](#) degli allievi ufficiali e frequentatori di corsi per ufficiali, degli allievi marescialli e del personale dei gruppi sportivi, per un risparmio complessivo non inferiore a 27

AGGIORNAMENTO (83)

Il [D.L. 31 dicembre 2014, n. 192](#), convertito con modificazioni dalla [L. 27 febbraio 2015, n. 11](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che il termine di cui ai commi 9- prorogato al 31 dicembre 2015 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2015.

Il [D.L. 29 dicembre 2011, n. 216](#), convertito con modificazioni dalla [L. 24 febbraio 2012, n. 14](#), come modificato dal [D.L. 31 dicembre 2014, n. 192](#), convertito cor [27 febbraio 2015, n. 11](#) ha disposto:

- (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui [...] all'[articolo 66, comma 3, del decreto-legge 21](#) convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2015";

- (con l'art. 1, comma 2) che "Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 20' [...] all'[articolo 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), e su è prorogato al 31 dicembre 2015 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2015".

AGGIORNAMENTO (86)

Il [D.L. 29 dicembre 2011, n. 216](#), convertito con modificazioni dalla [L. 24 febbraio 2012, n. 14](#) come modificato dal [D.L. 30 dicembre 2015, n. 210](#), convertito con [25 febbraio 2016, n. 21](#) ha disposto:

- (con l'art. 1, comma 1) che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato previsto dal comma 3 del presente articolo è prorogato

- (con l'art. 1, comma 2) che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 201' previsto dai commi 9-bis, 13, 13-bis e 14 del presente articolo è prorogato al 31 dicembre 2016 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono : il 31 dicembre 2016.

Il [D.L. 31 dicembre 2014, n. 192](#), convertito con modificazioni dalla [L. 27 febbraio 2015, n. 11](#) come modificato dal [D.L. 30 dicembre 2015, n. 210](#) convertito con [25 febbraio 2016, n. 21](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazic nell'anno 2013 e nell'anno 2014 previsto dai commi 9-bis e 13-bis del presente articolo è prorogato al 31 dicembre 2016 e le relative autorizzazioni ad assume possono essere concesse entro il 31 dicembre 2016.

AGGIORNAMENTO (92)

Il [D.L. 24 giugno 2016, n. 113](#), convertito con modificazioni dalla [L. 7 agosto 2016, n. 160](#), ha disposto (con l'art. 6-bis, comma 1) che "Per assicurare la piena effi del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, è autorizzata, in via eccezionale, l'assun ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 193 unità per l'anno 2016 a valere sulle facoltà assunzionali del 2017, previste dall'[articolo 66, comma 9-bi](#) [25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), e in deroga al comma 10 del medesimo articolo 66, con decorrenza dal attingendo in parti uguali alle graduatorie di cui all'[articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 ottobre 201](#): residue facoltà assunzionali relative all'anno 2017 previste ai sensi dell'[articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con moc [6 agosto 2008, n. 133](#), tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, possono essere utilizzate in data non anteriore al 15 dicembre 2017".

AGGIORNAMENTO (98)

La [L. 11 dicembre 2016, n. 232](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 368) che "Sono altresì prorogate, fino al 31 dicembre 2017, le graduatorie vigenti del personale : all'[articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#)".

AGGIORNAMENTO (99)

Il [D.L. 29 dicembre 2011, n. 216](#), convertito con modificazioni dalla [L. 24 febbraio 2012, n. 14](#) come modificato dal [D.L. 30 dicembre 2016, n. 244](#), convertito con [24 febbraio 2012, n. 14](#), ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessaz anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui all'[articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), e successive modificazioni, e all'[articolo 66, commi 9-bis, :](#)

[decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2017".

Il [D.L. 31 dicembre 2014, n. 192](#), convertito con modificazioni dalla [L. 27 febbraio 2015, n. 11](#), come modificato dal [D.L. 30 dicembre 2016, n. 244](#), convertito con [27 febbraio 2017, n. 19](#), ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni negli anni 2013, 2014 e 2015, previsto dai commi 9-bis e 13-bis del presente articolo è prorogato al 31 dicembre 2017 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2017.

AGGIORNAMENTO (104)

La [L. 27 dicembre 2017, n. 205](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 1122, lettera g) che "sono prorogate, fino al 31 dicembre 2018, le graduatorie vigenti del personale a tempo indeterminato, relative alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, previste dall'[articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#)".

Il [D.L. 31 dicembre 2014, n. 192](#), convertito con modificazioni dalla [L. 27 febbraio 2015, n. 11](#), come modificato dalla [L. 27 dicembre 2017, n. 205](#), ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, previste dai commi 1 e 2, del [decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 agosto 2014, n. 114](#), dall'[articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2018 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2018".

Il [D.L. 29 dicembre 2011, n. 216](#), convertito con modificazioni dalla [L. 24 febbraio 2012, n. 14](#), come modificato dalla [L. 27 dicembre 2017, n. 205](#), ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui all'[articolo 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), e successive modificazioni, e all'[articolo 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2018 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2018".

AGGIORNAMENTO (107)

Il [D.L. 29 dicembre 2011, n. 216](#), convertito con modificazioni dalla [L. 24 febbraio 2012, n. 14](#), come modificato dalla [L. 30 dicembre 2018, n. 145](#), ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui all'[articolo 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), e successive modificazioni, e all'[articolo 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2019 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2019".

Il [D.L. 31 dicembre 2014, n. 192](#), convertito con modificazioni dalla [L. 27 febbraio 2015, n. 11](#), come modificato dalla [L. 30 dicembre 2018, n. 145](#), ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, previste dai commi 1 e 2, del [decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 agosto 2014, n. 114](#), dall'[articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2019 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2019".

AGGIORNAMENTO (115)

Il [D.L. 29 dicembre 2011, n. 216](#), convertito con modificazioni dalla [L. 24 febbraio 2012, n. 14](#), come modificato dal [D.L. 30 dicembre 2019, n. 162](#), ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui all'[articolo 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), e successive modificazioni, e all'[articolo 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2020 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2020".

AGGIORNAMENTO (114)

La [L. 27 dicembre 2019, n. 160](#), ha disposto (con l'art. 1, comma 328) che "Al fine di rafforzare lo svolgimento dell'attività a completamento dell'avvio del Centro nazionale di certificazione nazionale (CVCN) delle funzioni aggiuntive attribuite al Ministero dello sviluppo economico in materia di laboratorio di certificazione, di normativa tecnica, di sicurezza dei prodotti e dei processi produttivi, di crisi di impresa, di amministrazioni straordinarie, di contenzioso e arbitrati internazionali in materia di energia, e del corretto uso delle frequenze, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a bandire concorsi pubblici e, conseguentemente, ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle settantasette unità già autorizzate ai sensi dell'[articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 novembre 2019, n. 133](#), e in deroga all'[articolo 6, commi 1, 2, 3, 4 e 6](#), e all'[articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), all'[articolo 4, comma 3, della legge 30 agosto 2013, n. 101](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 ottobre 2013, n. 125](#), nonché ai limiti di cui all'[articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), con conseguente incremento della vigente dotazione organica nel limite delle unità eccedenti, in aggiunta alle unità assunzionali, trecentonove unità di personale da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, e trecentodiciotto unità di personale da inquadrare nella II area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, con professionalità pertinenti alle funzioni di cui al presente comma".

AGGIORNAMENTO (119)

Il [D.L. 19 maggio 2020, n. 34](#), ha disposto (l'art. 259, comma 7) che "Le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste dall'[articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), in relazione alle cessazioni verificatesi nell'anno 2019, dall'[articolo 1, comma 287, lettera c\), della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), dall'[articolo 1, comma 381, lettera b\), della legge 30 dicembre 2017, n. 205](#), dall'[articolo 19, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 2020, n. 8](#), possono essere effettuate entro il 31 dicembre 2021".

AGGIORNAMENTO (123)

Il [D.L. 30 dicembre 2023, n. 215](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 14) che il termine per le assunzioni di personale della Guardia di finanza già previste, per gli anni 2020, 2021 e 2022, [...] è prorogato al 31 dicembre 2024.

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 15) che "Il termine per le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco già previste per gli anni 2021, 2022 e 2023, dall'[articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), in

cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, [...] è prorogato al 31 dicembre 2024".

AGGIORNAMENTO (126)

Il [D.L. 27 dicembre 2024, n. 202](#), convertito con modificazioni dalla [L. 21 febbraio 2025, n. 15](#), ha disposto (con l'art. 1, comma 1-bis) che "A decorrere dall'anno 2025 le assunzioni autorizzate in favore delle università statali con decreto del Ministro dell'università e della ricerca ai sensi dell'[articolo 66, comma 13-bis, del decreto 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), hanno una validità non superiore a tre anni e non possono essere ulteriormente p

Art. 67

Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi

1. Le risorse determinate, per l'anno 2007, ai sensi dell'[articolo 12, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 maggio 1997, n. 140](#), e successive modificazioni, sono ridotte del 10% ed un importo pari a 20 milioni di euro è destinato al fondo di assistenza per i finanziari di cui alla [legge 20 ottobre 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), hanno una validità non superiore a tre anni e non possono essere ulteriormente p

2. Per l'anno 2009, nelle more di un generale riordino della materia concernente la disciplina del trattamento economico accessorio, ai sensi dell'[articolo 45 del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 136](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 novembre 2008, n. 178](#), rivolta a definire una più stretta correlazione di tali trattamenti alle maggiori prestazioni lavorative e allo svolgimento di attività di rilevanza richiedono particolare impegno e responsabilità, tutte le disposizioni speciali, di cui all'allegato B, che prevedono risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono disapplicate.

3. A decorrere dall'anno 2010 le risorse previste dalle disposizioni di cui all'allegato B, che vanno a confluire nei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono ridotte del 20% e sono utilizzate sulla base di nuovi criteri e modalità di cui al comma 2 che tengano conto dell'apporto individuale e dell'effettiva applicazione ai processi di realizzazione degli obiettivi istituzionali indicati dalle predette disposizioni.

4. I commi 2 e 3, trovano applicazione nei confronti di ulteriori disposizioni speciali che prevedono risorse aggiuntive a favore dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n. 266](#).

5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, va ridotta la consistenza dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni di cui all'[articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266](#). Conseguentemente il comma 189, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 è così sostituito: "189. Dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse quelle di cui agli [articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#), e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli di cui all'[articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può essere superiore al 10 per cento del totale delle risorse per il finanziamento della contrattazione integrativa di cui all'[articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e, ove previsto, a quello di cui all'[3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), e successive modificazioni ridotto del 10 per cento".

6. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo sono versate annualmente dagli Enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 2368.

7. COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150](#).

8. COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150](#).

9. COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150](#).

10. COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150](#).

11. COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150](#).

12. COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150](#).

Art. 68

Riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture

1. Ai fini dell'attuazione del [comma 2-bis dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 agosto 2006, n. 248](#), di rigorosa selezione, per la valutazione della perdurante utilità degli organismi collegiali operanti presso la Pubblica Amministrazione e per realizzare, entro il triennio, la graduale riduzione di tali organismi fino al definitivo trasferimento delle attività ad essi demandati nell'ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni, vanno disposte le seguenti norme:

([articolo 29 del](#))

[decreto-legge n. 223 del 2006](#) gli organismi collegiali:

1) istituiti in data antecedente al 30 giugno 2004 da disposizioni legislative od atti amministrativi la cui operatività è finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi e svolgono particolari attività previste dai provvedimenti di istituzione e non abbiano ancora conseguito le predette finalità;

2) istituiti successivamente alla data del 30 giugno 2004 che non operano da almeno due anni antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;

3) svolgenti funzioni riconducibili alle competenze previste dai regolamenti di organizzazione per gli uffici di struttura dirigenziale di 1° e 2° livello dell'Amministrazione, i cui stessi operano ricorrendo, ove vi siano competenze di più amministrazioni, alla conferenza di servizi.

2. Nei casi in cui, in attuazione del comma 2-bis dell'articolo 29 del citato [decreto-legge n. 223 del 2006](#) venga riconosciuta l'utilità degli organismi collegiali di cui la proroga è concessa per un periodo non superiore a due anni. In sede di concessione della proroga prevista dal citato comma 2-bis dovranno inoltre prevedersi il contenimento dei trattamenti economici da corrispondere ai componenti privilegiando i compensi collegati alla presenza

(rispetto a quelli forfetari od onnicomprensivi e)

stabilendo l'obbligo, a scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui sede di servizio coincida con la località sede dell'organismo.

3. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, sono individuati gli organismi collegiali ritenuti utili sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi, in modo tale da assicurare un ulteriore contenimento della spesa non inferiore a quello consentito dal citato [articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006](#).

4. La riduzione di spesa prevista dal comma 1 dell'articolo 29 del citato [decreto-legge n. 223 del 2006](#) riferita all'anno 2006 si applica agli organismi collegiali ivi previsti (alla data di entrata in vigore) del citato decreto-legge.

5. Al fine di eliminare duplicazioni organizzative e funzionali nonché di favorire una maggiore efficienza dei servizi e la razionalizzazione delle procedure, le strutture che svolgono prevalentemente attività a contenuto tecnico e di elevata specializzazione riconducibili a funzioni istituzionali attribuite ad amministrazioni dello Stato periferiche, sono soppresse e le relative competenze sono trasferite alle Amministrazioni svolgenti funzioni omogenee.

6. In particolare sono soppresse le seguenti strutture:

a) Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione di cui all'[articolo 1, del](#)

[2003, n. 3](#) e successive modificazioni.

b) Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di cui all'[articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 marzo 2006, n. 81](#) e all'[articolo 4-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2](#), convertito

((, con modificazioni,))

dalla [legge 11 marzo 2006, n. 81](#);

c) Commissione per l'inquadramento del personale già dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità Atlantica di cui al [comma 2, della legge 9 marzo 1971, n. 98](#).

((

6-bis. Le funzioni delle strutture di cui al comma 6 lettere a) e b) sono trasferite al Ministro competente che può delegare un sottosegretario di Stato.

))

7. Le amministrazioni interessate trasmettono al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria di Stato - i provvedimenti di attuazione del presente articolo.

8. Gli organi delle strutture soppresse ai sensi del presente articolo rimangono in carica per 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di assicurare il trasferimento delle funzioni. I risparmi derivanti dal presente articolo sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

((PERIODO SOPPRESSO DALLA [L. 6 AGOSTO 2008, N. 133](#)))

.

Art. 69

((Differimento di dodici mesi degli automatismi stipendiali))

((

1. Con effetto dal 1° gennaio 2009, per le categorie di personale di cui all'[articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), la maturazione dell'aumento di stipendio, nei limiti del 2,5 per cento, previsti dai rispettivi ordinamenti è differita, una tantum, per un periodo di dodici mesi, alla scadenza del quale è attribuito il valore economico maturato.

Il periodo di dodici mesi di differimento è utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali.

2. Per il personale che, nel corso del periodo di differimento indicato al comma 1, effettua passaggi di qualifica comportanti valutazione economica di anzianità alla scadenza di tale periodo e con la medesima decorrenza si procede a rideterminare il trattamento economico spettante nella nuova qualifica considerando a tal fine il valore economico della classe di stipendio o dell'aumento biennale maturato.

3. Per il personale che nel corso del periodo di differimento indicato al comma 1 cessa dal servizio con diritto a pensione, alla scadenza di tale periodo e con la medesima decorrenza si procede a rideterminare il trattamento di pensione, considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o dell'aumento biennale maturato.

4. Resta ferma la disciplina di cui all'[articolo 11, commi 10 e 12, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160](#), come sostituito dall'[articolo 2, comma 2, della legge 11 marzo 2006, n. 81](#).

5. In relazione ai risparmi lordi relativi al sistema universitario, valutati in 13,5 milioni di euro per l'anno 2009, in 27 milioni di euro per l'anno 2010 e in 13,5 milioni di euro per l'anno 2011, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenuto conto dell'articolazione del sistema universitario e della distribuzione del personale interessato d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, le modalità di versamento, da parte delle singole università, delle relative risorse con imputazione al capitolo di previsione delle entrate del Bilancio dello Stato, assicurando le necessarie attività di monitoraggio.

6. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede, quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 5, comma 4 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 luglio 2008, n. 126](#), e, quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2010, mediante riduzione lineare dello 0,83 per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla [legge 24 dicembre 2007, n. 244](#).

))

Art. 70

Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio ad una delle categorie della tabella A annessa al testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915](#), e successive modificazioni, il diritto all'equo indennizzo è esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie.

1-bis In deroga alle disposizioni del presente articolo, al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare

((nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco))

si applica l'[articolo 1801 del codice dell'ordinamento militare](#).

2. Con la decorrenza di cui al comma 1 sono conseguentemente abrogati gli articoli 43 e 44 del del testo unico di cui al [Regio decreto 30 settembre 1922, n. 129](#) del [Regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458](#) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 71

Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata,

((ad esclusione di quelli relativi al ricovero ospedaliero in strutture del Servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza))
ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico aggiuntivo. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni interessate al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di cui sono equiparati al trattamento economico fondamentale.

2. COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150](#).

3. COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150](#).

4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito.

legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto svolgere in una giornata di assenza.

5. COMMA ABROGATO DAL [D.L. 1 LUGLIO 2009, N. 78](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 3 AGOSTO 2009, N. 102](#).

5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali. (39)

5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è individuata una quota di finanziamento di cui al comma 5-bis, ripartita fra le regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori; gli accertamenti di cui al medesimo comma sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo. (39)

6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.

AGGIORNAMENTO (39)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 10 giugno 2010, n. 207 (in G.U. 1a s.s. 16/6/2010, n. 24), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo 71 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102" e aggiunge all'art. 71 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i commi 5-bis e 5-ter".

Art. 72

Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo

1. COMMA ABROGATO DAL [D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214](#). (54)

1-bis. COMMA ABROGATO DAL [D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214](#). (54)

2. COMMA ABROGATO DAL [D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214](#). (54)

3. COMMA ABROGATO DAL [D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214](#). (54)

4. COMMA ABROGATO DAL [D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214](#). (54)

5. COMMA ABROGATO DAL [D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214](#). (54)

6. COMMA ABROGATO DAL [D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214](#). (54)

7. All'[articolo 16 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503](#), e successive modificazioni, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "In tal caso, all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza entro dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento."

8. COMMA ABROGATO DAL [D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 11 AGOSTO 2014, N. 114](#).

9. COMMA ABROGATO DAL [D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 11 AGOSTO 2014, N. 114](#).

10. COMMA ABROGATO DAL [D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 11 AGOSTO 2014, N. 114](#).

11.

((COMMA ABROGATO DALLA [L. 30 DICEMBRE 2024, N. 207](#)))

11-bis. Per le determinazioni relative ai trattenimenti in servizio e alla risoluzione del rapporto di lavoro e di impiego, gli enti e gli altri organismi previdenziali con competenza, alle amministrazioni pubbliche richiedenti i dati relativi all'anzianità contributiva dei dipendenti interessati.

AGGIORNAMENTO (52)

Il [D.L. 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito con modificazioni dalla [L. 14 settembre 2011, n. 148](#), ha disposto (con l'art. 1, comma 16) che "Le disposizioni di cui all'articolo 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano anche negli anni 2012, 2013 e 2014".

AGGIORNAMENTO (54)

Il [D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito con modificazioni dalla [L. 22 dicembre 2011, n. 214](#), ha disposto (con l'art. 24, comma 14, lettera e) che "dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del citato [decreto-legge n. 112 del 2008](#), che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla lettera e)".

Art. 73

Part time

1. All'[articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "avviene automaticamente" sono sostituite dalle seguenti: "può essere concessa dall'amministrazione";

b) al secondo periodo le parole "grave pregiudizio" sono sostituite

((dalla seguente:))

"pregiudizio";

c) al secondo periodo le parole da: "può con provvedimento motivato" fino a "non superiore a sei mesi" sono soppresse;

((d) all'ultimo periodo, le parole: "il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze"))

2. All'[articolo 1, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 50" sono sostituite dalle seguenti: "al 70";

b)

((...))

le parole da "può essere utilizzata" fino a "dei commi da 45 a 55" sono sostituite dalle seguenti: "è destinata, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva ad incentivare la mobilità del personale esclusivamente per le amministrazioni che dimostrino di aver provveduto ad attivare piani di mobilità e di riallocazione del personale da una sede all'altra dell'amministrazione stessa";

c) le parole da "L'ulteriore quota" fino a "produttività individuale e collettiva" sono soppresse.

Art. 74

Riduzione degli assetti organizzativi

1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,

((...))

le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli [articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#) e successive modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici di ricerca, nonché gli enti pubblici di cui all'[articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni ed integrazioni, 30 novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:

a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le amministrazioni adottano misure volte: alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici; all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti.

Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilità dell'immissione di nuovi dirigenti, dall'[articolo 1, comma 404, lettera a\), della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#);

b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento con conteso delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;

c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.

2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma 1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante appositi accordi, forme di esercizio unitario delle funzioni strumentali, compresa la gestione del personale, nonché l'utilizzo congiunto delle risorse umane in servizio presso le strutture centrali e periferiche.

3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le amministrazioni dello Stato rideterminano la rete periferica su base regionale o interregionale, oppure, in alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto delle procedure previste dall'[comma 404, lettera c\), della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#).

4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera a) da parte dei Ministeri possono essere computate altresì le riduzioni derivanti dai regolamenti di cui al comma 1, ai sensi dell'[articolo 1, comma 404, lettera a\) della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti anteriormente all'entrata in vigore del [decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 luglio 2008, n. 121](#). In ogni caso per le amministrazioni che hanno già adottato regolamenti resta salva la possibilità di provvedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative disposizioni, non inferiori al rango primario successive alla data di entrata in vigore della citata [legge n. 296 del 2006](#).

((In considerazione delle esigenze generali di compatibilità nonché degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento del corrispondenti a una riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per cento della dotazione di livello dirigenziale generale e al 15 per cento di quella di livello non generale, attraverso l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303](#), e successive modificazioni, chiari nel rispetto dei criteri e dei principi di cui al presente articolo))

5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 31 dicembre 2008. Sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad assumere personale risultato vincitore di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'[articolo 1, comma 527, della legge 24 dicembre 2006, n. 296](#).

6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 1 e 4 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con contratto.

6-bis. Restano escluse dall'applicazione del presente articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ferma restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna amministrazione. (12) (17)

AGGIORNAMENTO (12)

Il [D.L. 30 dicembre 2008, n. 207](#), convertito con modificazioni dalla [L. 27 Febbraio 2009, n. 14](#), ha disposto (con l'art. 41, comma 10) che "Il potere di adozione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri degli atti applicativi delle riduzioni degli assetti organizzativi di cui all'[articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 133](#), è differito al 31 maggio 2009, ferma la facoltà per i predetti Ministeri di provvedere alla riduzione delle dotazioni organiche con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il medesimo termine".

AGGIORNAMENTO (17)

Il [D.L. 28 aprile 2009, n. 39](#), convertito con modificazioni dalla [L. 24 giugno 2009, n. 77](#), ha disposto (con l'art. 16, comma 6) che "L'esclusione di cui al [comma 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), si interpreta, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito dell'esclusione opera anche nei confronti delle riduzioni indicate al [comma 404 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#) fermo restando il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e riorganizzazione, degli obiettivi fissati di risparmio di spesa di cui al citato comma 6-bis dell'articolo 74".

Art. 75

((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA [L. 6 AGOSTO 2008, N. 133](#)))

Art. 76

Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio

1. COMMA ABROGATO DAL [D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 30 LUGLIO 2010, N. 122](#).

2. COMMA ABROGATO DAL [D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 30 LUGLIO 2010, N. 122](#).

3. L'articolo 82, comma 11, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) e successive modificazioni, è modificato nel seguente: "La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento di cui al presente articolo è adottato nei termini e modalità".

4. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.

tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione, altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

5. COMMA ABROGATO DAL [D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 30 LUGLIO 2010, N. 122](#).

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo accordo tra le autonomie locali da concludersi in sede di conferenza unificata, sono definiti parametri e criteri di virtuosità, con correlati obiettivi differenziati di risparmio, tenuti in considerazione le dimensioni demografiche degli enti, delle percentuali di incidenza delle spese di personale attualmente esistenti rispetto alla spesa corrente e dell'andamento di bilancio nel quinquennio precedente.

In tale sede sono altresì definiti:

- a) criteri e modalità per estendere la norma anche agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno;
- b) criteri e parametri - con riferimento agli articoli 90 e 110 del testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) e considerando in via prioritaria il rapporto tra popolazione dell'ente ed il numero dei dipendenti in servizio - volti alla riduzione dell'affidamento di incarichi a soggetti esterni all'ente, con particolare riferimento ai rapporti dirigenziali e alla fissazione di tetti retributivi non superabili in relazione ai singoli incarichi e di tetti di spesa complessivi per gli enti;
- c) criteri e parametri - considerando quale base di riferimento il rapporto tra numero dei dirigenti e dipendenti in servizio negli enti - volti alla riduzione dell'incidenza delle posizioni dirigenziali in organico.

6-bis. Sono ridotti dell'importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 i trasferimenti erariali a favore delle comunità montane. Alla riduzione si provvede intervenendo prioritariamente sulle comunità che si trovano ad una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del mare. All'attuazione si provvede con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. (29)

7.

((COMMA ABROGATO DAL [D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90](#), CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA [L. 11 AGOSTO 2014, N. 114](#)))

8. Il personale delle aziende speciali create dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non può transitare, in caso di cessazione dell'attività delle medesime, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento, se non previa procedura selettiva di natura concorsuale e, in ogni caso, a condizione di assunzioni effettuabili in base alla vigente normativa. Sono disapplicate le eventuali disposizioni statutarie o regolamentari in contrasto con il presente articolo. 8-bis. Le aziende speciali create dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono soggette ai vincoli in materia di personale previsti dalla vigente normativa delle rispettive camere. In ogni caso gli atti di assunzione di personale a qualsiasi titolo devono essere asseverati e autorizzati dalle rispettive camere.

 AGGIORNAMENTO (29)

La Corte Costituzionale, con sentenza del 25 - 28 gennaio 2010 n. 27 (in G.U. 1a s.s. G.U. 3/2/2010, n. 5) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'[art. 76, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#) (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la crescita occupazionale), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 113](#), nella parte in cui prevede che "i destinatari della riduzione, prioritariamente, devono essere le comunità che si trovano ad una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del mare" e "l'illegittimità costituzionale dell'[art. 76, comma 1, della legge n. 112 del 2008](#) nella parte in cui non prevede che all'attuazione del medesimo comma si provvede con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze "d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'[art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#) (Definizione ed ampliamento dell'ambito territoriale di competenza della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali)"".

Capo III

Patto di stabilità interno

Art. 77

Patto di stabilità interno

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009/2011 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto:

- a) il settore regionale per 1.500, 2.300 e 4.060 milioni, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011;
- b) il settore locale per 1.650, 2.900 e 5.140 milioni, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011.

2. Nel caso in cui non fossero approvate entro il 31 luglio 2008 le disposizioni legislative per la disciplina del nuovo patto di stabilità interno, volta a conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, gli stanziamenti relativi agli interventi individuati nell'elenco 2 annesso

((al presente decreto))

sono accantonati e possono essere utilizzati solo dopo l'approvazione delle predette disposizioni legislative.

((

2-bis. Al fine di pervenire alla successiva sostituzione dei trasferimenti statali in coerenza con l'[articolo 119, secondo comma, della Costituzione](#), è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo unico in cui far confluire tutti i trasferimenti erariali attribuiti alle regioni per finanziare funzioni di competenza regionale.

2-ter. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, procede all'individuazione dei trasferimenti di cui al comma 2-bis. I criteri di ripartizione sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), e successive modificazioni. Il decreto è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il parere deve essere espresso dalla data di trasmissione.

2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

))

Art. 77-bis

(Patto di stabilità interno per gli enti locali)

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 31, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. La manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

3. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano al saldo di bilancio il criterio di cui al comma 2, e il criterio di cui al comma 3, calcolato in termini di competenza mista ai sensi del comma 5, le seguenti percentuali:

- a) se l'ente ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali
- 1) per le province: 17 per cento per l'anno 2009, 62 per cento per l'anno 2010 e 125 per cento per l'anno 2011;
 - 2) per i comuni: 48 per cento per l'anno 2009, 1997 per cento per l'anno 2010 e 165 per cento per l'anno 2011;
- b) se l'ente ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali
- 1) per le province: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
 - 2) per i comuni: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
- c) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali
- 1) per le province: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
 - 2) per i comuni: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
- d) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali
- 1) per le province: 22 per cento per l'anno 2009, 80 per cento per l'anno 2010 e 150 per cento per l'anno 2011;
 - 2) per i comuni: 70 per cento per l'anno 2009, 110 per cento per l'anno 2010 e 180 per cento per l'anno 2011.
4. Per gli enti per i quali negli anni 2004-2005, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell'articolo 141 del testo unico di riordinamento degli enti locali, di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilità interno le norme di cui al comma 3, lettera b) del presente articolo.
- 4-bis. Per gli enti per i quali negli anni 2007-2009, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di riordinamento degli enti locali, di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilità interno le norme di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo, prendendo come base di riferimento le risultanze contabili dell'esercizio finanziario precedente a quello di riferimento del patto di stabilità interno.
5. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra entrate e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti derivanti dalla concessione di crediti.
6. Gli enti di cui al comma 3, lettere a) e d) devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, migliorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nel comma d).
7. Gli enti di cui al comma 3, lettere b) e c) devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, peggiorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nel comma c).
- 7-bis. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.
- 7-ter. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 7-bis sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento di Economia e Finanze, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale.
- 7-quater. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea né le relative spese in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.
- 7-quinquies. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 7-quater, l'importo delle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione è comunicata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.
- 7-sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dai trasferimenti di cui ai [commi 704 e 707 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2004, n. 296](#), né le relative spese in conto capitale sostenute dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.
8. **COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 FEBBRAIO 2009, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 APRILE 2009, N. 33.**
9. Per l'anno 2009, nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 3, lettere a) e d), sull'importo delle spese finali dell'anno 2007, al netto dei crediti, risulti per i comuni superiore al 20 per cento, il comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità interno l'importo corrispondente al 20 per cento dell'importo di cui al comma 3, lettera b).
- 9-bis. A decorrere dall'anno 2009, per gli enti di cui al comma 3, lettera b), che nell'anno 2007 hanno percepito dividendi determinati da operazioni straordinarie di società quotate in mercati regolamentati operanti nel settore dei servizi pubblici locali, le percentuali indicate nel medesimo comma sono applicate alla media delle percentuali calcolate nel periodo 2003-2007, calcolati in termini di competenza mista ai sensi del comma 5.
10.
(COMMA ABROGATO DALLA [L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205](#))
- .
11.
(COMMA ABROGATO DALLA [L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205](#))
- .
12. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrate e di spese correnti in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, rispetti le regole che disciplinano il patto di stabilità interno. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di entrate e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.
13. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali è, per ogni cittadino, pari al quinto del costo di un litro di benzina.
14. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento di Economia e Finanze, generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it", le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definite con il Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 6 e 7. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. La mancata comunicazione della situazione di commissariamento ai sensi del comma 18, secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del presente comma, determina l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.
15. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli enti di cui al comma 1 è tenuto a inviare, entro il termine perentorio dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione del rispetto dei termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità

di cui al comma 14. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma 20, ma si applicano, fino alla data di invio solo quelle di cui al comma 4 dell'art. 76.

16. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'Ur Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.

17. Gli enti costituiti negli anni 2007 e 2008 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno, rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011 assumendo, quale base applicativa le regole, le risultanze, rispettivamente, degli esercizi 2008 e 2009.

18. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'art. 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26](#) regole del patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.

19. Le informazioni previste dai commi 14 e 15 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché dell'Unione delle province e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e contenuti individuati tramite appositi accordi.

20. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011, alla provincia o comune inadempiente sono ridotti per un importo pari all'importo del saldo programmatico e del saldo reale, e comunque per un importo non superiore al 5 per cento, i contributi ordinari dovuti dal Ministero dell'interno. Inoltre, l'ente inadempiente non può, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

- a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o il finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione. (40)

21. Restano altresì ferme, per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno, le disposizioni recate dal comma 4 dell'art. 76.

21-bis. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2008 relativamente ai pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al [decreto legislativo 267](#), e successive modificazioni, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui ai commi 20 e 21 del presente articolo si applicano agli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente e spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale, per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente nel triennio 2005-2007.

22. Le misure di cui ai commi 20, lettera a) e 21 non concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in cui le misure vengono attuate.

23. Qualora venga conseguito l'obiettivo programmatico assegnato al settore locale, le province e i comuni virtuosi possono, nell'anno successivo a quello di riferimento, computo del saldo di cui al comma 15 un importo pari al 70 per cento della differenza, registrata nell'anno di riferimento, tra il saldo conseguito dagli enti inadempienti al patto di stabilità interno e l'obiettivo programmatico assegnato. La virtuosità degli enti è determinata attraverso la valutazione della posizione di ciascun ente rispetto ai parametri economico-strutturali di cui al comma 24.

L'assegnazione a ciascun ente dell'importo da escludere è determinata mediante una funzione lineare della distanza di ciascun ente virtuoso dal valore medio dei parametri individuato per classe demografica. Le classi demografiche considerate sono:

- a) per le province:
 - 1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti;
 - 2) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti;
- b) per i comuni:
 - 1) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti;
 - 2) comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti;
 - 3) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

24. Gli indicatori di cui al comma 23 sono finalizzati a misurare il grado di rigidità strutturale dei bilanci e il grado di autonomia finanziaria degli enti.

25. Per le province l'indicatore per misurare il grado di autonomia finanziaria non si applica sino all'attuazione del federalismo fiscale.

26. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti gli indicatori economico-strutturali di cui al comma 24 e i valori medi per fasce demografiche sulla base dei dati annualmente acquisiti attraverso la certificazione del rispetto del patto di stabilità interno. Con lo stesso decreto sono definite le modalità di riparto in base agli indicatori. Gli importi da escludere dal patto sono pubblicati sul sito "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A decorrere dall'anno 2010, l'applicazione degli indicatori di cui ai commi 23 e 24 tiene conto, oltre che delle fasce demografiche, anche delle aree geografiche da individuare con il decreto di cui al presente comma.

27. Resta ferma l'applicazione di quanto stabilito dall'[art. 1, comma 685-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), introdotto dall'[art. 1, comma 379, lettera i\), del decreto legislativo 2 dicembre 2007, n. 244](#), in relazione all'attivazione di un nuovo sistema di acquisizione dei dati di competenza finanziaria.

28. Le disposizioni recate dal presente articolo sono aggiornate anche sulla base dei nuovi criteri adottati in sede europea ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno e della crescita.

29. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 si applicano anche ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

30. COMMA ABROGATO DAL [D.L. 2 MARZO 2012, N. 16](#), CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA [L. 26 APRILE 2012, N. 44](#). (60)

31. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il periodo rispettivamente previsto, fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno fissati.

32. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 4, del citato [decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93](#), entro il 30 aprile 2009, i comuni trasmettono al Ministero dell'interno la certificazione del mancato gettito accertato, secondo modalità stabilite con decreto del medesimo Ministero.

AGGIORNAMENTO (40)

Il [D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito con modificazioni dalla [L. 30 luglio 2010, n. 122](#) ha disposto (con l'art. 14, comma 5) che "Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 del presente articolo, in quanto stabilite in materia di riduzione di trasferimenti statali dall'[articolo 77-bis, comma 20, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito con modificazioni dalla [legge 2 agosto 2008, n. 133](#) e integrano le disposizioni recate dall'articolo 77-ter, commi 15 e 16, dello stesso [decreto-legge n. 112 del 2008](#)".

Si riporta di seguito il testo dei suddetti commi 3 e 4:

"3. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi i trasferimenti dovuti agli enti locali che risultino inadempienti nei limiti di spesa sono ridotti, nell'anno successivo, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. La riduzione è stabilita con decreto del Ministro dell'interno, a valere sui trasferimenti corrisposti dallo stesso Ministero, con esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento dei mutui. Il Ministero dell'economia comunica al Ministero dell'interno, entro i 60 giorni successivi al termine stabilito per la certificazione relativa al patto di stabilità interno, la riduzione da operare per ogni singolo ente locale. In caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della predetta certificazione, entro il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente, si procede all'azzeramento automatico dei predetti trasferimenti con l'esclusione sopra indicata. In caso di insufficienza dei trasferimenti, ovvero se fossero stati in parte o in tutto già erogati, la riduzione viene effettuata a valere sui trasferimenti degli anni successivi.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non rispettino il patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi sono tenute a versare il bilancio statale entro 60 giorni dal termine stabilito per la certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità, l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di stabilità è riferito al livello della spesa si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti di cassa o di competenza. In caso di mancato versamento si procede, nei 60 giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze disponibili presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita".

AGGIORNAMENTO (60)

Il [D.L. 2 marzo 2012, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 aprile 2012, n. 44](#) ha disposto (con l'art. 4, comma 4) che "Sono fatti salvi i provvedimenti non approvati dalle deliberazioni delle province e dei comuni, relativi all'anno d'imposta 2012, emanati prima della data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 77-ter

(Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome)

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di bilancio del triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 19, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica: art. 117, terzo comma, e art. 119, secondo comma, della Costituzione.

2. Continua ad applicarsi la sperimentazione sui saldi di cui all'[articolo 1, comma 656, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#).

3. In attesa dei risultati della sperimentazione di cui al comma 2, per gli anni 2009-2011, il complesso delle spese finali di ciascuna regione a statuto ordinario, di cui al comma 4, non può essere superiore, per l'anno 2009, al corrispondente complesso di spese finali determinate sulla base dell'obiettivo programmatico per l'anno 2009, e per gli anni 2010 e 2011, non può essere rispettivamente superiore al complesso delle corrispondenti spese finali dell'anno precedente, con pieno rispetto del patto di stabilità interno, aumentato dell'1,0 per cento per l'anno 2010 e diminuito dello 0,9 per cento per l'anno 2011. L'obiettivo programmatico è quello risultante dall'applicazione dell'[articolo 1, comma 657, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#).

4. Il complesso delle spese finali è determinato dalla somma delle spese correnti ed in conto capitale, al netto delle:

- a) spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore;
- b) spese per la concessione di crediti.

5. Le spese finali sono determinate sia in termini di competenza sia in termini di cassa.

5-bis. A decorrere dall'anno 2008, le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di competenza statale e regionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome.

5-ter. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 5-bis, l'importo corrispondente al riconoscimento è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata in data successiva al 31 dicembre del quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.

5-quater. Le regioni, cui si applicano limiti alla spesa, possono ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli indicatori di bilancio corrente relativi agli interessi passivi e oneri finanziari diversi, alla spesa di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, con riferimento agli impegni correnti dell'ultimo esercizio in cui la regione ha rispettato il patto. Entro il 30 giugno le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'obiettivo programmatico di cassa rideterminato, l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese correnti e l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese non compensate, unitamente agli elementi informativi necessari a verificare le modalità di calcolo di cui al comma 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e le modalità per il monitoraggio e la certificazione di cui ai commi 12 e 13.

6. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con il Ministro dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di bilancio del periodo 2009-2011; a tale fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalità correlate al patto di stabilità interno le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, esercitando le competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali in materia di patto di stabilità interno.

7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dal comma 6, mediante misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le modalità stabilite nei rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in via permanente o comunque per annualità definite.

8. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 2, le norme di attuazione devono altresì prevedere le disposizioni per assicurare in via permanente l'attuazione delle misure di finanza pubblica previste dalle leggi costituenti la manovra finanziaria dello Stato e l'ordinamento della finanza regionale previsto da ciascuno statuto regionale e dalle norme di attuazione.

9. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 2 si procede, anche nei confronti di una sola o più regioni, a ridefinire con legge le regole del patto di stabilità interno per l'anno di prima applicazione delle regole. Le nuove regole devono comunque tenere conto del saldo in termini di competenza mista calcolato quale somma algebrica dei saldi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale.

Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano può essere assunto a riferimento, con l'accordo di cui al comma 6, il saldo finale del bilancio della conclusione del procedimento e dell'approvazione del decreto previsto dall'[articolo 1, comma 656, della legge n. 296 del 2006](#), a condizione che la sperimentazione di cui al comma 2 secondo le regole stabilite dal presente comma abbia conseguito esiti positivi per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

10. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti strumentali, nonché degli enti ad ordinamento regionale o provinciale.

11. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi riferiti ai saldi di finanza pubblica, la regione, sulla base di criteri stabiliti in sede di consiglio delle autonomie locali, può, per gli enti locali del proprio territorio, stabilire le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle regioni, restando l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'articolo 77-bis per gli enti della regione e risultante dalla comunicazione effettuata dal Ministro dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato alla regione interessata.

12. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente a situazioni debitorie, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito ["www.pattostabilita.rgs.tesoro.it"](#) le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definite nel predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

13. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta ad inviare, entro il termine perentorio

31 dicembre 2016".

Art. 78

Disposizioni urgenti per Roma capitale

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi strutturali di risanamento della finanza pubblica e nel rispetto dei principi indicati dall'[articolo 119 della Costituzione](#), con decreto del Consiglio dei Ministri, il Sindaco del comune di Roma, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è nominato Commissario straordinario del comune di Roma per la ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate, con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati, e predisposizione ed attuazione di un piano di rientro dall'indebitamento pregresso.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

a) sono individuati gli istituti e gli strumenti disciplinati dal Titolo VIII del testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), di cui può avvalersi il Commissario straordinario, parificato a tal fine all'organo straordinario di liquidazione, fermo restando quanto previsto al comma 6;

b)

((LETTERA ABROGATA DALLA [L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208](#)))

3. La gestione commissariale del comune assume, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni alla data del 28 aprile 2008. Le disposizioni dei commi precedenti non incidono sulle competenze ordinarie degli organi comunali relativamente alla gestione del periodo di riferimento data del 28 aprile 2008. Alla gestione ordinaria si applica quanto previsto dall'articolo 77-bis, comma 17. Il concorso agli obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il comune di Roma ai sensi del citato articolo 77-bis è a carico del piano di rientro. (30)

4. Il piano di rientro, con la situazione economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate di cui al comma 1, gestito con separato bilancio, entro il termine di cui al comma 1, è presentato dal Commissario straordinario al Presidente del Consiglio dei Ministri, individuando le coperture finanziarie necessarie per la relativa attuazione entro i successivi trenta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, individuando le coperture finanziarie necessarie per la relativa attuazione delle risorse allo scopo destinate a legislazione vigente. È autorizzata l'apertura di una apposita contabilità speciale. Al fine di consentire il perseguimento delle finalità del piano, il piano assorbe, anche in deroga a disposizioni di legge, tutte le somme derivanti da obbligazioni contratte, a qualsiasi titolo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e contiene misure idonee a garantire il sollecito rientro dall'indebitamento pregresso. Fermo restando quanto previsto dagli [articoli 194 e 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), per procedere alla liquidazione degli importi inseriti nel piano di rientro e riferiti ad obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008, è sufficiente la determinazione dirigenziale, assunta con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico-amministrativa del segretario comunale ai sensi dell'[articolo 97, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#). Il Commissario straordinario potrà recedere, entro lo stesso termine di presentazione del piano, dalle obbligazioni contratte di cui al comma 1, antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Per l'intera durata del regime commissariale di cui al presente articolo non può procedersi alla deliberazione di dissesto di cui all'[articolo 246, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#).

6. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai commi 1 e 2 prevedono in ogni caso l'applicazione, per tutte le obbligazioni contratte anteriormente a quella data, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei [commi 2, 3 e 4 dell'articolo 248](#) e del [comma 12 dell'articolo 255 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#). Tutte le entrate del comune di competenza dell'anno 2008 e dei successivi anni sono attribuite alla gestione corrente di Roma Capitale, ivi comprese quelle riferite ad esercizi precedenti all'anno 2008, purché accertate successivamente al 31 dicembre 2007.

7. Ai fini dei commi precedenti, per il comune di Roma sono prorogati di sei mesi i termini previsti per l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2007, per il quale si delibera di cui all'[articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) e per l'assestamento del bilancio relativo all'esercizio 2008.

8. Nelle more dell'approvazione del piano di rientro di cui al presente articolo, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. concede al comune di Roma una anticipazione di importo pari al valore sui primi futuri trasferimenti statali ad esclusione di quelli compensativi per i mancati introiti di natura tributaria.

AGGIORNAMENTO (30)

Il [D.L. 25 gennaio 2010, n. 2](#), convertito con modificazioni dalla [L. 26 marzo 2010, n. 42](#), ha disposto (con l'art. 4, comma 8-bis) che "Ai fini di una corretta imputazione delle entrate e delle obbligazioni del comune di Roma, con riguardo ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 248 e al comma 12 dell'articolo 255 del citato testo unico di cui al [decreto legislativo n. 267 del 2000](#), il primo comma dell'[articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 133 del 2008](#), si interpreta nel senso che la gestione commissariale del comune di Roma con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti posti in essere fino alla data del 28 aprile 2008, anche se non accertate e i relativi crediti siano liquidati con sentenze pubblicate successivamente alla medesima data".

Capo IV

Spesa sanitaria e per invalidità

Art. 79

Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria

1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 il finanziamento dei servizi sanitari di cui concorre ordinariamente lo Stato è confermato in 102.683 milioni di euro per l'anno 2009, ai sensi delle disposizioni di cui all'[articolo 1, comma 796, lettera a\) del decreto-legge n. 296 del 2009](#), e successive modificazioni, e all'[articolo 3, comma 139 della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), ed è determinato in 103.945 milioni di euro per l'anno 2010 e in 106.265 milioni di euro per l'anno 2011

((...))

Restano fermi gli adempimenti regionali previsti dalla legislazione vigente, nonché quelli derivanti dagli accordi e dalle intese intervenute fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

((40))

1-bis. Per gli anni 2010 e 2011 l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato derivante da quanto disposto dal comma 1, rispetto al livello di finanziamento per l'anno 2009, è subordinato alla stipula di una specifica intesa fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'[articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003](#), da sottoscrivere

((entro il 15 ottobre 2009))

, che, ad integrazione e modifica dell'accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001, [pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001](#), dell'intesa Stato-regioni del 5 ottobre 2005, [pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005](#) e dell'intesa Stato-regioni relativa al Patto per la salute del 5 ottobre 2006, [provvedimento 5 ottobre 2006, n. 2648, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2006](#), contempli ai fini dell'efficienza e del conseguente contenimento della dinamica dei costi, nonché al fine di non determinare tensioni nei bilanci regionali extrasanitari e di non dover ricorrere neppure

all'attivazione della leva fiscale regionale:

a) una riduzione dello standard dei posti letto, diretto a promuovere il passaggio dal ricovero ospedaliero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza ambulatoriale;

b) l'impegno delle regioni, anche con riferimento a quanto previsto dall'[articolo 1, comma 565, lettera c\) della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), in connessione con la riorganizzazione, ivi compresi quelli di razionalizzazione e di efficientamento della rete ospedaliera, alla riduzione delle spese di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, anche attraverso:

1) la definizione di misure di riduzione stabile della consistenza organica del personale in servizio e di conseguente ridimensionamento dei fondi della contrattazione ai contratti collettivi nazionali del predetto personale;

2) la fissazione di parametri standard per l'individuazione delle strutture semplici e complesse, nonché delle posizioni organizzative e di coordinamento rispettivamente della dirigenza e del personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto comunque delle disponibilità dei fondi della contrattazione integrativa, e di rideterminati ai sensi di quanto previsto dal numero 1);

c) l'impegno delle regioni, nel caso in cui si profili uno squilibrio di bilancio del settore sanitario, ad attivare anche forme di partecipazione al costo delle prestazioni dei cittadini, ivi compresi i cittadini a qualsiasi titolo esenti ai sensi della vigente normativa, prevedendo altresì forme di attivazione automatica in corso d'anno in base a soglie predefinite di scostamento dall'andamento programmatico della spesa.

1-ter. Qualora non venga raggiunta l'Intesa di cui al comma 1-bis

((entro il 15 ottobre 2009, si applicano comunque l'[articolo 120 della Costituzione](#), nonché le norme statali di attuazione e di applicazione dello stesso, e la [legge 11 marzo 2001, n. 31](#) in materia di federalismo fiscale; inoltre))

, con la procedura di cui all'[articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311](#), previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono fissati lo standard di dotazione dei posti letto nonché gli ulteriori standard necessari per promuovere il passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale nonché per le finalità di cui al comma 1-bis, lettera b) del presente articolo. All'[articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "di criteri e parametri fissati dal Piano stesso" sono sostituite dalle seguenti: "di linee guida proposte dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed approvate con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";

b) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "La predetta modalità di ammissione al finanziamento è valida per le linee progettuali attuative del Piano sanitario nazionale 2008. A decorrere dall'anno 2009, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvede a ripartire tra le regioni le medesime somme spettanti all'atto dell'adozione della propria delibera di ripartizione delle somme spettanti alle regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo sanitario nazionale corrente. Al fine di agevolare le regioni nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad erogare, a titolo di anticipo, l'importo complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre l'erogazione del restante 30 per cento è subordinata all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dei progetti regionali, comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente. Le mancate presentazione ed approvazione dei progetti comportano la mancata erogazione della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno successivo, del 70 per cento già erogata".

1-quinquies. Al [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8-sexies, comma 5:

1) al primo periodo, le parole da: "in base ai costi standard" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "tenuto conto, nel rispetto dei principi di efficienza e di appropriatezza nell'uso delle risorse, anche in via alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già disponibili presso le strutture delle province autonome; c) tariffe regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome";

2) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Lo stesso decreto stabilisce i criteri generali, nel rispetto del principio del perseguimento dell'efficienza e dei vincoli di bilancio, dalle risorse programmate a livello nazionale e regionale, in base ai quali le regioni adottano il proprio sistema tariffario, articolando tali tariffe per classi di strutture caratteristiche organizzative e di attività, verificate in sede di accreditamento delle strutture stesse. Le tariffe massime di cui al presente comma sono assunte sulla base della valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime residue dei bilanci regionali. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è abrogato il decreto del Ministro della sanità 15 aprile 1994, recante "Disposizioni generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa ed ospedaliera", [pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994](#)";

b) all'articolo 1, comma 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le attività e le funzioni assistenziali delle strutture equiparate di cui al citato articolo 4, comma 1, a carico del Servizio sanitario nazionale, sono esercitate esclusivamente nei limiti di quanto stabilito negli specifici accordi di cui all'articolo 8-quinquies";

c) all'articolo 8-quater, al comma 3, lettera b) dopo le parole: "delle strutture al fabbisogno" sono inserite le seguenti: "; tenendo conto anche del criterio della sostenibilità e dell'efficienza che, compatibilmente con le risorse regionali disponibili, deve essere conseguita da parte delle singole strutture sanitarie";

d) all'articolo 8-quinquies:

1) al comma 2, alinea, le parole: "accordi con le strutture pubbliche ed equiparate" sono sostituite dalle seguenti: "accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, con le aziende ospedaliere universitarie";

2) al comma 2, lettera b) dopo le parole: "distinto per tipologia e per modalità di assistenza" è aggiunto il seguente periodo:

"Le regioni possono individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali stabilire la preventiva autorizzazione, da parte dell'azienda sanitaria locale competente, presso le strutture o i professionisti accreditati";

3) dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti:

"2-quater. Le regioni stipulano accordi con le fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati, che sono definiti con le modalità di cui all'[articolo 10 comma 2 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 158](#), e stipulano altresì accordi con gli istituti, enti ed ospedali di cui agli [articoli 41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833](#), e successive modificazioni, che l'attività assistenziale, attuata in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, sia finanziata a prestazione in base ai tetti di spesa ed ai volumi di attività annualmente dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di bilancio, nonché sulla base di funzioni riconosciute dalle regioni, tenendo conto nella ripartizione delle eventuali risorse già attribuite per spese di investimento, ai sensi dell'[articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412](#), e successive modificazioni ed integrazioni, e dei predetti accordi e ai predetti contratti si applicano le disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), e) ed e-bis.

2-quinquies. In caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso".

1-sexies. Al fine di garantire il pieno rispetto degli obiettivi finanziari programmatici di cui al comma 1:

a) sono potenziati i procedimenti di verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le prestazioni di specialistica a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN). A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro il 30 settembre 2008, sono individuate le modalità con le quali entro il 15 marzo di ogni anno l'Agenzia delle entrate, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e l'INPS mettono a disposizione del SSN, tramite il sistema della tessera sanitaria, attuativo dell'[articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 262](#) con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2003, n. 326](#), e successive modificazioni, le informazioni utili a consentire la verifica della sussistenza del diritto all'esenzione;

del cittadino in base ai livelli di reddito di cui all'[articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537](#), e successive modificazioni e integrazioni, individuando complessivamente il nucleo familiare, in quanto disponibile al sistema informativo dell'anagrafe tributaria. Per nucleo familiare si intende quello previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze, del 22 gennaio 1993, pubblicato nella [Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993](#), e successive modificazioni e integrazioni, e successivamente con il medesimo decreto di cui alla lettera a) sono definite le modalità con cui il cittadino è tenuto ad autocertificare presso l'azienda sanitaria locale di competenza del diritto all'esenzione per reddito in difformità dalle predette informazioni, prevedendo verifiche obbligatorie da parte delle aziende sanitarie locali delle informazioni assistite in contrasto con le informazioni rese disponibili al SSN e, in caso di accertata dichiarazione mendace, il recupero delle somme dovute dall'assistito, pena dello stesso dalla successiva prescrivibilità di ulteriori prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del SSN;

c) per le regioni che, ai sensi dell'[articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311](#), e successive modificazioni, hanno sottoscritto l'Accordo per il perseguimento dell'equilibrio economico nel settore sanitario, una quota delle risorse di cui all'[articolo 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67](#), e successive modificazioni e integrazioni, è rideterminata dall'[articolo 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), e dall'[articolo 1, comma 796, lettera n\), della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), e successive modificazioni, può essere destinata alla realizzazione di interventi diretti a garantire la disponibilità di dati economici, gestionali e produttivi delle strutture sanitarie locali, per consentirne la produzione sistematica e l'interpretazione gestionale continuativa, ai fini dello svolgimento delle attività di programmazione e di controllo aziendale, in attuazione dei piani di rientro. I predetti interventi devono garantire la coerenza e l'integrazione con le metodologie definite nell'ambito del Sistema di controllo sulla assistenza sanitaria (SiVeAS), di cui all'[articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266](#), e successive modificazioni, e con i modelli del sistema informativo sanitario nazionale (NSIS).

1-septies. All'[articolo 88 della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Al fine di realizzare gli obiettivi di economicità nell'utilizzazione delle risorse e di verifica della qualità dell'assistenza erogata, secondo criteri di appropriatezza per ciascun soggetto erogatore, un controllo analitico annuo di almeno il 10 per cento delle cartelle cliniche e delle corrispondenti schede di dimissione, in conformità ai protocolli di valutazione. L'individuazione delle cartelle e delle schede deve essere effettuata secondo criteri di campionamento rigorosamente casuali. Tali controlli concernono la totalità delle cartelle cliniche per le prestazioni ad alto rischio di inappropriata individuazione delle regioni tenuto conto di parametri definiti con decreto del Ministro della salute e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze".

2. Al fine di procedere al rinnovo degli accordi collettivi nazionali con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale per il biennio economico 2006-2007, il finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui al comma 1, è incrementato di 184 milioni di euro per l'anno 2009 e di 69 milioni di euro a decorrere dall'attuazione del Progetto Tessera Sanitaria e, in particolare, per il collegamento telematico in rete dei medici e la ricetta elettronica, di cui al [comma 5-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2003, n. 326](#).

3. All'[articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 novembre 2007, n. 222](#), il secondo periodo è sostituito dal seguente:

AGGIORNAMENTO (40)

Il [D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito con modificazioni dalla [L. 30 luglio 2010, n. 122](#) ha disposto (con l'art. 22, comma 6) che "per il triennio 2009-2011 il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'[articolo 79, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 25 agosto 2008, n. 133](#), è rideterminato in diminuzione dell'importo di 50 milioni di euro".

Art. 80

Piano straordinario di verifica delle invalidità civili

1. L'Istituto nazionale

((della previdenza))

sociale (INPS) attua, dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, un piano straordinario di 200.000 accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di benefici economici di natura previdenziale.

2. Nel caso di accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5, del

((regolamento di cui al))

[decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698](#).

3. Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, l'I.N.P.S. dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione della sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l'I.N.P.S. provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data di sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non può comparire. In caso di revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione. Sono esclusi dal presente comma i soggetti ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie e per i quali è stata determinata una invalidità civile ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali, in luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare per la verifica della persistenza dei requisiti di invalidità necessari per il godimento dei benefici economici.

4. Qualora l'invalido non si sottoponga agli ulteriori accertamenti specialistici, eventualmente richiesti nel corso della procedura di verifica, la sospensione dei pagamenti del beneficio economico verranno disposte con le medesime modalità di cui al

((comma 3))

.

5. Ai titolari di patente di guida speciale chiamati a visita per il rinnovo della patente stessa, gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare un permesso di guida provvisorio, valido sino all'esito finale delle procedure di rinnovo.

6. Nei procedimenti giurisdizionali relativi ai verbali di visita emessi dalle commissioni mediche di verifica, finalizzati all'accertamento degli stati di invalidità civile, la revoca del beneficio economico, nonché ai provvedimenti di revoca emessi dall'I.N.P.S. nella materia di cui al presente articolo la legittimazione passiva spetta all'I.N.P.S. medesima.

7. Con decreto del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

((previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano))

, da emanarsi entro trenta giorni

((dalla data di entrata))

in vigore del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità di attuazione del piano straordinario di cui al presente articolo, avuto riguardo, in particolare, alla ripartizione delle risorse e ai criteri di selezione dei beneficiari, in ragione dell'incidenza territoriale dei beneficiari di prestazioni rispetto alla popolazione residente nonché alle sinergie con le diverse banche dati presenti presso le amministrazioni

pubbliche, tra le quali quelle con l'amministrazione finanziaria e la motorizzazione civile.

Titolo IV

PEREQUAZIONE TRIBUTARIA

Capo I

Misure fiscali

PEREQUAZIONE

Art. 81

Settori petrolifero e del gas

1. COMMA SOPPRESSO DALLA [L. 6 AGOSTO 2008, N. 133](#).
2. COMMA SOPPRESSO DALLA [L. 6 AGOSTO 2008, N. 133](#).
3. COMMA SOPPRESSO DALLA [L. 6 AGOSTO 2008, N. 133](#).
5. COMMA SOPPRESSO DALLA [L. 6 AGOSTO 2008, N. 133](#).
6. COMMA SOPPRESSO DALLA [L. 6 AGOSTO 2008, N. 133](#).
7. COMMA SOPPRESSO DALLA [L. 6 AGOSTO 2008, N. 133](#).
8. COMMA SOPPRESSO DALLA [L. 6 AGOSTO 2008, N. 133](#).
9. COMMA SOPPRESSO DALLA [L. 6 AGOSTO 2008, N. 133](#).
10. COMMA SOPPRESSO DALLA [L. 6 AGOSTO 2008, N. 133](#).
11. COMMA SOPPRESSO DALLA [L. 6 AGOSTO 2008, N. 133](#).
12. COMMA SOPPRESSO DALLA [L. 6 AGOSTO 2008, N. 133](#).
13. COMMA SOPPRESSO DALLA [L. 6 AGOSTO 2008, N. 133](#).
14. COMMA SOPPRESSO DALLA [L. 6 AGOSTO 2008, N. 133](#).
15. COMMA SOPPRESSO DALLA [L. 6 AGOSTO 2008, N. 133](#).

16. In dipendenza dell'andamento dell'economia e dell'impatto sociale dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, l'aliquota dell'imposta sul reddito di cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), e successive modificazioni, è aumentata di una addizionale di 6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 3 milioni di euro imponibile superiore a 300 mila euro e che operano nei settori di seguito indicati:

- a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
 - b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale;
 - c) produzione, trasmissione e dispacciamento, distribuzione o commercializzazione dell'energia elettrica;
- c-bis) trasporto o distribuzione del gas naturale

Nel caso di soggetti operanti anche in settori diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c), la disposizione del primo periodo si applica qualora i ricavi relativi ad attività nei predetti settori siano prevalenti rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti. PERIODO SOPPRESSO DAL [D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148](#). (52)

((83))

16-bis. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), e successive modificazioni, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 e provvedono al relativo versamento.

16-ter. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), e successive modificazioni, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 e provvedono al relativo versamento. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato, in qualità di partecipanti, la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi assoggettano il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata.

17. In deroga all'[articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212](#), la disposizione di cui al comma 16 si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di imposta del periodo di imposta dicembre 2007.

((83))

18. È fatto divieto agli operatori economici dei settori richiamati al comma 16 di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorità per la tutela della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo e dispone per l'adozione di meccanismi volti a semplificare sostanzialmente le procedure di cui al precedente periodo. Sono chiamate le imprese con fatturato inferiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della [legge 10 ottobre 1990, n. 287](#).

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas presenta, entro il 31 dicembre 2008, una relazione al Parlamento relativa agli effetti delle disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della [legge 10 ottobre 1990, n. 287](#).

((83))

19. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con [decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917](#), dopo l'articolo 92 è aggiunto il seguente articolo: "Art. 92-bis (Valutazione delle rimanenze di alcune categorie di imprese). - 1. La valutazione delle rimanenze finali dei beni indicati all'articolo 85, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, si effettua secondo il metodo della media ponderata o del "primo entrato primo uscito", anche se non adottati in bilancio, dalle imprese il cui volume di ricavi supera le soglie di cui all'articolo 13, commi 2 e 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e che esercitano attività di produzione, distribuzione o commercializzazione di beni fungibili, in base all'applicazione degli studi di settore, esercenti le attività di:

- a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
 - b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al [regolamento \(CE\) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002](#), ed anche a quelli che abbiano esercitato, relativamente alla valutazione dei beni fungibili, l'opzione di cui all'articolo 13, commi 2 e 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 1, 5 e 7, dell'articolo 92.

20. Le disposizioni di cui al comma 19 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

21. Il maggior valore delle rimanenze finali che si determina per effetto della prima applicazione dell'articolo 92-bis, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con [decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917](#), anche per le imprese che si sono avvalse dell'opzione di cui all'[articolo 13, commi 2 e 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38](#), non concorre alla formazione del reddito in quanto escluso ed è soggetto ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive con l'aliquota del 16 per cento.

22. L'imposta sostitutiva dovuta è versata in un'unica soluzione contestualmente al saldo dell'imposta personale dovuta per l'esercizio di prima applicazione dell'articolo 92-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986. Alternativamente, su opzione del contribuente può essere versata rate di eguale importo contestualmente al saldo delle imposte sul reddito relative all'esercizio di prima applicazione dell'articolo 92-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986 e dei due esercizi successivi.

Sulla seconda e terza rata maturano interessi al tasso annuo semplice del 3 per cento.

23. Il maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva si considera fiscalmente riconosciuto dall'esercizio successivo a quello di prima applicazione dell'articolo

unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986; tuttavia fino al terzo esercizio successivo:

a) le svalutazioni determinate in base all'articolo 92, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte personali e dell'imposta reg produttive, ma determinano la riliquidazione della stessa imposta sostitutiva. In tal caso l'importo corrispondente al 16 per cento di tali svalutazioni è computato rate di eguale importo ancora da versare; l'eccedenza è compensabile a valere sui versamenti a saldo ed in acconto dell'imposta personale sul reddito;

a-bis) se la quantità delle rimanenze finali è inferiore a quella esistente al termine del periodo d'imposta di prima applicazione dell'articolo 92-bis del testo unico redditi approvato con [decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986](#), il valore fiscalmente riconosciuto delle quantità vendute è ridotto del maggior valore imposta sostitutiva. In tal caso l'importo corrispondente dell'imposta sostitutiva è computato in diminuzione delle rate di eguale importo ancora da versare; l'eccedenza è compensabile a valere sui versamenti a saldo e in acconto dell'imposta personale sul reddito;

b) nel caso di conferimento dell'azienda comprensiva di tutte o parte delle rimanenze di cui all'articolo 92-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, il diritto alla riliquidazione e l'obbligo di versamento dell'imposta sostitutiva si trasferiscono sul conferitario, solo nel caso in cui quest'ultimo non eserciti prima del conferimento le attività di cui al predetto articolo 92-bis e adotti lo stesso metodo di valutazione del conferente. In caso contrario l'imposta sostitutiva in misura corrispondente al maggior valore delle rimanenze conferite così come risultante dall'ultima riliquidazione effettuata dal conferente in base all'articolo 92, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, concorrono alla formazione del reddito per il 50 per cento del loro ammontare fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2011, nel caso di cessione dell'azienda comprensiva di tutte o parte delle rimanenze di cui all'articolo 92-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con [decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986](#), l'imposta sostitutiva in misura corrispondente al maggior valore ceduto così come risultante dall'ultima riliquidazione effettuata dal cedente si ridetermina con l'aliquota del 27,5 per cento.

25. L'applicazione dell'articolo 92-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con [decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986](#), come introdotto dall'articolo 2423-bis del codice civile.

26. COMMA SOPPRESSO DALLA [L. 6 AGOSTO 2008, N. 133](#).

27. COMMA SOPPRESSO DALLA [L. 6 AGOSTO 2008, N. 133](#).

28. COMMA SOPPRESSO DALLA [L. 6 AGOSTO 2008, N. 133](#).

29. È istituito un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie.

30. Il Fondo è alimentato:

a) dalle somme riscosse in eccesso dagli agenti della riscossione ai sensi dell'articolo 83, comma 22;

b) dalle somme conseguenti al recupero dell'aiuto di Stato dichiarato incompatibile dalla decisione C(2008)869 def. dell'11 marzo 2008 della Commissione;

c) dalle somme versate dalle cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 82, commi 25 e 26;

d) con trasferimenti dal bilancio dello Stato;

e) con versamenti a titolo spontaneo e solidale effettuati da chiunque, ivi inclusi in particolare le società e gli enti che operano nel comparto energetico.

31. COMMA SOPPRESSO DALLA [L. 6 AGOSTO 2008, N. 133](#).

32. In considerazione delle straordinarie tensioni cui sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari e il costo delle bollette energetiche, nonché il costo per la fornitura di gas ai fini di soccorrere le fasce deboli di popolazione in stato di particolare bisogno e su domanda di queste, è concessa ai residenti cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno permanente, ovvero stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, che versano in condizione di maggior disagio economico, una carta acquisti finalizzata all'acquisto di tali beni e servizi, con onere a carico dello Stato.

33. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute e delle politiche sociali, sono disciplinati, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente:

a) i criteri e le modalità di individuazione dei titolari del beneficio di cui al comma 32, tenendo conto dell'età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sostegno economico, dei trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti, nonché di eventuali ulteriori elementi atti a escludere l'effettivo bisogno;

b) l'ammontare del beneficio unitario;

c) le modalità e i limiti di utilizzo del Fondo di cui al comma 29 e di fruizione del beneficio di cui al comma 32.

33-bis. Per favorire la diffusione della carta acquisti tra le fasce più deboli della popolazione, possono essere avviate idonee iniziative di comunicazione.

34. Ai fini dell'attuazione dei commi 32 e 33, che in ogni caso deve essere conseguita entro il 30 settembre 2008, il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi delle amministrazioni, di enti pubblici, di Poste italiane S.p.a., di SOGEI S.p.a. o di CONSIP S.p.a. .

35. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero uno dei soggetti di cui questo si avvale ai sensi del comma 34, individua:

a) i titolari del beneficio di cui al comma 32, in conformità alla disciplina di cui al comma 33;

b) il gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, tenendo conto della disponibilità di una rete distributiva diffusa sul territorio della Repubblica, che possa fornire funzioni di sportello relative all'attivazione della carta e alla gestione dei rapporti amministrativi, al fine di assicurare, anche di spostamento, dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresì di precedenti esperienze in iniziative di erogazione di contributi pubblici.

36. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che detengono informazioni funzionali all'individuazione dei titolari del beneficio di cui al comma 32 o all'accoglienza delle dichiarazioni da questi effettuate per l'ottenimento dello stesso, forniscono, in conformità alle leggi che disciplinano i rispettivi ordinamenti, dati, notizie, documenti e collaborazioni richieste dal Ministero dell'economia e delle finanze o dalle amministrazioni o enti di cui questo si avvale, secondo gli indirizzi da questo impartiti.

37. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con apposite convenzioni, promuove il coinvolgimento del privato al supporto economico in favore dei titolari delle carte acquisti.

38. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 32 a 37 si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui al comma 29 .

38-bis. Entro sei mesi dall'approvazione del decreto di cui al comma 33 e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno, il Governo presenta una relazione al Parlamento sull'attuazione della carta acquisti di cui al comma 32.

38-ter. La dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), con le modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#), è integrata a valere sulla quota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche normative previste dagli articoli del presente decreto, dell'importo di 168 milioni di euro per l'anno 2008, 267,3 milioni di euro per l'anno 2009, 71,7 milioni di euro per l'anno 2010 e 77,5 milioni di euro per l'anno 2011. Il medesimo fondo è ridotto di 168 milioni di euro nel 2008 e di 267 milioni di euro nel 2009.

AGGIORNAMENTO (52)

Il [D.L. 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito con modificazioni dalla [L. 14 settembre 2011, n. 148](#), ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "In deroga all'[articolo 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), le disposizioni di cui al [comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010".

Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Per i tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010, l'aliquota dell'addizionale di cui al [con del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), e successive modificazioni, è aumentata di 4 punti pe

 AGGIORNAMENTO (83)

La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 11 febbraio 2015, n. 10 (in G.U. 1a s.s. 11/2/2015, n. 6), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'[art. 81, commi 1 decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#) (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica tributaria), convertito, con modificazioni, dall'[art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133](#), e successive modificazioni, a decorrere dal giorno successivo alla questa sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica".

Art. 82

Banche, assicurazioni, fondi di investimento immobiliari "familiari" e cooperative

1. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), dopo il comma 5 è in: "5-bis. Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti di loro ammontare. Nell'ambito del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129, l'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo a soggetti precedenti partecipanti al consolidato a favore di altri soggetti partecipanti sono integralmente deducibili sino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli maturati in capo ai soggetti partecipanti a favore di soggetti estranei al consolidato. La società o ente controllante opera la deduzione integrale degli interessi pa precedente in sede di dichiarazione di cui all'articolo 122, apportando la relativa variazione in diminuzione della somma algebrica dei redditi complessivi netti dei

2. In deroga all'[articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212](#), le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato dal Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, come introdotto dal comma 1, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Limitatamente al medesimo periodo d'imposta gli interessi passivi di cui al citato comma 5-bis sono deducibili nei limiti del 97 per cento del loro ammontare.

3. Al [decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare".

4. In deroga all'[articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212](#), le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

Limitatamente al medesimo periodo d'imposta gli interessi passivi di cui al comma 3 sono deducibili nei limiti del 97 per cento del loro ammontare.

5. Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive per il medesimo periodo a quello in corso al 31 dicembre 2007, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe applicando le disposizioni dei commi precedenti.

6. All'articolo 111, comma 3, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "pari al 60 per cento" sono sostituite dalle seguenti "pari al 30 per cento";

b) le parole "nei nove esercizi successivi" sono sostituite dalle seguenti "nei diciotto esercizi successivi";

c) le parole "il 50 per cento della medesima riserva sinistri" sono sostituite dalle seguenti "il 75 per cento della medesima riserva sinistri".

7. Le residue quote dell'ammontare complessivo delle variazioni della riserva sinistri di cui all'articolo 111, comma 3, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con [decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986](#), che eccede il 60 per cento dell'importo iscritto in bilancio, formate negli esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora dedotte, sono deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del diciottesimo esercizio successivo a quello di loro formazione.

8. In deroga all'[articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212](#), le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 6 e 7.

9. La percentuale della somma da versare, nei termini e con le modalità previsti dall'[articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 1474](#), è aumentata al 95 per cento per l'anno 2008, all'85 per cento per il 2009

(, al 95 per cento per gli anni dal 2010 al 2020 e al 100 per cento per gli anni successivi))

10. La percentuale della somma da versare nei termini e con le modalità previsti dall'[articolo 9 comma 1-bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216](#), è elevata al 100 per cento per l'anno 2008, al 30 per cento per il 2009 e al 40 per cento per gli anni successivi.

11. All'articolo 106, comma 3, del Testo Unico delle imposte dirette approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "0,40 per cento", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "0,30 per cento";

b) le parole "nei nove esercizi successivi" sono sostituite dalle seguenti "nei diciotto esercizi successivi".

12. Le residue quote dell'ammontare complessivo delle svalutazioni eccedenti la misura deducibile in ciascun esercizio ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con [decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986](#), formate negli esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora dedotte, sono deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del diciottesimo esercizio successivo a quello in cui esse si sono formate.

13. In deroga all'[articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212](#), le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 11 e 12.

13-bis. All'[art. 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 novembre 2002, n. 265, il comma 2-bis](#) è sostituito con il seguente: "2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2008, la percentuale indicata nel comma 2 è aumentata allo 0,390 per cento; per il medesimo periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008, la percentuale indicata nel comma 2 è aumentata allo 0,390 per cento; per il medesimo periodo d'imposta effettuato, a titolo di acconto, entro il 30 novembre 2008, in misura pari allo 0,050 per cento delle riserve del bilancio dell'esercizio per il quale il termine di approvazione è anteriore al 25 giugno 2008".

14. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](#), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: "ad eccezione delle operazioni esenti e imponibili ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numeri 8), 8-bis), 8-ter) e 27-quinquies) dello stesso decreto" sono aggiunte le seguenti: "nonché delle locazioni di immobili esenti ai sensi dell'[articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133](#) e dell'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto n. 633 del 1972";

b) all'articolo 40, comma 1 dopo le parole "27-quinquies) dello stesso decreto" sono inserite le seguenti: "nonché delle locazioni di immobili esenti ai sensi dell'[ar](#)

7. Gli esiti delle attività svolte in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 formano oggetto di apposite relazioni annuali al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro delle entrate. Al fine di assicurare l'efficacia dei controlli in materia di IVA all'importazione, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, da emanare di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità per l'attivazione di un sistema di scambio di informazioni tra l'autorità doganale e quella fiscale, da attuare con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza oneri per la finanza pubblica.
8. Nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento relativa agli anni 2009, 2010 e 2011 è pianificata l'esecuzione di un piano straordinario di contenzioso sintetico del reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sulla base delle circostanze di fatto certi desunti dalle informazioni presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria nonché acquisiti in base agli ordinari poteri istruttori acquisiti ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 7), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
9. Nella selezione delle posizioni ai fini dei controlli di cui al comma 8 è data priorità ai contribuenti che non hanno evidenziato nella dichiarazione dei redditi alcun elemento per i quali esistono elementi indicativi di capacità contributiva.
10. Coerentemente con quanto previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la Guardia di finanza contribuisce al piano straordinario di cui al comma 8 destinando una adeguata quota della propria capacità di acquisizione degli elementi e circostanze di fatto certi necessari per la determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
- L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza definiscono annualmente, d'intesa tra loro, le modalità della loro cooperazione al piano.
11. Ai fini della realizzazione del piano di cui al comma 8 ed in attuazione della previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, con le successive modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni segnalano all'Agenzia delle entrate eventuali situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche.
12. Al fine di favorire lo scambio di esperienze professionali e amministrative tra le Agenzie fiscali, nonché tra le predette Agenzie e il Ministero dell'economia e delle finanze attraverso la mobilità dei loro dirigenti generali di prima fascia, nonché di contribuire al perseguimento della maggiore efficienza e funzionalità di tali Agenzie, su proposta del direttore di una Agenzia fiscale, che indica altresì l'alternativa fra almeno due incarichi da conferire, il Ministro dell'economia e delle finanze assegna a tale Agenzia un dirigente generale di prima fascia in servizio presso il Ministero ovvero presso altra Agenzia fiscale, sentito il direttore della Agenzia presso la quale è in servizio il dirigente. Qualora per il nuovo incarico sia prevista una retribuzione complessivamente inferiore a quella percepita dal dirigente generale in relazione all'incarico già ricoperto, sono fatti salvi gli effetti economici del contratto individuale di lavoro in essere presso il Ministero ovvero presso l'Agenzia fiscale di provenienza fino alla data di scadenza del contratto, in ogni caso senza maggiori oneri rispetto alle risorse assegnate a legislazione vigente alla Agenzia fiscale richiedente. In caso di rifiuto ad accettare gli incarichi alternativamente indicati nella richiesta, il dirigente generale è in esubero ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
13. All'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) nel comma 1, lettera b), la parola "sei" è sostituita dalla seguente: "quattro";
- b) nel comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Metà dei componenti sono scelti tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'agenzia".
14. In sede di prima applicazione della disposizione di cui al comma 13 i comitati di gestione delle Agenzie fiscali in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione automaticamente il trentesimo giorno successivo.
15. Al fine di garantire la continuità delle funzioni di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e finanziari, i diritti dell'azionista della società di gestione del sistema di amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli atti conseguenti in base alla legge. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente comma. Il consiglio di amministrazione, composto di cinque componenti, è conseguentemente riformato il 1° giugno 2008 senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile.
16. Al fine di assicurare maggiore effettività alla previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni, entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, confermano all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate per l'ultimo domicilio fiscale che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. Per il triennio successivo alla predetta richiesta di iscrizione della cessazione della residenza nel territorio nazionale è sottoposta a vigilanza da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, la quale si avvale delle facoltà previste al Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
17. In fase di prima attuazione delle disposizioni del comma 16, la specifica vigilanza ivi prevista da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate viene esercitata nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto la iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a far corso dal 1° gennaio 2006. L'attività dei comuni è anche incentivata con il riconoscimento della quota pari al 33 per cento delle maggiori somme relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
- 17-bis. I comuni, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate di cui al comma 16, inviano entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione degli italiani residenti all'estero i dati dei richiedenti alla predetta Agenzia al fine della formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti esteri non dichiarati; le modalità di comunicazione e i criteri per la formazione delle liste sono disciplinati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate emanato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.
- 17-ter. In fase di prima attuazione delle disposizioni del comma 17-bis, le attività ivi previste da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate vengono esercitate nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a decorrere dal 1° gennaio 2010 e ai fini della formazione delle liste di controllo in conto della eventuale mancata presentazione delle istanze di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-quater a 5-octies del decreto-legge 28 giugno 1997, n. 227, con le successive modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
18. Allo scopo di semplificare la gestione dei rapporti con l'Amministrazione fiscale, ispirandoli a principi di reciproco affidamento ed agevolando il contribuente nella compressione dei tempi di definizione, nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
- "Art. 5-bis (Adesione ai verbali di constatazione). - 1. Il contribuente può prestare adesione anche ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposte di cui all'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, che consentano l'emissione di accertamenti parziali previsti dall'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. L'adesione di cui al comma 1 può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla consegna del verbale medesimo mediante comunicazione al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate ed all'organo che ha redatto il verbale. Entro i 60 giorni successivi alla comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate, lo stesso notifica al contribuente l'atto di definizione dell'accertamento parziale recante le indicazioni di cui all'articolo 7.
3. In presenza dell'adesione di cui al comma 1 la misura delle sanzioni applicabili indicata nell'articolo 2, comma 5, è ridotta alla metà e le somme dovute risultanti dalla definizione dell'accertamento parziale devono essere versate nei termini e con le modalità di cui all'articolo 8, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di rateale. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale.
4. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 3 il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo delle somme a norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602".
- 18-bis. L'articolo 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, si applica con riferimento ai verbali di constatazione consegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

presente decreto.

18-ter. In sede di prima applicazione dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218:

- a) il termine per la comunicazione dell'adesione da parte del contribuente ai verbali consegnati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è comunque prorogato fino al 30 settembre 2008;
- b) il termine per la notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale relativo ai verbali consegnati al contribuente fino al 31 dicembre 2008 è comunque prorogato fino al 31 dicembre 2009.

18-quater. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di effettuazione della comunicazione dell'adesione da parte del contribuente prevista dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. In funzione dell'attuazione del federalismo fiscale, a decorrere dal 1° gennaio 2009 gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, vengono elaborati, sentite le associazioni professionali e di categoria, anche su base regionale sia compatibile con la metodologia prevista dal comma 1, secondo periodo, dello stesso articolo 62-bis.

20. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del comma 19, prevedendo che la elaborazione su base regionale avvenga con criteri di gradualità entro il 31 dicembre 2013 e garantendo che alla stessa possano partecipare anche i comuni, in attuazione della previsione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

21. All'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. In caso di versamento di somme eccedenti almeno cinquanta euro rispetto a quelle complessivamente richieste dall'agente della riscossione, quest'ultimo provvede alla restituzione all'avente diritto notificandogli una comunicazione delle modalità di restituzione dell'eccedenza. Decorsi tre mesi dalla notificazione senza che l'avente diritto abbia accettato la restituzione, ovvero, per le eccedenze inferiori a cinquanta euro, decorsi tre mesi dalla data del pagamento, l'agente della riscossione riversa le somme eccedenti al creditore ovvero, se tale ente non è identificato né facilmente identificabile, all'entrata del bilancio dello Stato, ad esclusione di una quota pari al 15 per cento, che resta a carico della contabilità speciale. Il riversamento è effettuato il giorno 20 dei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno.

1-ter. La restituzione ovvero il riversamento sono effettuati al netto dell'importo delle spese di notificazione, determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 7-ter, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, della riscossione a titolo di rimborso delle spese sostenute per la notificazione.

1-quater. Resta fermo il diritto di chiedere, entro l'ordinario termine di prescrizione, la restituzione delle somme eccedenti di cui al comma 1-bis all'ente creditore. In caso di richiesta allo Stato, le somme occorrenti per la restituzione sono prelevate dalla contabilità speciale prevista dal comma 1-bis e riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze".

22. Le somme eccedenti di cui all'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, incassate anteriormente al quinto anno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto, sono versate entro il 20 dicembre 2008 ed affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per la gestione dell'articolo 81, comma 29, del presente decreto.

23. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1, sono soppresse le parole da "Se" a "cancellazione dell'ipoteca";
- b) nel comma 4, le parole da "l'ultimo" a "mese" sono sostituite dalle seguenti: "nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione";
- c) il comma 4-bis è abrogato. In ogni caso le sue disposizioni continuano a trovare applicazione nei riguardi delle garanzie prestate ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

23-bis. All'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Il pagamento effettuato con i mezzi diversi dal contante individuati ai sensi del comma 3 si considera omesso:

- a) in caso di utilizzazione di un assegno, se l'assegno stesso risulta scoperto o comunque non pagabile;
- b) in caso di utilizzazione di una carta di credito, se il gestore della carta non fornisce la relativa provvista finanziaria".

23-ter. All'articolo 47-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola: "concessionari" sono inserite le seguenti parole: "e dei loro dipendenti e collaboratori incaricati".

24. All'articolo 79, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola "131", sono inserite le seguenti: ", moltiplicato per il coefficiente di cui all'articolo 131, comma 1, del presente decreto".

25. È istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato strategico per lo sviluppo e la tutela all'estero degli interessi nazionali in economia, con compiti di studio, di supporto e coordinamento nel campo dei fenomeni economici complessi propri della globalizzazione quali l'influenza dei fondi sovrani e lo sviluppo sostenibile e lo sviluppo. La composizione del Comitato, ai cui lavori partecipano qualificati rappresentanti di Ministeri, nonché alte professionalità ed esperienze tecniche nei settori di cui al presente articolo, è definita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono stabilite altresì le disposizioni generali per il funzionamento. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, dalle strutture del Ministero degli affari esteri e sono svolte al Comitato è gratuita.

26. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.

27. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.

28. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.

28-bis. All'articolo 19-bis1, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi, delle somministrazioni nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese per servizi sostitutivi di mense aziendali" sono soppresse.

28-ter. Le disposizioni di cui al comma 28-bis si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° settembre 2008.

28-quater. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 109, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento";
 - b) all'articolo 54, comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta".
- 28-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 28-quater entrano in vigore a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008. Nelle determinazioni degli acconti dovuti per il medesimo periodo d'imposta, l'imposta del periodo precedente è determinata applicando le disposizioni del comma 28-quater.

28-sexies.

((LA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA))

28-septies. All'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", sulla quale svolge attività di coordinamento, attraverso la preventiva approvazione dell'ordine del giorno del consiglio di amministrazione e delle deliberazioni da assumere nello stesso consiglio";
- b) al comma 14, le parole da: "i risultati" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "gli elementi acquisiti nello svolgimento dell'attività di coordinamento".

28-octies. In attuazione della decisione C(2008)869 def. dell'11 marzo 2008 della Commissione, i soggetti che si sono avvalsi del regime d'imposta sostitutiva di cui all'articolo 109, comma 5, del presente decreto, sono tenuti a versare, entro il 31 dicembre 2008, la somma corrispondente all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 109, comma 5, del presente decreto, calcolata sulla base delle informazioni contenute nei verbali di accertamento emessi dal fisco.

comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono tenuti alla restituzione dell'aiuto fruito nei termini e con le modalità previsti dai commi da 28-novies a 28-undecies.

28-novies. L'importo dell'aiuto oggetto di recupero è determinato secondo i seguenti criteri:

- a) applicazione, in luogo del regime d'imposta sostitutiva con aliquota del 9 per cento di cui al comma 28-octies, dichiarato incompatibile con il mercato comune, sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 25, della citata legge 24 dicembre 2003, n. 350, in materia di rivalutazione dei beni;
 - b) applicazione dell'aliquota del 19 per cento sulle differenze di valore riallineate relative a beni ammortizzabili e del 15 per cento su quelle relative a beni non ammortizzabili;
 - c) esclusione dal regime d'imposta sostitutiva delle differenze di valore relative alle partecipazioni detenute nella Banca d'Italia, in quanto fruente del regime di esenzione di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
 - d) attualizzazione alla data del 20 giugno 2004 delle somme versate in applicazione del regime dichiarato incompatibile e decorrenza del calcolo degli interessi di cui al comma 28-novies a decorrere dalla stessa data;
 - e) determinazione degli interessi secondo le disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, e successive modificazioni. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della legge di cui al comma 28-octies, approvato l'apposito modello per la dichiarazione dei maggiori importi oggetto di restituzione. Il modello di dichiarazione dei maggiori importi dovuti deve essere approvato dai soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto all'Agenzia delle entrate entro quindici giorni dalla emanazione del predetto provvedimento.
- 28-undecies. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle dichiarazioni predisposte ai sensi del comma 28-decies e trasmesse da ciascun soggetto beneficiario dell'aiuto, dovuti, comprensivi degli interessi, ed entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione notifica apposita comunicazione di ingiunzione di pagamento, con l'intimazione che, in caso di mancato versamento entro trenta giorni dalla data di notifica, si procede, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non versate, nonché degli ulteriori interessi di cui al comma 28-duodecies. L'articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è abrogato.

Art. 83-bis

(Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi)

1. COMMA ABROGATO DALLA [L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190](#).

2. COMMA ABROGATO DALLA [L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190](#).

3. COMMA ABROGATO DALLA [L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190](#).

4. Nel contratto di trasporto, anche stipulato in forma non scritta, di cui all'[articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286](#), e successive modificazioni, le condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale.

4-bis. Al fine di garantire l'affidamento del trasporto a vettori in regola con l'adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, il committente è tenuto preliminarmente alla stipulazione del contratto tale regolarità mediante acquisizione del documento di cui al comma 4-sexies. In tal caso il committente non assume, ai sensi del comma 4-ter e 4-quinquies.

4-ter. Il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero di cui al comma 4-quater è obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno dei vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti dei coobbligati generali.

4-quater. La verifica sulla regolarità del vettore è effettuata limitatamente ai requisiti e ai sensi del comma 4-bis, fino alla data di adozione della delibera del comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. A decorrere dall'adozione della delibera di cui al primo periodo, la verifica sulla regolarità del vettore è assolta dal committente mediante consultazione della sezione del portale internet attivato dal citato Comitato centrale, dal quale sia sinteticamente acquisita la qualificazione di regolarità del vettore a cui si intende accedere per i servizi di autotrasporto. A tal fine il medesimo Comitato centrale, previa opportuna intesa, acquisisce sistematicamente in via elettronica dalle amministrazioni competenti l'informazione necessaria a definire e aggiornare la regolarità dei vettori iscritti.

4-quinquies. In caso di contratto di trasporto stipulato in forma non scritta il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero di cui al comma 4-ter, si assume anche gli oneri relativi all'inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del [codice della strada](#), di cui al [decreto legislativo n. 285](#), commesse nell'espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito.

4-sexies. All'atto della conclusione del contratto, il vettore è tenuto a fornire al committente un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a quella dei risultati che l'azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

5. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, come individuata nel contratto o nelle fatture emesse con riferimento alle prestazioni del vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, è adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio per autotrazione, ove tali variazioni superino il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso o dell'ultimo adeguamento effettuato. Tale adeguamento viene effettuato anche in presenza di variazioni delle tariffe autostradali italiane.

6. COMMA ABROGATO DALLA [L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190](#).

7. COMMA ABROGATO DALLA [L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190](#).

8. COMMA ABROGATO DALLA [L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190](#).

9. COMMA ABROGATO DALLA [L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190](#).

10. COMMA ABROGATO DALLA [L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190](#).

11. COMMA ABROGATO DALLA [L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190](#).

12. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al [decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231](#), il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto su strada non può, comunque, essere superiore a sessanta giorni, decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte del creditore. È esclusa qualsiasi sanzione tra le parti, scritta o verbale, che non sia basata su accordi volontari di settore, conclusi tra organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale dell'autotrasporto e per la logistica, di cui al comma 16, e organizzazioni associative dei committenti.

13. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 12, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori di cui all'[articolo 5 del decreto legislativo n. 231](#).

Ove il pagamento del corrispettivo avvenga oltre il novantesimo giorno dalla data di emissione della fattura, oltre agli interessi moratori, al committente debitoro sono applicate le sanzioni di cui al comma 14.

13-bis. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 13 si applicano anche alle prestazioni fatturate dagli operatori della filiera, diversi dai vettori, che partecipano al servizio di trasporto su strada.

14. Alla violazione delle norme di cui ai commi 13 e 13-bis consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento dell'importo della fattura e comunque non superiore a 1.000 euro.

15. Le violazioni indicate al comma 14 sono constatate dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate in occasione dei controlli ordinari e straordinari effettuati per la successiva applicazione delle sanzioni ai sensi della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#).

15-bis.

((Qualora le eventuali violazioni delle disposizioni di cui ai commi 12, 13 e 13-bis integrino anche i presupposti disciplinati dall'articolo 9, comma 3-bis, secondo paragrafo, del [giugno 1998, n. 192](#), l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, d'ufficio o su segnalazione del creditore ovvero del Comitato centrale per l'albo nazionale e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può adottare le diffide e le applicazioni previste dall'[articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287](#).)

16. COMMA ABROGATO DALLA [L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190](#).

17. Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto dei criteri commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni alla possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi o che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipi di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo, con l'adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi ai sensi della [direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014](#).

18. Le disposizioni di cui al comma 17 costituiscono principi generali in materia di tutela della concorrenza e livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

19. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del [decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32](#), le parole: "iscritto al relativo albo professionale" sono sostituite dalle seguenti: "iscritto nei sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione europea".

20. All'[articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32](#), le parole: "e a fronte della chiusura di almeno settemila impianti nel periodo successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo" sono soppresse.

21. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei propri poteri di programmazione del territorio, promuovono il miglioramento della rete di distribuzione dei carburanti e la diffusione dei carburanti eco-compatibili, secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualità del servizio per i cittadini, nel rispetto dei principi di cui al comma 17 e della disciplina in materia ambientale, urbanistica e di sicurezza.

22. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di cui al presente decreto, i criteri di vettoriamento del gas per autotrazione attraverso le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale.

23. Le somme disponibili per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto sul fondo di cui all'[articolo 1, comma 918, della legge 27 dicembre 2006, n. 273](#), sono destinate, in via prioritaria e per gli importi di cui ai commi 24, 25, 26 e 28 del presente articolo, a interventi in materia di riduzione dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto di merci, con particolare riferimento ai costi di natura contributiva e fiscale delle indennità di trasferta e all'imponibilità, ai fini del reddito da lavoro dipendente, delle maggiorazioni corrisposte per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché a incentivi per la formazione professionale e per processi di aggregazione imprenditoriale.

24. COMMA ABROGATO DAL [D.L. 23 OTTOBRE 2008, N. 162](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 22 DICEMBRE 2008, N. 201](#).

25. Nel limite di spesa di 30 milioni di euro, è fissata la percentuale delle somme percepite nel 2008 relative alle prestazioni di lavoro straordinario di cui al [decreto legislativo 2003, n. 66](#), e successive modificazioni, effettuate nel medesimo anno dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'[articolo 2 del decreto-legge 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126](#), le somme di cui al periodo precedente rilevano nella loro interezza.

26. Per l'anno 2008, nel limite di spesa di 40 milioni di euro, è riconosciuto un credito di imposta corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa ai fini dell'IRPEF, per l'anno 2008 per ciascun veicolo, di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attività. La misura del credito di imposta è determinata in modo tale che, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito d'imposta è usufruibile in compensazione ai sensi dell'[articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 44](#), e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative di attuazione del [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), e successive modificazioni.

27. Tenuto conto del numero degli aventi diritto e dei limiti di spesa indicati nei commi 24, 25 e 26, con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate e, in coordinamento con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti la quota di indennità non imponibile, gli importi di imposta, la percentuale delle somme per lavoro straordinario non imponibile e la misura del credito d'imposta, previsti dai medesimi commi, nonché le eventuali deroghe applicative necessarie per assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 29.

28. Agli incentivi per le aggregazioni imprenditoriali e alla formazione professionale sono destinate risorse rispettivamente pari a 9 milioni di euro e a 7 milioni di euro, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di erogazione delle risorse di cui al presente comma. Le risorse complessive di cui al presente comma potranno essere utilizzate indifferentemente sia per il completamento di progetti di aggregazione, sia per l'avvio di ulteriori progetti da attivare secondo le modalità stabilite dai regolamenti di cui sopra e con termini da fissare con provvedimento del Ministro dello sviluppo economico e dei trasporti.

29. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 24, 25, 26 e 28, pari a complessivi 116 milioni di euro, di cui 106,5 milioni di euro per l'anno 2008 e 9,5 milioni di euro per l'anno 2009, si fa fronte con le risorse disponibili sul fondo di cui al [comma 918 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#).

30. Le misure previste dal regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273](#), sono estese all'anno 2009, nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 9 del presente decreto, previa autorizzazione della Commissione europea.

31. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua, tra le misure del presente articolo, quelle relativamente alle quali occorre la previa verifica della compatibilità con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 84

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, 14, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754,

1-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 63, comma 9-bis, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero della solidarietà sociale.

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 63-bis, comma 5, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione della spesa di cui all'[articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 luglio 2008, n. 126](#).

1-quater. Agli ulteriori oneri derivanti dall'articolo 82, comma 27, pari a 1,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante riduzione lineare della parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla [legge 24 dicembre 2007, n. 244](#). All'onere derivante dall'articolo 71, comma 1-bis, rispettivamente pari a 8,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 e a 0,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#).

1-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 19 dell'articolo 61, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, che aumentano a 530 milioni di euro per gli anni 2009 e a 450 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede:

a) quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

Ministero dell'economia e delle finanze 846.000;
Ministero del lavoro e della previdenza sociale 519.000;
Ministero della giustizia 10.000;
Ministero degli affari esteri 7.800.000;
Ministero dell'interno 39.700.000;
Ministero per i beni e le attività culturali 1.568.000;
Ministero della salute 13.000.000;
Ministero dei trasporti 67.000;
Ministero dell'università e della ricerca 1.490.000;
Ministero della solidarietà sociale 55.000.000;

b) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 luglio 2008, n. 126](#);

c) quanto a 50 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011, mediante utilizzo di quota delle risorse di cui al comma 11 dell'articolo 61 del presente decreto;

d) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2009 e a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#).

A tal fine quota parte della riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2009 e a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, affluisce nel Fondo di cui al primo periodo.

))

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 85

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Gazzetta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 2008

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Scajola, Ministro dello sviluppo economico

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Elenco 1

[\(\(Parte di provvedimento in formato grafico\)\)](#)

Elenco 2

Effetti sul patto di stabilità interno 2009

	(in milioni)	
	2009	Accantonamenti:
1) R.S.O.	900	su cap. MEF 2856
2) R.S.S. (escluse Sicilia e Friuli-V.G.)	310	su cap. MEF 2797
3) Regione siciliana	210	su cap. MEF 2700
4) Regione Friuli-V.G.	80	su capitoli MEF nn. 2856 (per 53 milioni) e 2702 (per 27 milioni)
5) Enti locali	1.650	su cap. Ministero Interno 1316

Allegato A

Disposizioni abrogate ex articolo 24

n	Tipo atto	Nu- me- ro	Data	Titolo
1	LEGGE	1636	24/01/1864	AFFRANCAMENTO DEI CANONI ENFITEUTICI, LIVELLI, CENSI, DECIME ED ALTRE PRESTAZIONI DOVUTE A CORPI MORALI
2	LEGGE	2359	25/06/1865	ESPROPRIAZIONI PER CAUSA DI UTILITÀ PUBBLICA
3	LEGGE	2604	15/11/1865	AUTORIZZA LA PROMULGAZIONE E L'ESECUZIONE IN TUTTE LE PROVINCE DEL REGNO DELLA LEGGE CONSOLARE DEL 15 AGOSTO 1865
4	REGIO DECRETO	2598	26/11/1865	L'APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE
5	LEGGE	2933	17/05/1866	ISTITUZIONE O CAMBIAMENTO IN MODO PERMANENTE DELLE FIERE E DEI MERCATI
6	LEGGE	4577	30/08/1868	LEGGE CONCERNENTE MARCHI E DISTINTIVI DI FABBRICA
7	REGIO DECRETO	5927	08/10/1870	ISTITUZIONE DELLE RAGIONERIE DEI MINISTERI E DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI
8	REGIO DECRETO	6034	17/11/1870	COL QUALE SONO PUBBLICATI NELLA PROVINCIA DI ROMA LA LEGGE ED IL REGOLAMENTO CONSOLARI, E DECRETI RELATIVI ALLA CONFESSIONE E ALL'ESSECUZIONE DELLE SENTENZE ESTERE, ED IL DECRETO SUI PASSAPORTI
9	LEGGE	1387	29/05/1873	LEGGE SUI CONSORZI D'IRRIGAZIONE
10	LEGGE	1952	03/06/1874	TASSA SULLA FABBRICAZIONE DELL'ALCOOL E DELLA BIRRA
11	LEGGE	2779	27/05/1875	ISTITUZIONE DELLE CASSE DI RISPARMIO POSTALI E PER MODIFICAZIONE ALLA L. 17 MAGGIO 1865 SULLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
12	REGIO DECRETO	2552	27/05/1875	REGOLE PER L'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI ARCHIVI DI STATO
13	LEGGE	3195	30/06/1876	SULLA PUBBLICAZIONE DEGLI ANNUNZI LEGALI
14	LEGGE	3212	07/07/1876	LEGGE SUL MIGLIORAMENTO DELLA CONDIZIONE DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO
15	REGIO DECRETO	4021	24/08/1877	APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI D'IMPOSTA SUI REDDITI DELLA RICCHEZZA MOBILE
16	LEGGE	4642	11/12/1878	LEGGE CONCERNENTE LE BONIFICAZIONI DELL'AGRO ROMANO
17	LEGGE	5188	18/12/1879	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SULLE ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITÀ DEL 25 GIUGNO 1865, N.2359
18	LEGGE	874	05/07/1882	ORDINAMENTO DEL CORPO REALE DEL GENIO CIVILE
19	LEGGE	1482	08/07/1883	GARANZIA GOVERNATIVA PER IL PRESTITO DI 150 MILIONI DI LIRE DA CONTRARSI DAL MUNICIPIO DI ROMA
20	LEGGE	1489	08/07/1883	LEGGE CONCERNENTE IL BONIFICAMENTO DELL'AGRO ROMANO
21	REGIO DECRETO	2016	17/02/1884	TESTO UNICO DELLA LEGGE SULL'AMMINISTRAZIONE E SULLA CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO
22	REGIO DECRETO	2503	15/05/1884	DISPOSIZIONI SUI DIRITTI PRIVATI DI PESCA
23	LEGGE	2518	16/07/1884	LEGGE PORTANTE MODIFICAZIONI AL TITOLO IV: PORTI, SPIAGGE E FARI, DELLA LEGGE 20 MARZO 1865, N. 2248, ALLEGATO F, SULLE CONDIZIONI DI NAVIGAZIONE
24	LEGGE	2644	10/08/1884	LEGGE CONCERNENTE LE DERIVAZIONI DI ACQUE PUBBLICHE
25	REGIO DECRETO	2730	23/10/1884	ISTITUZIONE PRESSO IL MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO UN UFFICIO SPECIALE PER LA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
26	LEGGE	3962	04/07/1886	ESECUZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA CLASSIFICATE DI 1 CATEGORIA, AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1882 DA CONCORDARE CON LE REGIONI
27	LEGGE	5192	02/02/1888	LEGGE SUI CONSORZI DELLE ACQUE A SCOPO INDUSTRIALE
28	LEGGE	5849	22/12/1888	LEGGE PER LA TUTELA DELLA IGIENE E DELLA SANITÀ PUBBLICA
29	LEGGE	5873	27/12/1888	RIORDINO DEL COLLEGIO DEI CINESI IN NAPOLI
30	REGIO DECRETO	5973	10/03/1889	ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI E REGOLAMENTO, CONFORME LE TABELLE A E B, DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO NEL BILANCIO IN CORSO PEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
31	LEGGE	6214	11/07/1889	AUTORIZZAZIONE AL GOVERNO DEL RE AD ESEGUIRE UNA REVISIONE DEI REDDITI DEI FABBRICATI
32	LEGGE	6216	11/07/1889	MODIFICAZIONE DELLA L. 17 FEBBRAIO 1884, N. 2016 , SULLA CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO
33	REGIO DECRETO	6535	19/11/1889	REGOLAMENTO SULLA MENDICITÀ
34	LEGGE	6837	01/05/1890	ORDINAMENTO DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
35	LEGGE	6980	20/07/1890	LEGGE PORTANTE PROVVEDIMENTI PER LA CITTÀ DI ROMA
36	LEGGE	7321	21/12/1890	LEGGE CHE REGOLA IL SERVIZIO E LE ATTRIBUZIONI PER GLI UFFICIALI REGGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA
37	LEGGE	184	30/03/1893	PULIZIA DELLE MINIERE, CAVE E TORBIERE
38	LEGGE	279	15/06/1893	LEGGE CHE CONVERTE IL DEBITO VITALIZIO ATTUALE E PER LE PENSIONI DEGLI IMPIEGATI CIVILI E MILITARI
39	LEGGE	232	07/06/1894	LEGGE PER LA TRASMISSIONE A DISTANZA DELLE CORRENTI ELETTRICHE
40	REGIO DECRETO	20	26/01/1896	TESTO UNICO DELLE LEGGI DOGANALI
41	LEGGE	183	04/06/1896	MODIFICAZIONI ALLE LEGGI SUL CREDITO FONDIARIO DEL 22 FEBBRAIO 1885, N. 2922 E 17 LUGLIO 1890, N. 6955
42	LEGGE	218	21/06/1896	COMPETENZA DEI PREFETTI PER AUTORIZZARE LE PROVINCE, I COMUNI E LE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI BENEFICENZA AD ACCETTARE E AD ACQUISTARE BENI STABILI
43	LEGGE	343	30/07/1896	LEGGE SULLA BENEFICENZA PUBBLICA PER LA CITTÀ DI ROMA

44	LEGGE	561	27/12/1896	REGOLA LA CESSAZIONE DELLE TRAMVIE A TRAZIONE MECCANICA
45	REGIO DECRETO	217	20/05/1897	REGIO DECRETO CHE APPROVA IL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLE TASSE DI REGISTRO
46	REGIO DECRETO	276	04/07/1897	APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE SULLA CONSERVAZIONE DEI CATASTI DEI TERRENI E DEI FABBRICATI
47	LEGGE	334	22/07/1897	LEGGE CHE MODIFICA L'ART. 81 DEL TESTO UNICO DELLA LEGGE DI PUBBLICA SICUREZZA DEL 30 GIUGNO 1889, N. 6144 SUL SERVIZIO DEL LAVORO
48	LEGGE	110	07/04/1898	MODIFICHE ALLA TARIFFA GENERALE DEI DAZI DOGANALI, ED ALTRI PROVVEDIMENTI GENERALI
49	LEGGE	446	21/12/1899	PROVVEDIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA, RIGUARDANTI I RITARDI DEI TRENI
50	REGIO DECRETO	195	22/03/1900	TESTO UNICO DELLA LEGGE SULLE BONIFICAZIONI DELLE PALUDI E DEI TERRENI PALUDOSI
51	LEGGE	211	31/05/1900	PROVVEDIMENTI PER LE SPEDALITÀ DEGLI INFERMI POVERI NON APPARTENENTI AL COMUNE DI ROMA, RICOVERATI NEGLI OSPEDALI
52	LEGGE	23	31/01/1901	LEGGE SULLA EMIGRAZIONE
53	REGIO DECRETO	375	10/07/1901	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE N. 23 DEL 31 GENNAIO 1901, n. 23.
54	LEGGE	523	12/12/1901	APPROVAZIONE DELL'ATTO ADDIZIONALE FIRMATO A BRUXELLES, DALL'ITALIA E DA VARI ALTRI STATI PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ
55	LEGGE	518	26/12/1901	MODIFICAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE CHE REGOLANO LE PENSIONI DEGLI OPERAI DELLA REGIA MARINA
56	REGIO DECRETO	97	02/03/1902	INDENNITÀ PER LE SPESE DI VIAGGIO DEGLI UFFICIALI CONSOLARI DI 1 CATEGORIA
57	REGIO DECRETO	281	29/06/1902	NUOVO TESTO UNICO PER LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE
58	LEGGE	238	02/07/1902	REGIME DOGANALE SUGLI ZUCCHERI
59	LEGGE	290	07/07/1902	CONVENZIONI PER IL RISANAMENTO DI NAPOLI
60	LEGGE	304	07/07/1902	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 30 MARZO 1893, N. 173, CONCERNENTE LE OPERE IDRAULICHE DI 3, 4 E 5 CATEGORIA
61	REGIO DECRETO	523	20/11/1902	CHE MODIFICA GLI ARTICOLI 3 E 9 DELL'ALTRO REGIO DECRETO 31 GENNAIO 1901, N. 36, SUL RILASCIO DEI PASSAPORTI PER L'ESTERNO
62	LEGGE	50	12/02/1903	PER LA COSTITUZIONE DI UN CONSORZIO AUTONOMO PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE E PER L'ESERCIZIO DEL PORTO DI GENOVA
63	LEGGE	103	29/03/1903	ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI DA PARTE DEI COMUNI
64	LEGGE	197	24/05/1903	DISPOSIZIONI SUL CONCORDATO PREVENTIVO E SULLA PROCEDURA DEI PICCOLI FALLIMENTI
65	LEGGE	321	08/07/1903	PROVVEDIMENTI A FAVORE DELL'ISTITUTO DI S. SPIRITO IN SASSIA ED OSPEDALI RIUNITI IN ROMA
66	LEGGE	474	13/12/1903	BONIFICAMENTO DELL'AGRO ROMANO
67	LEGGE	36	14/02/1904	DISPOSIZIONI 'SUI MANICOMI E SUGLI ALIENATI
68	LEGGE	178	12/05/1904	MODIFICA ALL'ART. 4 DELLA LEGGE 11 LUGLIO 1889, N. 6216, RIGUARDANTE GLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI A SOCIETÀ COOPERATIVE
69	REGIO DECRETO	445	16/06/1904	NORME PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI A COMUNI ED A CONSORZI PER LA ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE
70	LEGGE	313	03/07/1904	AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER RIPARARE I DANNI CAGIONATI ALLE STRADE NAZIONALI DALLE ALLUVIONI E FRANE DEL SECONDO
71	LEGGE	320	08/07/1904	PROVVEDIMENTI PER LA CITTÀ DI ROMA
72	REGIO DECRETO	337	11/07/1904	CONVERSIONE DEL PRESTITO DEL COMUNE DI ROMA
73	LEGGE	390	18/07/1904	ISTITUZIONE DI COMMISSIONI PROVINCIALI, DI UN CONSIGLIO SUPERIORE E DI UN SERVIZIO D'ISPEZIONE DELLA PUBBLICA ASSISTENZA
74	LEGGE	674	29/12/1904	NORME PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI PER OPERE STRADALI E IDRAULICHE DISTRUTTE E DANNEGGIATE
75	LEGGE	137	22/04/1905	PROVVEDIMENTI PER L'ESERCIZIO DI STATO DELLE FERROVIE NON CONCESSE AD IMPRESE PRIVATE
76	REGIO DECRETO	259	15/06/1905	SULL'ESERCIZIO DI STATO DELLE FERROVIE NON CONCESSE AD IMPRESE PRIVATE
77	LEGGE	261	25/06/1905	PROVVEDIMENTI PER IL PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE ALLO STATO DALLE SOCIETÀ ESERCENTI LE RETI FERROVIARIE ADRIATICA E SICULA
78	REGIO DECRETO	646	16/07/1905	APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SUL CREDITO FONDIARIO
79	REGIO DECRETO	524	18/09/1905	AUTORIZZAZIONE AL MINISTRO DEGLI ESTERI DI PUBBLICARE LA TRADUZIONE ITALIANA DELLE TRE CONVENZIONI DI DIRITTO INTERNAZIONALE ALL'AJA IL 12 GIUGNO 1902.
80	REGIO DECRETO	647	10/11/1905	APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SUL BONIFICAMENTO DELL'AGRO ROMANO E SULLA COLONIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI
81	LEGGE	126	19/04/1906	DISPOSIZIONI PER LE SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CHE CONCORRONO ALLE PUBBLICHE GARE
82	LEGGE	272	30/06/1906	DISPOSIZIONI SPECIALI SULLA COSTRUZIONE E SULL'ESERCIZIO DELLE STRADE FERRATE
83	LEGGE	327	15/07/1906	ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI RAGIONIERE
84	LEGGE	346	15/07/1906	AUTORIZZAZIONE PER L'ACQUISTO DI CARBONE PER LA REGIA MARINA
85	LEGGE	360	15/07/1906	RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE PER GLI OPERAI BORGHESI DIPENDENTI DAL MINISTERO DELLA GUERRA
86	LEGGE	441	15/07/1906	CESSAZIONE E RISCATTO DI CANONI E DI ALTRI ONERI REALI
87	REGIO DECRETO	522	03/09/1906	APPROVAZIONE IL TESTO UNICO DELLA LEGGE SULL'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE DEL GENIO CIVILE
88	LEGGE	112	21/03/1907	AUTORIZZAZIONE IL GOVERNO AD ANTICIPARE LE SOMME OCCORRENTI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA DIRETTI ALLA PREVENZIONE E MOVIMENTO DI FRANE
89	LEGGE	110	24/03/1907	PROVVEDIMENTI A FAVORE DELL'ISTITUTO DI S. SPIRITO E DEGLI OSPEDALI RIUNITI DI ROMA

90 VOCE SOPPRESSA DAL [D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200](#), CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA [L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9](#)

91	LEGGE	502	11/07/1907	PROVVEDIMENTI PER LA CITTÀ DI ROMA
92	REGIO DECRETO	639	17/08/1907	IL TESTO UNICO DELLE LEGGI RELATIVE ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA IN SEDE GIURISDIZIONALE
93	LEGGE	794	22/12/1907	MODIFICAZIONI AGLI ARTICOLI 16 E 20 DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1905, N. 592, SUL CREDITO FONDIARIO
94	LEGGE	10	05/01/1908	RIGUARDANTE LA TASSA COMUNALE SULLA PIETRA POMICE NELL'ISOLA DI LIPARI

95	REGIO DECRETO	89	27/02/1908	TESTO UNICO DI LEGGE SULLE CASE POPOLARI O ECONOMICHE
96	LEGGE	71	27/02/1908	ESTENDE AL CREDITO DELLO STATO PER LA TOTALITÀ DEI MUTUI, IL PRIVILEGIO SPECIALE STABILITO A FAVORE DI ESSO, DALL'ART. 1962
97	LEGGE	111	05/04/1908	APPROVAZIONE DELLE NUOVE CONVENZIONI DEI SERVIZI POSTALI E COMMERCIALI MARITTIMI
98	REGIO DECRETO	269	21/05/1908	TESTO UNICO DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE
99	LEGGE	415	02/07/1908	CHE MODIFICA L'ART. 37 DEL TESTO UNICO DELLA LEGGE SULL'AGRO ROMANO
100	LEGGE	405	09/07/1908	CONVALIDA IL REGIO DECRETO 12 MARZO 1908, N. 110, RELATIVO ALL'ORDINAMENTO DELLE DIREZIONI COMPARTIMENTALI DELLE FERROVIE
101	LEGGE	444	12/07/1908	CONCESSIONE E COSTRUZIONE DI FERROVIE
102	REGIO DECRETO	223	01/04/1909	REGOLAMENTO DELLE BIBLIOTECHE SPECIALI GOVERNATIVE NON APERTE AL PUBBLICO
103	LEGGE	364	20/06/1909	NORME PER L'INALIENABILITÀ DELLE ANTICHITÀ E DELLE BELLE ARTI
104	LEGGE	372	25/06/1909	MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE ALLA LEGGE RIGUARDANTE L'ORDINAMENTO DELL'ESERCIZIO DI STATO DELLE FERROVIE NON CONCESSE
105	LEGGE	443	11/07/1909	APPORTANTE MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DEGLI SPIRITI
106	LEGGE	524	15/07/1909	COORDINANTI IN TESTO UNICO LE DISPOSIZIONI VIGENTI PER LE FERROVIE CONCESSE ALL'INDUSTRIA PRIVATA, LE TRAMVIE E LE AUTOMOBILI PUBBLICHE
107	LEGGE	5	02/01/1910	COSTRUZIONE O RICOSTRUZIONE DELLE STRADE DI ALLACCIAMENTO PER I COMUNI ISOLATI A SENSI DELLA LEGGE 15 LUGLIO 1906, N. 3
108	LEGGE	9	02/01/1910	LEGGE CONCERNENTE LA NAVIGAZIONE INTERNA
109	LEGGE	121	20/03/1910	RIORDINAMENTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO ED ARTI DEL REGNO
110	LEGGE	277	02/06/1910	PROVVEDIMENTI PER IL DEMANIO FORESTALE DI STATO E PER LA TUTELA E L'INCORAGGIAMENTO DELLA SILVICOLTURA
111	REGIO DECRETO	536	17/07/1910	TESTO UNICO DELLE LEGGI SUL DEBITO PUBBLICO
112	LEGGE	491	17/07/1910	PROVVEDIMENTI PER ESTENDERE IL BONIFICAMENTO E LA COLONIZZAZIONE DELL'AGRO ROMANO
113	LEGGE	855	11/12/1910	LEGGE CONCERNENTE DISPOSIZIONI VARIE PER LA CASSA DEI DEPOSITI E PRESTITI E LE GESTIONI ANNESSE
114	LEGGE	543	18/06/1911	MODIFICHE ALLE LEGGI SULLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI ED ALTRE DISPOSIZIONI
115	LEGGE	725	02/07/1911	CHE APPORTA MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 7 LUGLIO 1901, N. 306, RELATIVA AL COLLEGIO - CONVITTO PER GLI ORFANI DEI SANITARI ITALIANI
116	LEGGE	848	21/07/1911	RIGUARDANTE L'AUMENTO DELLE SOVVENZIONI CHILOMETRICHE PER LE FERROVIE DA CONCEDERE ALL'INDUSTRIA PRIVATA
117	REGIO DECRETO	1497	24/12/1911	CHE APPROVA IL TESTO UNICO DELLE LEGGI SUL REGOLAMENTO DEL R. ESERCITO
118	LEGGE	298	31/03/1912	OBBLIGO DELLA LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA PER L'ESERCIZIO DELLA ODONTOIATRIA
119	LEGGE	305	04/04/1912	PROVVEDIMENTI PER L'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI SULLA DURATA DELLA VITA UMANA DA PARTE DI UN ISTITUTO NAZIONALE DI ASSICURAZIONI
120	REGIO DECRETO	728	28/06/1912	MODIFICAZIONI ALLE LEGGI VIGENTI RIGUARDANTI LE FERROVIE DELLO STATO
121	LEGGE	748	02/07/1912	RIFORME NEL SERVIZIO POSTALE
122	LEGGE	869	06/07/1912	PROVVEDIMENTI SULLA PRODUZIONE E LA INDUSTRIA SERICA
123	LEGGE	812	12/07/1912	CHE ISTITUISCE UN FONDO DI PREVIDENZA A FAVORE DEL PERSONALE DELLE DOGANE
124	LEGGE	835	14/07/1912	CONTENENTE DISPOSIZIONI PER L'EQUO TRATTAMENTO DEL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTI, PER LE TASSE DEI BIGLIETTI E PER LA TASSA DI REGISTRO SUGLI ATTI DI CONCESSIONE DI TRAMVIE.
125	REGIO DECRETO	1068	16/09/1912	MODIFICAZIONI AL 1/A COMMA DELL'ART. 25 T. U. DELLA LEGGE 28 APRILE 1910, N. 204, SUGLI ISTITUTI DI EMISSIONE
126	LEGGE	1346	29/12/1912	PROROGA DEL CORSO LEGALE DEI BIGLIETTI DI BANCA - MODIFICAZIONI AGLI ART. 21 E 25 DELLA LEGGE SUGLI ISTITUTI DI EMISSIONE - FONDO DI ESERCIZIO DELLE FILIALI DEL BANCO DI SICILIA IN TRIPOLITANIA E CIRENAICA
127	LEGGE	468	22/05/1913	DISPOSIZIONI SULLA AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA ED ALL'ESERCIZIO DELLE FARMACIE
128	LEGGE	632	19/06/1913	VENDITA E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE
129	LEGGE	641	19/06/1913	OPERA DI PREVIDENZA E PROVVEDIMENTI VARI A FAVORE DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO
130	LEGGE	770	19/06/1913	VIGILANZA SULLE FONDAZIONI CHE HANNO PER FINE LO INCREMENTO DELL'ECONOMIA NAZIONALE E DELL'ISTRUZIONE AGRARIA, INDUSTRIALE, COMMERCIALE ED ISTITUZIONI AFFINI
131	REGIO DECRETO	1148	08/09/1913	MODIFICAZIONI ALLE NORME IN VIGORE IN DIPENDENZA DELL'ABOLIZIONE DEL BILANCIO D'ASSESTAMENTO
132	REGIO DECRETO	1303	24/11/1913	APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA REGIA AVVOCATURA ERARIALE
133	REGIO DECRETO	1453	18/12/1913	APPROVAZIONE DEL TESTO DI "LEGGE SULLE IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI TEMPORANEE"
134	REGIO DECRETO	1440	26/11/1914	APPROVAZIONE DEL NUOVO TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA
135	LEGGE	1362	16/12/1914	SULLA CEDIBILITÀ DEGLI STIPENDI DEGLI IMPIEGATI E DELLE MERCEDI DEGLI OPERAI DIPENDENTI DALLO STATO
136	LEGGE	1376	20/12/1914	TRATTAMENTO DI VECCHIAIA AL PERSONALE SUBALTERNO DI RUOLO DEL MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI
137	LEGGE	947	16/07/1916	DISPOSIZIONI VARIE SULLA SANITÀ PUBBLICA
138	REGIO DECRETO	1790	02/10/1919	SOPPRIME L'ATTUALE CORPO DELLE GUARDIE DI CITTÀ ED ISTITUISCE IL CORPO DELLA R. GUARDIA PER LA PUBBLICA SICUREZZA
139	REGIO DECRETO	1154	22/07/1920	APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI PEL CONCORSO DELLO STATO NELLE SPESE PER OPERE DI IRRIGAZIONE
140	LEGGE	1363	26/09/1920	DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTROLLO SULLA PRODUZIONE E SUL COMMERCIO DELLE VITI AMERICANE
141	REGIO DECRETO	1626	18/11/1920	ESTENSIONE AI MILITARI DEL REGIO ESERCITO E DELLA REGIA MARINA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI SULLE PENSIONI.
142	LEGGE	312	24/03/1921	PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLA PESCA E DEI PESCATORI
143	LEGGE	378	31/03/1921	RELATIVI ALLA CESSIONE GRATUITA PER ANNI CINQUE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA DEI RIFIUTI DI ARCHIVIO E MOBILI INSERVIBILI
144	LEGGE	368	07/04/1921	NUOVI QUADRI DI CLASSIFICAZIONE DEGLI STIPENDI PER IL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO E APPORTA ALTRESL MODIFICAZIONI ORGANICHE DELLE FERROVIE MEDESIME
145	LEGGE	369	07/04/1921	DISPOSIZIONI PER LE PENSIONI DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO
146	LEGGE	370	07/04/1921	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 19 GIUGNO 1913, N. 641, SULL'OPERA DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO
147	LEGGE	541	14/04/1921	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO 8 LUGLIO 1919, N. 1271, RIGUARDANTE LA CONCESSIONE DI MUTUI PER OPERE IDRAULICHE E BACINI MONTANI

148	LEGGE	1312	21/08/1921	ASSUNZIONE OBBLIGATORIA DEGLI INVALIDI DI GUERRA NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E NELLE AZIENDE PRIVATE
149	REGIO DECRETO	1576	20/10/1921	MODIFICAZIONI AGLI ARTICOLI 74 TERZO CAPOVERSO, DELLA LEGGE, TESTO UNICO 2 GENNAIO 1913, N. 453 , E 190 DELLA LEGGE, TESTO 1915, N. 148 , APPORTANTI SEMPLIFICAZIONI PER LA CONTRATTAZIONE DEI PRESTITI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.
150	REGIO DECRETO	1688	19/11/1921	CHE RECA MODIFICAZIONI DI TESTI UNICI DI LEGGE 25 LUGLIO 1904, N. 523, SULLE OPERE IDRAULICHE E 11 LUGLIO 1913, N. 959, SULLA INTERNA
151	REGIO DECRETO	366	19/02/1922	MODIFICAZIONI ALLE NORME PER IL PAGAMENTO DELLE RENDITE DI DEBITO PUBBLICO NOMINATIVE E PER IL RIMBORSO DEI TITOLI EST
152	LEGGE	1158	06/07/1922	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO 2 SETTEMBRE 1913, N. 1709, CHE ISTITUISCE LA SEZIONE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO PRE ITALIANO DI CREDITO FONDIARIO
153	REGIO DECRETO	1401	17/10/1922	APPROVAZIONE DEL NUOVO TESTO UNICO DELLE LEGGI PER LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE
154	REGIO DECRETO	1548	29/10/1922	RIORDINAMENTO DELLA COMMISSIONE CENTRALE PER LE COOPERATIVE
155	LEGGE	1636	03/12/1922	PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA E LA UTILIZZAZIONE DELLE SOSTANZE RADIOATTIVE
156	REGIO DECRETO	1726	21/12/1922	CHE SOPPRIME IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI E LA COMMISSIONE PERMANENTE PER LE ARTI MUSICALE E D ISTITUISCE PRESSO IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNA COMMISSIONE CENTRALE PER LE ANTICHITÀ E BELLE ARTI
157	REGIO DECRETO	185	07/01/1923	DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AMMONTARE DEGLI ASSEGNI LOCALI DA STABILIRSI PEI REGI UFFICI ALL'ESTERO
158	REGIO DECRETO	192	11/01/1923	COL QUALE, SULLA PROPOSTA DEL MINISTRO DELLE FINANZE, È DATA FACOLTÀ AI COMUNI DI PIETRASANTA, SERAVEZZA E STAZZEMA D TASSA SUI MARMI ESCAVATI NEL RISPETTIVO TERRITORIO
159	REGIO DECRETO	95	18/01/1923	PROVVEDIMENTI PER IL CORPO DELLA R. GUARDIA DI FINANZA
160	REGIO DECRETO	227	18/01/1923	MODIFICAZIONI AL TESTO UNICO DI LEGGE SULLA EMIGRAZIONE E SULLA TUTELA GIURIDICA DEGLI EMIGRANTI, APPROVATO CON R. DEC 1919, N. 2205
161	REGIO DECRETO	253	04/02/1923	SOPPRESSIONE DELLA COMMISSIONE REALE PEL CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE E PER L'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SER' COMUNI
162	REGIO DECRETO	536	04/02/1923	ABOLIZIONE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULLE FERROVIE DELLO STATO
163	REGIO DECRETO	287	08/02/1923	MODIFICAZIONI ALLE NORME VIGENTI PER LA CONCESSIONE DI MUTUI DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
164	REGIO DECRETO	311	08/02/1923	MODIFICAZIONI ALLE NORME VIGENTI PER LA CESSIONE DEGLI STIPENDI E DELLE MERCEDI DA PARTE DI IMPIEGATI, UFFICIALI ED OPERA STATO E DALLA REAL CASA
165	REGIO DECRETO	1067	08/02/1923	NORME PER IL SERVIZIO DELLE COMUNICAZIONI SENZA FILO
166	REGIO DECRETO	822	25/03/1923	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 31 MAGGIO 1920, N. 211, RECANTE PROVVEDIMENTI PER LE SPEDALITÀ DEGLI INFERMI POVERI NON APPAI DI ROMA, RICOVERATI, NEGLI OSPEDALI DELLA CAPITALE
167	REGIO DECRETO	861	25/03/1923	SOPPRESSIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEL LAVORO, ISTITUITO CON LA LEGGE 29 GIUGNO 1902, N. 246
168	REGIO DECRETO	798	29/03/1923	NORME PER LA RIPRODUZIONE MEDIANTE FOTOGRAFIE, DI COSE IMMOBILI E MOBILI DI INTERESSE STORICO, ARCHEOLOGICO, PALETNO
169	REGIO DECRETO	985	29/03/1923	SOPPRESSIONE DEL CONSIGLIO PER GLI INTERESSI SERICI ED IL RELATIVO COMITATO PERMANENTE, ED ISTITUISCE IL COMITATO CONSU BACHICOLTURA E L'INDUSTRIA SERICA
170	REGIO DECRETO	976	26/04/1923	FACOLTÀ AL MINISTRO DELL'INTERNO DI DICHIARARE SCIOLTE LE AMMINISTRAZIONI DELLE CONGREGAZIONI DI CARITÀ E DI TUTTE LE ISI DI BENEFICENZA ESISTENTI IN UNO STESSO COMUNE, E DI AFFIDARNE LA GESTIONE A SPECIALI COMMISSARI O COMMISSIONI
171	REGIO DECRETO	1792	10/05/1923	CONVALIDAZIONE DEL REGI DECRETI 19 NOVEMBRE 1921, N. 1592 E 16 NOVEMBRE 1921, N. 1593 E MODIFICAZIONE DELL'IMPOSTA SU DELL'ENERGIA ELETTRICA
172	REGIO DECRETO	1262	05/06/1923	AGGIUNTE AL REGIO DECRETO 8 FEBBRAIO 1923, N. 1067, CONCERNENTE IL SERVIZIO DELLE COMUNICAZIONI SENZA FILO
173	REGIO DECRETO	1419	07/06/1923	ABOLIZIONE DELLE COMMISSIONI DISTRETTUALI, COMPARTIMENTALI E PROVINCIALI PER LA PESCA
174	REGIO DECRETO	1488	14/06/1923	MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE AL R. DECRETO 8 FEBBRAIO 1923, N. 1067, SUL SERVIZIO DELLE COMUNICAZIONI SENZA FILO
175	REGIO DECRETO	1889	14/06/1923	NORME PER LA COMPILAZIONE DEL CATALOGO DEI MONUMENTI E DELLE OPERE D'INTERESSE STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO
176	LEGGE	1512	28/06/1923	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LUOGOTENENZIALE 9 MAGGIO 1918, N. 1382, CHE STABILISCE LE NORME F ED IL COMMERCIO DEL SEME - BACCHI DA SETA
177	REGIO DECRETO	1439	05/07/1923	RIUNIONE IN UN UNICO MINISTERO, DENOMINATO MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE, DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI DIPENDENTI DA DELL'AGRICOLTURA E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO
178	LEGGE	1511	12/07/1923	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO 11 GENNAIO 1923, N. 257, RIGUARDANTE LA COSTITUZIONE DEL PARCO D'ABRUZZO
179	REGIO DECRETO	1536	12/07/1923	DISPOSIZIONI PER LE CARTE DI LIBERA CIRCOLAZIONE SULLE FERROVIE DELLO STATO, PER LA CONCESSIONE DI BIGLIETTI DI SERVIZIO GI DEI COMPARTIMENTI RISERVATI E DELLE CARROZZE - SALONE
180	REGIO DECRETO	1970	29/07/1923	DISPOSIZIONI SUL SERVIZIO DELLE PRIVATIVE INDUSTRIALI

181 VOCE SOPPRESSA DAL [D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200](#), CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA [L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9](#)

182	REGIO DECRETO	2114	16/09/1923	ISTITUZIONE PRESSO IL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA DI UNA SCUOLA D'APPLICAZIONE PER LA I
183	REGIO DECRETO	2013	24/09/1923	ESTENSIONE ALLE NUOVE PROVINCE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORDINAMENTO DELLO STATO CIVILE
184	REGIO DECRETO	2119	24/09/1923	SEMPLIFICAZIONI NEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO PER LE OPERE INTERESSANTI LE FERROVIE DELLO STATO

185	REGIO DECRETO	2124	27/09/1923	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE SULLA COSTITUZIONE DEL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO
186	REGIO DECRETO	2320	27/09/1923	RIORDINAMENTO DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE E NUOVA TABELLA DEL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE MEDESI
187	REGIO DECRETO	2351	27/09/1923	MODIFICAZIONI AI REGI DECRETI 8 FEBBRAIO 1923, N. 1067, E 14 GIUGNO 1923, N. 1488, RELATIVI ALLE CONCESSIONI DELLE COMUNICAZIONI
188	REGIO DECRETO	2367	21/10/1923	REVISIONE DELLE ENTRATE MINORI
189	REGIO DECRETO	2557	21/10/1923	NUOVO ORDINAMENTO DEI REGI ISTITUTI NAUTICI
190	REGIO DECRETO	2580	21/10/1923	PROVVEDIMENTI A FAVORE DEGLI AGENTI, EX COMBATTENTI, DELLE FERROVIE DELLO STATO
191	REGIO DECRETO	2644	02/12/1923	AGGIUNTE ALL'ART. 20 DEL R. DECRETO 8 FEBBRAIO 1923, N. 1067, SUL SERVIZIO DELLE COMUNICAZIONI SENZA FILO
192	REGIO DECRETO	2700	02/12/1923	PROVVEDIMENTI PER I CORPI CONSULTIVI DEI CESSATI MINISTERI DELL'AGRICOLTURA, DELL'INDUSTRIA E IL COMMERCIO, DEL LAVORO E SOCIALE
193	REGIO DECRETO	2697	06/12/1923	RIFORMA DELLE TASSE SUI CONTRATTI DI BORSA
194	REGIO DECRETO	2722	06/12/1923	STRALCIO DAL CATASTO DELLE MINIERE, CAVE, TORBIERE, SALINE E TONNARE E APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE AI
195	REGIO DECRETO	2590	07/12/1923	NUOVE DISPOSIZIONI SULLE PENSIONI DA CONCEDERSI AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO
196	REGIO DECRETO	2755	09/12/1923	COMPETENZA DEL MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DI STAZIONI PER COMUNICAZIONI SENZA FIDUCIARIE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
197	REGIO DECRETO	2846	12/12/1923	ISTITUZIONE DI UFFICI DEL GENIO CIVILE NELLE NUOVE PROVINCE.
198	REGIO DECRETO	2765	16/12/1923	DISPOSIZIONI PER LA VIGILANZA SUGLI IMPEGNI DI SPESA, ASSUNTI DALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
199	REGIO DECRETO	2863	20/12/1923	CONFERIMENTO DEL CARATTERE DI PUBBLICO UFFICIALE AGLI IMPIEGATI ED AGENTI ADDETTI AI SERVIZI TELEGRAFICI, TELEFONICI, RADIOAUDITIVI ESERCITATI DALL'INDUSTRIA PRIVATA.
200	REGIO DECRETO	2903	30/12/1923	NORME DI ATTUAZIONE DEL R. DECRETO 19 OTTOBRE 1923, N. 2316, E NUOVE DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE
201	LEGGE	2814	30/12/1923	DELEGA AL GOVERNO DELLA FACOLTÀ DI ARRECARE OPPORTUNI EMENDAMENTI AL CODICE CIVILE E DI PUBBLICARE NUOVI CODICI DI PROCEDURA COMMERCIO E PER LA MARINA MERCANTILE IN OCCASIONE DELLA UNIFICAZIONE LEGISLATIVA CON LE NUOVE PROVINCE.
202	REGIO DECRETO	2828	30/12/1923	DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI UFFICI E IL PERSONALE DELLA REGIA AVVOCATURA ERARIALE E LA DIFESA LEGALE DELLE FERROVIE DELLO STATO
203	REGIO DECRETO	2841	30/12/1923	RIFORMA DELLA LEGGE 17 LUGLIO 1890, N. 6972, SULLE ISTITUZIONI PUBBLICHE E DI ASSISTENZA E BENEFICENZA
204	REGIO DECRETO	2889	30/12/1923	RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI SANITARI
205	REGIO DECRETO	2917	30/12/1923	NORME INTERPRETATIVE E INTEGRATIVE PER L'APPLICAZIONE DEL R. DECRETO 7 DICEMBRE 1923, N. 2590, CONCERNENTE LE PENSIONI DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO.
206	REGIO DECRETO	2948	30/12/1923	REGIO DECRETO PER IL QUALE IL TRIBUNALE SUPREMO DI GUERRA E MARINA, DI CUI ALL' ART. 35 DEL R.D. 7 GENNAIO 1923, N. 12 , ASSUNDE LA DENOMINAZIONE DI TRIBUNALE SUPREMO MILITARE
207	REGIO DECRETO	2994	30/12/1923	DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO STATO GIURIDICO ED AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SALARIATI DIPENDENTI DALLE AMMINISTRAZIONI ABROGAZIONE DELL'ART. 8 DEL REGIO DECRETO 19 APRILE 1923, N. 945, E ART. 1 DEL REGIO DECRETO 5 LUGLIO 1923, N. 1772
208	REGIO DECRETO	3047	30/12/1923	RIFORMA DELLA LEGGE 29 MARZO 1903, N. 103, PER L'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI DA PARTE DEI COMUNI
209	REGIO DECRETO	3197	30/12/1923	MODIFICAZIONE DELL'ART.39 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 1896, N. 318, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER LA MARINA MERCANTILE
210	REGIO DECRETO	3203	30/12/1923	PROVVEDIMENTI PER LE STAZIONI E GLI ISTITUTI SPERIMENTALI AGRARI E PER LA CREAZIONE DI UN ISTITUTO DI ECONOMIA E STATISTICA
211	REGIO DECRETO	3214	30/12/1923	ORDINAMENTO DELL'ISTRUZIONE AGRARIA MEDIA
212	REGIO DECRETO	3229	30/12/1923	DISPOSIZIONI PER LA ISTITUZIONE DI CONSIGLI AGRARI PROVINCIALI.
213	REGIO DECRETO	3269	30/12/1923	APPROVAZIONE DEL TESTO DI LEGGE DEL REGISTRO
214	REGIO DECRETO	3272	30/12/1923	APPROVAZIONE DEL TESTO DI LEGGE SULLE TASSE IPOTECARIE
215	REGIO DECRETO	3276	30/12/1923	APPROVAZIONE DEL TESTO DI LEGGE DEI DIRITTI ERARIALI SUGLI SPETTACOLI
216	REGIO DECRETO	2918	31/12/1923	ESONERO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO DALL'OBBLIGO DI PRESTAZIONI SANITARIE PER ALCUNE CATEGORIE DI PERSONALE
217	REGIO DECRETO	2940	31/12/1923	SEMPLIFICAZIONI NEL SERVIZIO DEI DEPOSITI AMMINISTRATI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
218	REGIO DECRETO	3071	31/12/1923	ESENZIONI TEMPORANEE D'IMPOSTA ALLE NUOVE PIANTAGIONI FRUTTIFERE
219	REGIO DECRETO	3123	31/12/1923	ORDINAMENTO DELL'ISTRUZIONE ARTISTICA
220	REGIO DECRETO	3225	31/12/1923	MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE ALLA LEGGE 22 GIUGNO 1913, N. 693, CONCERNENTE IN REQUISIZIONE DEI QUADRUPEDI E DEI VEICOLI PUBBLICI
221	REGIO DECRETO	3228	31/12/1923	DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE PER LE PROVINCE VENETE E DI MANTOVA
222	REGIO DECRETO	3	03/01/1924	NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEL CONTENZIOSO DIPLOMATICO ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

223	REGIO DECRETO	9	13/01/1924	NORME PER L'APPLICAZIONE DEL R. DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N. 2828, RECANTE DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI UFFICI ED AL PERSONALE DELL'AVVOCATURA ERARIALE NONCHÈ ALLA DIFESA LEGALE DELLE FERROVIE DELLO STATO.
-----	------------------	---	------------	---

224 VOCE SOPPRESSA DAL [D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200](#), CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA [L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9](#)

225	LEGGE	891	15/05/1924	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 LUGLIO 1915, N. 1079, E DEL R. DECRETO 23 DICEMBRE 1920, N. 1881, CONCERNENTE L'IMPIEGO DEL FOSFORO BIANCO NELLA FABBRICAZIONE DEI FIAMMIFERI.
227	REGIO DECRETO	1256	10/07/1924	IMPIEGO DELLA RADIOTELEGRAFIA E RADIOTELEFONIA NEI PORTI DEL REGNO E DELLE COLONIE DA PARTE DI NAVI DA GUERRA ESTERE
228	REGIO DECRETO	1589	02/10/1924	ESAZIONE DEI DIRITTI ERARIALI SUI CINEMATOGRAFI A MEZZO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI
229	REGIO DECRETO	1765	09/10/1924	COSTITUZIONE PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE DELL'ISTITUTO DI ECONOMIA E STATISTICA AGRARIA.
230	REGIO DECRETO	2035	30/11/1924	INDICAZIONI DA APPORRE SUI RECIPIENTI CONTENENTI CONSERVE ALIMENTARI PREPARATE CON SOSTANZE VEGETALI
226	REGIO DECRETO	2271	28/12/1924	TESTO ORGANICO DELL'ORDINAMENTO DEL PERSONALE DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI, DEL PERSONALE DEGLI USCIERI GIUDIZIARI, E DEL PERSONALE AGLI UFFICI DI CONCILIAZIONE
231	REGIO DECRETO	356	11/01/1925	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA NAVIGAZIONE AEREA
232	LEGGE	88	08/02/1925	CONVERSIONE IN LEGGE DEI REGI DECRETI: 26 GIUGNO 1924, N.1032, CHE DEFERISCE TRANSITORIAMENTE AI PREFETTI LE ATTRIBUZIONI SOTTOPREFETTI PEI COMUNI E LE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA DEL PRIMO CIRCONDARIO; 15 AGOSTO 1924, N. 1671, CHE PORTA MODIFICAZIONI AI TESTI UNICI DELLE LEGGI SUL CONSIGLIO DI STATO E SULLA GIUNTA AMMINISTRATIVA; 23 OTTOBRE 1924, N. 1672, CHE PORTA MODIFICAZIONI AI TESTI UNICI DELLE LEGGI SUL CONSIGLIO DI STATO E SULLA GIUNTA AMMINISTRATIVA
233	REGIO DECRETO	394	01/03/1925	DISPOSIZIONI PER LE SPESE DA FARSI IN ECONOMIA, A SERVIZIO DEGLI ISTITUTI MEDI DI ISTRUZIONE
234	REGIO DECRETO	591	01/05/1925	PROVVEDIMENTI PER L'APPLICAZIONE DEL R. DECRETO 5 APRILE 1925, N. 397, E DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE DELLA REGIA AVIAZIONE
235	LEGGE	819	24/05/1925	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO 19 LUGLIO 1924, N. 1437, RECANTE NORME PER LE ESPROPRIAZIONI DEFINITIVE DEGLI IMMOBILIARI PER LA GUERRA PER LA COSTRUZIONE DI STRADE MILITARI
236	REGIO DECRETO	958	24/05/1925	ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE CONSULTIVA PER L'IGIENE E L'ASSISTENZA SCOLASTICA E PER L'IGIENE PEDAGOGICA.
237	LEGGE	1094	18/06/1925	COSTITUZIONE DEI CONSIGLI PROVINCIALI E DELLE GIUNTE PROVINCIALI AMMINISTRATIVE
238	REGIO DECRETO	1196	02/07/1925	ATTRIBUZIONI DEL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DEL BILANCIO

239 VOCE SOPPRESSA DAL [D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200](#), CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA [L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9](#)

240	REGIO DECRETO	2266	29/11/1925	DISPOSIZIONI RELATIVE AI CONCORSI ED ALLA NOMINA DEGLI UFFICIALI SANITARI
241	REGIO DECRETO	2583	29/11/1925	MODIFICHE ALLA COMPETENZA TERRITORIALE DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE E DELL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRESCIA.
242	LEGGE	2260	24/12/1925	DELEGA AL GOVERNO DEL RE DELLA FACOLTÀ DI EMENDARE IL CODICE PENALE , IL CODICE DI PROCEDURA PENALE , LE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DELLA GIUSTIZIA E DI APPORTARE NUOVE MODIFICAZIONI E AGGIUNTE AL CODICE CIVILE .
243	REGIO DECRETO	2543	27/12/1925	APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE RELATIVA AL COLLOCAMENTO DELLA GENTE DI MARE, ADOTTATA DALLA CONFERENZA GENERALE INTERNAZIONALE DEL LAVORO DELLA SOCIETÀ DELLE NAZIONI NEL CORSO DELLA SUA SECONDA SESSIONE (GENOVA 1920)
244	REGIO DECRETO	2544	27/12/1925	APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONE RELATIVA ALLA INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE IN CASO DI PERDITA DELLA NAVE PER NAUFRAGIO ADOTTATA DALLA CONFERENZA GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO DELLA SOCIETÀ DELLE NAZIONI NEL CORSO DELLA SUA SECONDA SESSIONE (GENOVA 1920)
245	REGIO DECRETO	2545	27/12/1925	APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALL'ETÀ MINIMA PER L'AMMISSIONE DEI GIOVANI AL LAVORO DI BORDO COME CARBONAI ADOTTATA DALLA CONFERENZA GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO DELLA SOCIETÀ DELLE NAZIONI NEL CORSO DELLA SUA SECONDA SESSIONE (GINEVRA 1921)
246	REGIO DECRETO	2594	31/12/1925	NORME RELATIVE ALLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE E AL FUNZIONAMENTO DELLE REGIE STAZIONI DI PROVA AGRARIE E SPECIALI
247	REGIO DECRETO	112	14/01/1926	AMMISSIONE ALLA VERIFICA METRICA DEI CHILOLITRI MONTATI SU AUTOCARRI, DESTINATI ALLA DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI
248	REGIO DECRETO	401	07/03/1926	ISTITUZIONE DI UNA GIUNTA D'ARTE PRESSO IL MINISTERO DELLE FINANZE
249	REGIO DECRETO	412	07/03/1926	SINDACATO DELLA CORTE DEI CONTI SULLA FABBRICAZIONE DELLE CARTE VALORI PRESSO L'OFFICINA GOVERNATIVA DELLE CARTE VALORI
250	REGIO DECRETO	577	14/03/1926	ESTENSIONE A FIUME ED AL TERRITORIO ANNESSO, DEGLI ORDINAMENTI SULLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA IN SEDE GIURISDIZIONALE
251	LEGGE	562	18/03/1926	CONVERSIONE DEL REGIO DECRETO LEGGE 1735 DEL 1925 RECANTE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE COOPERATIVE DI CONSUMO
252	LEGGE	563	03/04/1926	DISCIPLINA GIURIDICA DEI RAPPORTI COLLETTIVI DEL LAVORO
253	LEGGE	695	03/04/1926	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 22 MAGGIO 1924, N. 868, RELATIVO ALL'ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELL'UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE PER LE FERROVIE DELLO STATO
254	REGIO DECRETO	857	11/04/1926	ESTENSIONE A TUTTI I GRADI DELLA CARRIERA DIPLOMATICO - CONSOLARE, DELLA FACOLTÀ DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGIONI DI SANITÀ
255	REGIO DECRETO	1133	11/04/1926	ESECUZIONE DELL'ACCORDO INTERNAZIONALE STIPULATO IN BRUXELLES IL 1 FEBBRAIO 1924 FRA L'ITALIA ED ALTRI STATI, RIGUARDO AL PERSONALE DELLA MARINA MERCANTILE PER LA CURA DELLE MALATTIE VENEREE.
256	LEGGE	731	18/04/1926	ISTITUZIONE DEI CONSIGLI PROVINCIALI DELL'ECONOMIA
257	REGIO DECRETO	832	06/05/1926	DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELLE BELLEZZE NATURALI E FORMAZIONI GEOLOGICHE E PALEONTOLOGICHE DI CUI PUÒ ESSERE OGGETTO L'ALTERAZIONE O LA MANOMISSIONE NEL PARCO NAZIONALE DELL'ABRUZZO

258	REGIO DECRETO	933	20/05/1926	APPROVAZIONE DELLO STATUTO ORGANICO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI
259	REGIO DECRETO	1154	20/05/1926	NUOVE DISPOSIZIONI SULLE OPERE DI IRRIGAZIONE NELL'ITALIA MERIDIONALE E NELLE ISOLE
260	LEGGE	1013	27/05/1926	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO 28 AGOSTO 1924, N. 1396, RECANTE DISPOSIZIONI SULLA ESECUZIONE DI
261	REGIO DECRETO	1325	03/06/1926	MODIFICAZIONE DELL'ART.297 DEL R.DECRETO 7 GIUGNO 1866, N.2996, SUL REGOLAMENTO CONSOLARE CIRCA IL TASSO DI CONVENZION ITALIANA E QUELLA LOCALE.
262	LEGGE	1121	17/06/1926	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO 5 APRILE 1925, N. 516, CHE AUTORIZZA GLI ISTITUTI DI CREDITO FONDIARIO E DI CREDITO AGRA MUTUI AI CONSORZI DI BONIFICA IDRAULICI E DI IRRIGAZIONE CON GARANZIA DI DELEGAZIONE SUI CONTRIBUTI CONSORZIALI
263	LEGGE	1187	17/06/1926	RIFORMA DEI REGI DECRETI 30 DICEMBRE 1923, NN. 2841 E 3048 SULLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA
264	LEGGE	1262	25/06/1926	CONVERSIONE IN LEGGE, CON APPROVAZIONE COMPLESSIVA, DI DECRETI AVENTI PER OGGETTO ARGOMENTI DIVERSI
265	REGIO DECRETO	1131	02/07/1926	ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELLE CORPORAZIONI.
266	LEGGE	1162	09/07/1926	RIORDINAMENTO DEL SERVIZIO STATISTICO
267	LEGGE	1585	15/07/1926	APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE 16 OTTOBRE 1912 FRA L'ITALIA ED ALTRI STATI RELATIVA ALLA UNIFICAZIONE DEI MODI DI PRESEN ANALISI DELLE MATERIE DESTINATE ALL'ALIMENTAZIONE DELL'UOMO E DEGLI ANIMALI
268	LEGGE	1866	15/07/1926	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 13 DICEMBRE 1925, N. 2161, CHE DÀ ESECUZIONE AI SEGUENTI ATTI INTERNAZIONALI: 1 COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE ITALO - GERMANICO FIRMATO IN ROMA IL 31 OTTOBRE 1925 ED ANNESSO PROTOCOLLO RELATIVO ALLE 1 FERROVIARI; 2° CONVENZIONE FRA L'ITALIA E LA GERMANIA, STIPULATA IN ROMA NELLO STESSO GIORNO, PER IMPEDIRE DOPPIE IMPOSTE ALTRE QUESTIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE
269	REGIO DECRETO	1907	13/08/1926	DISPOSIZIONI PER I CONSORZI E LE OPERE DI IRRIGAZIONE NELL'ITALIA SETTENTRIONALE E CENTRALE
270	REGIO DECRETO	1914	16/08/1926	ESTENSIONE ALLA PROVINCIA DEL CARNARO DELLA LEGISLAZIONE SANITARIA VIGENTE NEL REGNO
271	REGIO DECRETO	1857	21/10/1926	NORME PEL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DI ALCUNI FUNZIONARI TRASFERITI ALLA DIREZIONE GENERALE DELLE NUOVE CO FERROVIARIE PRESSO IL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

272 VOCE SOPPRESSA DAL [D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200](#), CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA [L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9](#)

273	REGIO DECRETO	2218	04/11/1926	ISTITUZIONE DEL CONSORZIO DENOMINATO SEGRETARIATO NAZIONALE PER LA MONTAGNA, CON SEDE IN ROMA, PER IL MIGLIORAMENT - PASTORALI
274	REGIO DECRETO	1967	21/11/1926	RIORDINAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA.
275	LEGGE	2236	12/12/1926	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 3 APRILE 1926, N. 632, RIGUARDANTE IL TRASPORTO DEGLI EFFETTI POSTALI SULLE LIN AEREA
276	REGIO DECRETO	2206	12/12/1926	NORME PER IL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI DI FINANZA
277	REGIO DECRETO	2339	23/12/1926	RICONOSCIMENTO GIURIDICO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE ED APPROVAZIONE DELLO STAT
278	REGIO DECRETO	36	09/01/1927	ISTITUZIONE DI UN'AGENZIA DEL MONOPOLIO ITALIANO DEI TABACCHI IN ORIENTE
279	LEGGE	292	10/02/1927	MODIFICAZIONE ALL'ART. 9 DELLA LEGGE 12 GIUGNO 1913, N. 611, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI
280	REGIO DECRETO	486	17/03/1927	DISPENSA DAL SERVIZIO DEI PRESIDI E DEI PROFESSORI DEI REGI ISTITUTI MEDI D'ISTRUZIONE E MISURA DELLO STIPENDIO DA ATTRIBUI RESTITUITI DALLA 1 ALLA 2 CATEGORIA O AL RUOLO DEGLI INSEGNANTI
281	REGIO DECRETO	550	17/03/1927	NORME PER LA PARTECIPAZIONE AI CREDITORI DELLO STATO DELLA AVVENUTA EMISSIONE DEGLI ORDINI DI PAGAMENTO A LORO FAVOF
282	LEGGE	605	14/04/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DI DECRETI REALI CONCERNENTI VARIAZIONI DI BILANCIO E PROVVEDIMENTI VARI E CONVALIDAZIONE DI REGI C PRELEVAZIONI DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1926 - 27.
283	LEGGE	634	14/04/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 1926, N. 1198, CHE AVOCA AL REGIO DEMANIO IL DIRITTO DI UTILIZZARE INDL ACQUE SALSO - BROMO - IODICHE
284	REGIO DECRETO	801	28/04/1927	DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA CARRIERA DEI PROFESSORI DEI REGI ISTITUTI D'ISTRUZIONE ARTISTICA, DEI REALI EDUCANDATI FEMMIN SCUOLA MAGISTRALE PER L'EDUCAZIONE DEI CIECHI
285	REGIO DECRETO	792	12/05/1927	GRATUITÀ DELL'AUTENTICAZIONE E LEGALIZZAZIONE DEGLI ATTI CONCERNENTI I DEPOSITI DEI RISPARMIO ED I BUONI POSTALI FRUTTIFE AGENTI DIPLOMATICI E CONSOLARI
286	LEGGE	833	02/06/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 20 SETTEMBRE 1926, N. 1643, RECANTE ABOLIZIONE DI TALUNE TASSE SUGLI AFFARI, 1 SPECIALI ISTITUITE DURANTE IL PERIODO BELLICO E POST - BELLICO, NONCHÈ SGRAVI E RIDUZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE E N PIÙ EQUA APPLICAZIONE, IN DETERMINATI CASI, DELLE IMPOSTE MEDESIME
287	LEGGE	862	02/06/1927	ORDINAMENTO DELLA CARRIERA DIPLOMATICO - CONSOLARE
288	LEGGE	950	02/06/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 13 GIUGNO 1926, N. 1064, CHE AUTORIZZA L'IMPIEGO IN MUTUI A FAVORE DEGLI ENTI L DISPONIBILI DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA AMMINISTRATI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.
289	REGIO DECRETO	1035	02/06/1927	TRASFERIMENTO DEL SERVIZIO DI STATISTICA AGRARIA E FORESTALE ALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
290	LEGGE	878	09/06/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 1926, N. 1157, RECANTE PROVVEDIMENTI RELATIVI AGLI ATTI DI CONCESSION ACQUA, GAS, ED ENERGIA ELETTRICA
291	LEGGE	984	16/06/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 14 GENNAIO 1927, N. 29, CONCERNENTE LE FACOLTÀ E LE ATTRIBUZIONI DEI CAPI COMI COMITATI D'ESERCIZIO DELLE FERROVIE DELLO STATO
292	LEGGE	1082	16/06/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 3 SETTEMBRE 1926, N. 1557, CHE RECA NORME LEGISLATIVE PER L'IMPIANTO DELLA R. BORDO DELLE NAVI MERCANTILI
293	LEGGE	1119	16/06/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 17 FEBBRAIO 1927, N. 226, CHE AUTORIZZA LA PARTECIPAZIONE DI AMMINISTRAZIONI ENTI AD IMPRESE AVENTI PER FINE L'ESERCIZIO DI AGENZIE DI VIAGGIO O DI UFFICI DI TURISMO.

((VOCE SOPPRESSA DAL D.LGS. 9 APRILE 2008, 81, COME MODIFICATO DAL [D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151](#)))

295	LEGGE	1171	16/06/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 13 GENNAIO 1927, N. 75, PORTANTE PROVVEDIMENTI PER L'ISTITUTO NAZIONALE A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI E LORO SUPERSTITI NON AVENTI DIRITTO A PENSIONE.
296	LEGGE	1274	16/06/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO 13 AGOSTO 1926, N. 1554, CHE STABILISCE LE NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI CONSORZI E DELLE COOPERATIVE
297	LEGGE	1275	16/06/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 17 FEBBRAIO 1927, N. 324, CONCERNENTE LA SOPPRESSIONE DELLA DIREZIONE GENERALE DEI DEMANI E LA ISTITUZIONE DELL'AZIENDA FORESTE DEMANIALI.
298	REGIO DECRETO	1255	16/06/1927	DETERMINAZIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI DEGLI UFFICI DEI COMMISSARI PER IL RIORDINAMENTO DEGLI USI CIVICI DEL REGNO
299	REGIO DECRETO	1036	18/06/1927	TRASFERIMENTO AL BILANCIO DELLO STATO DELLE ENTRATE E SPESE DEL SOPPRESSO FONDO PER L'EMIGRAZIONE
300	LEGGE	1107	23/06/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 7 SETTEMBRE 1926, N. 1511, RECANTE PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA DEL RISPARMIO
301	LEGGE	1108	23/06/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 6 NOVEMBRE 1926, N. 1830, RECANTE NORME REGOLAMENTARI PER LA TUTELA DEL RISPARMIO
302	LEGGE	1187	23/06/1927	PROVVEDIMENTI A FAVORE DEGLI ODONTOTECNICI CONCESSIONARI DELLE NUOVE PROVINCE DEL REGNO
303	LEGGE	1276	23/06/1927	PROVVEDIMENTI PER LA LOTTA CONTRO LA TUBERCOLOSI
304	REGIO DECRETO	1925	12/08/1927	MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE AL REGOLAMENTO 1 LUGLIO 1926, N. 1361, PER L'ESECUZIONE DEL R. DECRETO 15 OTTOBRE 1925, N. 203 CONCERNENTE LA REPRESSIONE DELLE FRODI NELLA PREPARAZIONE E NEL COMMERCIO DI SOSTANZE DI USO AGRARIO E DI PRODOTTI AGRARI.
305	REGIO DECRETO	1612	19/08/1927	MODIFICAZIONE DI ALCUNE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO PER LA ESECUZIONE DELLE LEGGI SULLE PRIVATIVE, RIGUARDANTI IL TRAFFICO
306	REGIO DECRETO	1699	26/08/1927	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE
307	REGIO DECRETO	1762	26/08/1927	DIVIETO DELLA PESCA DEL TONNO NOVELLO
308	REGIO DECRETO	2146	23/10/1927	SOPPRESSIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELL'EMIGRAZIONE E DEL RELATIVO COMITATO PERMANENTE
309	REGIO DECRETO	2127	27/10/1927	MODIFICAZIONI ALLA CIRCOSCRIZIONE DEGLI UFFICI METRICI DEL REGNO
310	LEGGE	2542	15/12/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 DICEMBRE 1926, N. 2334, RECANTE NUOVI PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE PICCOLE INDUSTRIE
311	REGIO DECRETO	2800	15/12/1927	ORDINAMENTO DELL'ISTRUZIONE MINERARIA MEDIA
312	REGIO DECRETO	2210	16/12/1927	ORDINE DELLE PRECEDENZE A CORTE E NELLE FUNZIONI PUBBLICHE
313	LEGGE	2501	18/12/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 DICEMBRE 1926, N. 2174, CHE EMANA NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO PUBBLICO
314	LEGGE	2536	18/12/1927	EQUIPARAZIONE DI TITOLI AGLI EFFETTI DELLA ISCRIZIONE NELL'ALBO DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI
315	LEGGE	2545	18/12/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO 13 AGOSTO 1926, N. 1490, RECANTE STANZIAMENTO DI FONDI PER L'ORGANIZZAZIONE TECNICO-COMMERCIALE E CREDITIZIA DELLE PICCOLE INDUSTRIE
316	LEGGE	2683	18/12/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 20 FEBBRAIO 1927, N. 257, RECANTE PROVVEDIMENTI PER L'ESTENSIONE ALLE ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI CIRCA LA REVISIONE ED APPROVAZIONE DEI CONTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE TRANSITORIE PER LA DEFINIZIONE DEI CONTI ARRETRATI DEI DETTI ENTI
317	LEGGE	2537	22/12/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 13 FEBBRAIO 1927, N. 187, CONCERNENTE L'AUTORIZZAZIONE DA CONCEDERSI AGLI ISCRITTI FONDIARIO PER EMETTERE OBBLIGAZIONI IN VALUTA PREGIATA
318	LEGGE	2582	22/12/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 13 FEBBRAIO 1927, N. 201, CONTENENTE PROVVEDIMENTI INTESI AD AUMENTARE LE FACILTA' DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
319	LEGGE	2583	22/12/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 3 MARZO 1927, N. 296, CONTENENTE MODIFICAZIONI AL SERVIZIO DEI DEPOSITI AMMIO E DEI DEPOSITI E PRESTITI
320	LEGGE	2684	22/12/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 17 FEBBRAIO 1927, N. 359, CONCERNENTE IL PAGAMENTO DI QUOTE A FAVORE DEI COINVOLTI NEI BIGLIETTI FERROVIARI DI ANDATA E RITORNO A RIDUZIONE
321	REGIO DECRETO	2452	29/12/1927	DETERMINAZIONE DELLE FACOLTÀ DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO E DELLE ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE STESSA
322	LEGGE	92	05/01/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 10 FEBBRAIO 1927, N. 197, CHE INTEGRA LE DISPOSIZIONI DEL R. DECRETO-LEGGE 16 DICEMBRE 1926, N. 2174, SULLA DISCIPLINA DEL COMMERCIO DI VENDITA AL PUBBLICO.
323	REGIO DECRETO	10	05/01/1928	MODIFICAZIONI AL R. DECRETO 15 AGOSTO 1926, N. 1733, RIGUARDANTE L'ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DEI TELEGRAFI
324	LEGGE	97	12/01/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 SETTEMBRE 1926, N. 1702, CONTENENTE NORME PER LA CONCESSIONE DI NUOVE INDUSTRIE IN SARDEGNA
325	LEGGE	125	12/01/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 13 GENNAIO 1927, N. 106, CONTENENTE NORME PER LA SISTEMAZIONE DELLE FERROVIE NEI TERRITORI RIUNITI ALL'ITALIA IN VIRTÙ DI TRATTATI

326 VOCE SOPPRESSA DAL [D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200](#), CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA [L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9](#)

327	REGIO DECRETO	460	05/02/1928	AUMENTO DEL DIRITTO PER LA SIGILLATURA DEI PIOMBI AI COLLI CONTENENTI OGGETTI DI ANTICHITÀ E D'ARTE, IN ESPORTAZIONE DA
-----	------------------	-----	------------	---

328 VOCE SOPPRESSA DAL [D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200](#), CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA [L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9](#)

329	LEGGE	209	16/02/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 12 MAGGIO 1927, N. 802, CONCERNENTE IL PERIODO DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SUI FONDI DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA, AI SENSI DEL R. DECRETO-LEGGE 13 GIUGNO 1926, N. 1064.
330	LEGGE	516	16/02/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 10 AGOSTO 1927, N. 1572, CHE CONCEDE ALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA L'ESCLUSIVITÀ PER I SERVIZI POSTALI
331	LEGGE	439	23/02/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 17 MARZO 1927, N. 386, CHE DISCIPLINA IL LAVORO NEI GRANDI PANIFICI TECNICAMENTE EQUIPATI A FUOCO CONTINUO

332	REGIO DECRETO	252	26/02/1928	DETERMINAZIONE DELLE NORME PER LA CONVERTIBILITÀ IN ORO E IN VALUTE AUREE DEI BIGLIETTI DELLA BANCA D'ITALIA
333	LEGGE	413	04/03/1928	RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE CONGREGAZIONI DI CARITÀ
334	REGIO DECRETO	1038	08/03/1928	DIVISA DEI FUNZIONARI DELLE CARRIERE DIPLOMATICO - CONSOLARE, COMMISSARI CONSOLARI ED INTERPRETI
335	LEGGE	833	15/03/1928	CONVERSIONE IN LEGGE, CON AGGIUNTE E MODIFICHE, DEL R. DECRETO-LEGGE 9 DICEMBRE 1926, N. 2389, RECANTE DISPOSIZIONI PER IL SOCCORSO IN CASO DI DISASTRI TELLURICI O DI ALTRA NATURA.
336	LEGGE	631	29/03/1928	MODIFICAZIONI AL R. DECRETO-LEGGE 13 AGOSTO 1926, N. 1490, RELATIVO A PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE PICCOLE INDUSTRIE.
337	LEGGE	632	29/03/1928	AUMENTO DEL TASSO D'INTERESSE NEI CASI DI RITARDATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI SPETTANTI AGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
338	LEGGE	858	29/03/1928	DISPOSIZIONI PER LA LOTTA CONTRO LE MOSCHE
339	REGIO DECRETO	799	03/04/1928	NORME PER L'ESECUZIONE, DA PARTE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO, DELLE PUBBLICAZIONI AVENTI UNO SPECIALE CARATTERE SCIENTIFICO O LETTERARIO
340	REGIO DECRETO	1292	10/05/1928	SCIoglimento DEL COMITATO PERMANENTE PER LE INDUSTRIE CHIMICHE ED ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PER LE INDUSTRIE CHIMICHE
341	REGIO DECRETO	1418	10/05/1928	MODIFICAZIONI AI REGI DECRETI 9 OTTOBRE 1924, N. 1765, E 16 SETTEMBRE 1927, N. 1943, RIGUARDANTI L'ISTITUTO DI ECONOMIA AGRICOLA
342	LEGGE	1120	13/05/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 OTTOBRE 1927, N. 1923, CHE RECA DISPOSIZIONI PER LA RACCOLTA DI DATI STATISTICI SULLA PRODUZIONE MINERALURGICA E METALLURGICA
343	LEGGE	1094	17/05/1928	ISTITUZIONE DELL'AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA
344	LEGGE	1143	17/05/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 12 AGOSTO 1927, N. 1635, CONCERNENTE IL SERVIZIO DEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI DI DOCUMENTI
345	REGIO DECRETO	1293	20/05/1928	NORME PER L'APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO DAGLI ISTITUTI DI ASSICURAZIONI SOCIALI AI CONSIGLI PROVINCIALI DELL'ECONOMIA
346	LEGGE	1349	07/06/1928	DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI NAUTICI PRIVATI
347	LEGGE	1453	07/06/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 21 DICEMBRE 1927, N. 2325, CONCERNENTE LA CESSAZIONE DEL CORSO FORZOSO E L'EMISSIONE DEI BIGLIETTI DELLA BANCA D'ITALIA
348	LEGGE	1352	14/06/1928	NORME PER LA RADIODIFFUSIONE DI ESECUZIONI ARTISTICHE
349	LEGGE	1384	14/06/1928	MODIFICAZIONE DELLA TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE SANITARIO E RELIGIOSO AGGREGATO DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI CURA
350	LEGGE	1398	14/06/1928	AMPLIAMENTO E FACILITAZIONI DELLE OPERAZIONI DI MUTUO DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
351	REGIO DECRETO	1630	14/06/1928	MODIFICAZIONE AL R. DECRETO 16 AGOSTO 1926, N. 1914, CONCERNENTE L'ESTENSIONE ALLA PROVINCIA DEL CARNARO DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE NEL REGNO
352	REGIO DECRETO	1377	17/06/1928	ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI FRA IL REGIO TESORO E LA BANCA D'ITALIA A SENSI DEL R. DECRETO-LEGGE 21 DICEMBRE 1927, N. 2325
353	LEGGE	1473	21/06/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 AGOSTO 1926, N. 1595, RIGUARDANTE LA PROROGA DEL TERMINE DI APPLICABILITÀ DELLE LEGGI VIGENTI IN MATERIA DI CONCESSIONI FERROVIARIE E TRANVIARIE
354	LEGGE	1577	21/06/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO 27 OTTOBRE 1927, N. 2312, CONTENENTE NORME PER ASSICURARE IL MIGLIOR FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI IDRAULICI E DI BONIFICA
355	LEGGE	1587	21/06/1928	PROVVEDIMENTI PER I TEATRI DI PROPRIETÀ COMUNALE
356	REGIO DECRETO	1768	28/06/1928	DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE SCUOLE NON CLASSIFICATE E L'EDILIZIA SCOLASTICA
357	LEGGE	1760	05/07/1928	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 29 LUGLIO 1927, N. 1509, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER IL CREDITO AGRARIO NEL REGNO
358	REGIO DECRETO	1954	20/07/1928	DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DEI REGI ISTITUTI NAUTICI E DEL RELATIVO PERSONALE
359	REGIO DECRETO	2139	03/08/1928	FACOLTÀ AL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI DI DEROGARE ALLA DISPOSIZIONE DI CUI AL COMMA B) DELL'ART. 2 DEL R. DECRETO 14 MARZO 1927, N. 100, RELATIVA AL TRASPORTO DEGLI EMIGRANTI
361	REGIO DECRETO	2139	03/08/1928	FACOLTÀ AL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI DI DEROGARE ALLA DISPOSIZIONE DI CUI AL COMMA B) DELL'ART. 2 DEL R. DECRETO 14 MARZO 1927, N. 100, RELATIVA AL TRASPORTO DEGLI EMIGRANTI
362	REGIO DECRETO	2431	24/08/1928	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'ENTE NAZIONALE PER LE PICCOLE INDUSTRIE
363	REGIO DECRETO	2232	20/09/1928	NORME INTEGRATIVE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL REGIO DECRETO-LEGGE 8 GENNAIO 1928, N. 486, CONCERNENTE LA DETERMINAZIONE DELLE DENOMINAZIONI UFFICIALI DI RISO NAZIONALE LAVORATO DIRETTO ALL'ESTERO.
364	REGIO DECRETO	2400	04/10/1928	MODIFICA DELL'ART. 4 DEL R. DECRETO 31 DICEMBRE 1923, N. 3228, RELATIVO ALLA COMPOSIZIONE DEL COMITATO TECNICO AMMINISTRATIVO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE PER LE PROVINCE VENETE E DI MANTOVA
365	REGIO DECRETO	2479	04/10/1928	CLASSIFICA IN 2 CLASSE DI NUOVE LINEE NAVIGABILI
366	REGIO DECRETO	2422	18/10/1928	AMMISSIONE AI CONCORSI PER LA NOMINA A REGI ISPETTORI SCOLASTICI O A DIRETTORI DIDATTICI GOVERNATIVI O COMUNALI DEI MAESTRI PROVVISORI DI LAUREA IN LETTERE O FILOSOFIA O GIURISPRUDENZA O DI DIPLOMA RILASCIATO DAGLI ISTITUTI SUPERIORI DI MAGISTERO
367	REGIO DECRETO	2661	15/11/1928	NORME PER LA COMPILAZIONE DELLE GRADUATORIE NEI CONCORSI MAGISTRALI E PER LE NOMINE DEI MAESTRI ELEMENTARI
368	LEGGE	2690	18/11/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 12 AGOSTO 1927, N. 1754, RECANTE PROVVEDIMENTI PER L'INCREMENTO DELL'OLIVICOLTURA
369	LEGGE	2840	18/11/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 GIUGNO 1927, N. 963, CONCERNENTE LA PROROGA DEL TERMINE INDICATO NEL PRIMO COMMA DELL'ART. 13 DEL R. DECRETO-LEGGE 9 LUGLIO 1926, N. 1331, CHE ISTITUÌ L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE
370	LEGGE	2678	22/11/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 1927, N. 2047, CONCERNENTE SEMPLIFICAZIONI NEL RILASCIO DELLE DECISIONI DEGLI ENTI MUTUATARI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA.
371	LEGGE	2786	29/11/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 22 MARZO 1928, N. 740, CONCERNENTE INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 10 COMMA 13 NOVEMBRE 1924, N. 1825, SUL CONTRATTO DI IMPIEGO PRIVATO.
372	LEGGE	2796	02/12/1928	MODIFICAZIONI AL R. DECRETO-LEGGE 22 MAGGIO 1924, N. 868, RIGUARDANTE L'ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE E DEL DIRETTORE GENERALE PER LE FERROVIE DELLO STATO
373	LEGGE	2744	06/12/1928	COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
374	LEGGE	2758	06/12/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 5 APRILE 1928, N. 847, CONTENENTE DISPOSIZIONI PER LA UTILIZZAZIONE DELLE LIGNEE
375	LEGGE	3045	06/12/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 26 GIUGNO 1927, N. 1570, RELATIVO AL PASSAGGIO DELL'ISPettorato GENERALE DEI TRAMVIE ED AUTOMOBILI DAL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI A QUELLO DELLE COMUNICAZIONI

376 VOCE SOPPRESSA DAL [D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200](#), CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA [L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9](#)

377	REGIO DECRETO	2982	06/12/1928	ESTENSIONE DELLA PUBBLICITÀ DEGLI ATTI CONSERVATI NEGLI ARCHIVI DI STATO
378	LEGGE	3040	13/12/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 4 OTTOBRE 1928, N. 2307, CONCERNENTE L'ESERCIZIO DEL CREDITO NAVALE DA PART SOVVENZIONI SU VALORI INDUSTRIALI
379	LEGGE	3086	13/12/1928	NORME CONCERNENTI L'ALLEVAMENTO E L'IMPIEGO DEI COLOMBI VIAGGIATORI
380	LEGGE	3107	13/12/1928	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICHE, DEL R. DECRETO-LEGGE 16 DICEMBRE 1926, N. 2265, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DELL'EN
381	LEGGE	3141	13/12/1928	DISPOSIZIONI SULL'AMMINISTRAZIONE FORESTALE, SULL'ORDINAMENTO DELLA MILIZIA NAZIONALE FORESTALE E SULL'AZIENDA DELLE DELLO STATO
382	LEGGE	3233	13/12/1928	MODIFICHE ALLE NORME DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE
383	LEGGE	3042	16/12/1928	ISTITUZIONE DI UFFICI MOVIMENTO UFFICIALI DELLA MARINA MERCANTILE PRESSO LE CAPITANERIE DI PORTO
384	LEGGE	3479	24/12/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 1928, N. 1710, CONCERNENTE MODIFICAZIONI ALLE NORME RELATIVE AI F L'ESTERO
385	LEGGE	3134	24/12/1928	PROVVEDIMENTI PER LA BONIFICA INTEGRALE.
386	LEGGE	3487	24/12/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 7 GIUGNO 1928, N. 1493, CHE DÀ ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE FRA L'ITALIA E LA S TRIBUTARIO DELLE SOCIETÀ, FIRMATA IN MADRID IL 28 NOVEMBRE 1927
387	REGIO DECRETO	3105	25/12/1928	CONCESSIONE DELL'USO DEL GUIDONE POSTALE ALLE NAVI, ADDETTE A LINEE NON SOVVENZIONATE, CHE TRASPORTINO EFFETTI POST
388	LEGGE	3234	31/12/1928	APPLICABILITÀ AI MUTUI CONTRATTI DAI CONSORZI D'IRRIGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTICOLI 16 DELLA LEGGE 1 855, 43 DEL R. DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1923, N. 3256; ED UNICO DELLA LEGGE 28 GIUGNO 1928, N. 1608.
389	LEGGE	94	03/01/1929	DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DELLE PIANTE COLTIVATE E DEI PRODOTTI AGRARI DALLE CAUSE NEMICHE, E SUI RELATIVI SERVIZI
390	LEGGE	8	07/01/1929	COORDINAMENTO DI ISTITUTI E SCUOLE, GIÀ ALLA DIPENDENZA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE, CON ISTITUTI E SCUOLE D MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
391	LEGGE	175	17/01/1929	DETERMINAZIONE DEL PESO MASSIMO DEGLI EFFETTI POSTALI DA TRASPORTARSI, PER OGNI VIAGGIO, SULLE LINEE AEREE SOVVENZIO
392	REGIO DECRETO	358	11/02/1929	ABOLIZIONE DELLE GIURISDIZIONI SPECIALI PREVISTE DALLA LEGGE SULL'EMIGRAZIONE

393 VOCE SOPPRESSA DAL [D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200](#), CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA [L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9](#)

394	REGIO DECRETO	371	21/03/1929	NORME INTEGRATIVE ED ESECUTIVE DEL R. DECRETO-LEGGE 17 AGOSTO 1928, N. 1953, SULLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI
-----	------------------	-----	------------	---

395 VOCE SOPPRESSA DAL [D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200](#), CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA [L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9](#)

396	REGIO DECRETO	967	25/04/1929	APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLE CASSE DI RISPARMIO E SUI MONTI DI PIETÀ DI PRIMA CATEGORIA
397	REGIO DECRETO	763	06/05/1929	ABOLIZIONE DELLA DESTINAZIONE TRA PRIMARIA E SECONDARIA IMPORTANZA DELLE SEDE DEI REGI ISTITUTI MEDI D'ISTRUZIONE
398	REGIO DECRETO	836	13/05/1929	PARTECIPAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO AD IMPRESE AVENTI PER FINE L'ACQUISIZIONE E L'INCREMENTO FERROVIA E L'ESERCIZIO DEI SERVIZI COMPLEMENTARI ED ACCESSORI
399	REGIO DECRETO	1075	13/06/1929	COORDINAMENTO DEI SERVIZI RADIOELETTRICI DELLO STATO
400	LEGGE	1095	17/06/1929	CONVERSIONE IN LEGGE DEI REGI DECRETI - LEGGE: 24 GENNAIO 1929, N. 166, CONCERNENTE L'ORDINAMENTO DELLE MAESTRANZE PO 1928, N. 3106, CHE PROROGA IL TERMINE PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE NAVI NEL REGISTRO ITALIANO; R.D.L. 18 MARZO 1929, N. 369 , (C DISPOSIZIONI LIMITATRICI ALL'ISCRIZIONE NELLE MATRICOLE DELLA GENTE DI MARE, IN SOSTITUZIONE DI QUELLE CONTENUTE NEL R.D.L. 402 ; R.D.L. 18 MARZO 1929, N. 380 , CONCERNENTE LA OBBLIGATORietà DEGLI IMPIANTI RADIOGONIOMETRICI, DEGLI IMPIANTI RADIOTEL CORTA E DEGLI APPARECCHI RADIOTELEFONICI RICEVENTI SULLE NAVI MERCANTILI
401	LEGGE	1120	24/06/1929	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 8 APRILE 1929, N. 625, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELLA CROCE RC
402	LEGGE	1366	29/06/1929	LEGGE ORGANICA SULLA PRODUZIONE ZOOTECNICA
403	LEGGE	1152	02/07/1929	CONCESSIONE DI ALLOGGIO GRATUITO OD INDENNITÀ AI MAESTRI ELEMENTARI DELLE ZONE DI CONFINE
404	LEGGE	1342	08/07/1929	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 14 MARZO 1929, N. 503, CONCERNENTE L'ORDINAMENTO DEL PROVVEDITORATO AL POI
405	LEGGE	1260	11/07/1929	STRALCIO DAL CATASTO TERRENI DEI LAGHI E STAGNI DA PESCA
406	REGIO DECRETO	1302	11/07/1929	NORME CIRCA I TRASPORTI AEREI SOVVENZIONATI E GLI AEROPORTI APERTI AL TRAFFICO AEREO CIVILE
407	REGIO DECRETO	1661	12/09/1929	TRASFORMAZIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE IN MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE; ISTITUZIONE PRESS DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DEL SOTTOSEGRETARIATO DI STATO PER L'APPLICAZIONE DELLE LEGGI SULLA BONIFICA INTEGRALE; IL MINISTERO DELLE CORPORAZIONI DI UN SECONDO POSTO DI SOTTOSEGRETARIO DI STATO; MODIFICAZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE IN QUELLA DI MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE, ED ISTITUZIONE PRESSO DETTO MINISTERO DI UN POSTO DI STATO PER L'EDUCAZIONE FISICA E GIOVANILE
408	REGIO DECRETO	2350	14/11/1929	ESECUZIONE DELL'ACCORDO INTERNAZIONALE PER L'UNIFICAZIONE DELLA FORMULA DEI MEDICAMENTI EROICI, STIPULATO IN BRUXELLE! STATI IL 21 AGOSTO 1929.
409	LEGGE	2238	21/12/1929	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 27 MAGGIO 1929, N.1285, CONCERNENTE MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DELL'ISTIT STATISTICA
410	LEGGE	2328	30/12/1929	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 3 OTTOBRE 1929, N. 1882, CONCERNENTE L'ESTENSIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL'ART. MAGGIO 1929, N. 810, ALLE OPERE OCCORRENTI PER LA SISTEMAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA DIPLOMATICA DEL REGNO D'ITALIA PRI
411	LEGGE	279	31/03/1930	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 1929, N. 2071, PORTANTE PROVVEDIMENTI PER LA BONIFICA INTEGRA AGRARI E FORESTALI
412	LEGGE	478	26/04/1930	NORME PER ABBREVIARE I PROCEDIMENTI DI CONCESSIONE DI OPERE IDRAULICHE E DI SISTEMAZIONE MONTANA
413	LEGGE	610	01/05/1930	PUBBLICITÀ A MEZZO DEI CONDIZIONAMENTI DEI GENERI DI MONOPOLIO
414	REGIO DECRETO	740	15/05/1930	NORME PER IL PASSAGGIO AL SERVIZIO DELLO STATO DI PRESIDIO E PROFESSORI DI ISTITUTI PAREGGIATI CHE SI CONVERTONO I REGI

415	LEGGE	825	30/05/1930	CONCESSIONE DI ALLOGGIO GRATUITO O INDENNITÀ AI MAESTRI ELEMENTARI DEI COMUNI DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA
416	LEGGE	824	05/06/1930	INSEGNAMENTO RELIGIOSO NEGLI ISTITUTI MEDI D'ISTRUZIONE CLASSICA, SCIENTIFICA, MAGISTRALE, TECNICA ED ARTISTICA
417	LEGGE	943	05/06/1930	CONVERSIONE IN LEGGE, CON EMENDAMENTI, DEL R. DECRETO-LEGGE 13 GENNAIO 1930, N. 20, CONCERNENTE LA ISCRIZIONE DEI DELENCHI TRANSITORI AGGIUNTI AGLI ALBI DEI MEDICI
418	LEGGE	951	05/06/1930	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 25 NOVEMBRE 1929, N. 2226, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI SPERIMENTALI AGRARIE
419	LEGGE	940	03/07/1930	REGIME TRIBUTARIO PER I CONTRATTI TRA LO STATO ED I PRIVATI PER LE FORNITURE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
420	LEGGE	995	10/07/1930	DISPOSIZIONI SUL FALLIMENTO, SUL CONCORDATO PREVENTIVO, E SUI PICCOLI FALLIMENTI

421 VOCE SOPPRESSA DAL [D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200](#), CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA [L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9](#)

422	LEGGE	1696	15/12/1930	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 23 GIUGNO 1854, N.1731, CONCERNENTE NORME PER LA PROMULGAZIONE DELLE LEGGI
-----	-------	------	------------	---

423 VOCE SOPPRESSA DAL [D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200](#), CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA [L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9](#)

424	LEGGE	1809	22/12/1930	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 26 GIUGNO 1930, N.1090, CONCERNENTE DEROGA ALL'ART.5 DEL R. DECRETO-LEGGE N.84, SULL'ORDINAMENTO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
425	LEGGE	1839	27/12/1930	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 6 NOVEMBRE 1930, N.1503, CHE DETTA NORME PER I CENSIMENTI GENERALI DELLA I INDICE IL VII CENSIMENTO GENERALE
426	LEGGE	1737	29/12/1930	PROVVEDIMENTI PER LA COSTRUZIONE DI CANTINE SOCIALI E DI ALTRI STABILIMENTI COOPERATIVI DI PRODUZIONE AGRICOLA
427	LEGGE	22	06/01/1931	PROVVEDIMENTI PER L'IMPIANTO DI CANTINE SOCIALI ED ENOPOLII
428	REGIO DECRETO	164	08/01/1931	CAMBIAMENTO NELLA FORMA DI PUBBLICAZIONE DEGLI EXEQUATUR CONCESSI AGLI AGENTI CONSOLARI STRANIERI AMMESSI A FUNZIONI NELLE COLONIE E NEI POSSEDIMENTI.
429	LEGGE	17	08/01/1931	MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI FACENTI OBBLIGO DELL'IMPIANTO RADIOGONIOMETRICO E DELL'IMPIANTO TRASMETTENTE AD ONDE CORTI MERCANTILI
430	REGIO DECRETO	120	19/01/1931	AGGIUNTE E VARIANTI AL R. DECRETO-LEGGE 14 GIUGNO 1925, N. 884, SULLA COSTITUZIONE DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI E TELEGRAFICI E AL R. DECRETO 3 GENNAIO 1926, N. 88, SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE ADDETTI.

431 VOCE SOPPRESSA DAL [D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200](#), CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA [L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9](#)

432	LEGGE	377	16/03/1931	NORME PER LA COORDINAZIONE DELLA LEGGE SUGLI USI CIVICI CON QUELLE SULLA BONIFICA INTEGRALE
433	LEGGE	361	09/04/1931	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 8 AGOSTO 1930, N. 1162, RECANTE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE CAMBIALI EMESSE A ESPORTAZIONI CON ACCETTAZIONI BANCARIE
434	LEGGE	422	09/04/1931	MODIFICAZIONI DEGLI ARTICOLI 239 E 244 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ISTRUZIONE ELEMENTARE, POST - ELEMENTARE E SULLE D'INTEGRAZIONE, PER QUANTO CONCERNE L'ORDINAMENTO SCOLASTICO DELLA CITTÀ DI FIUME.
435	REGIO DECRETO	864	25/05/1931	APPROVAZIONE DELL'ACCORDO PER IL SIERO ANTIDIFTERICO, FIRMATO A PARIGI TRA L'ITALIA ED ALTRI STATI IL 1 AGOSTO 1930
436	LEGGE	997	04/06/1931	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 2 MARZO 1931, N. 324, CONTENENTE NORME PER L'INQUADRAMENTO SINDACALE DEL COOPERATIVE
437	LEGGE	795	12/06/1931	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 18 MAGGIO 1931, N. 545, CONCERNENTE MODIFICAZIONI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON R. DECRETO-LEGGE 16 SETTEMBRE 1926, N. 1606, CONVERTITO NELLA LEGGE 16 GIUGNO 1927, N. 1100 CIRCA LA COMMISSIONE CONSULTIVA DELL'OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI
438	LEGGE	813	12/06/1931	ESTENSIONE AI MAESTRI ELEMENTARI DELLE SCUOLE DEI COMUNI DI TARVISIO E DI MALBORGHETTO E DI QUELLE DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DELLA CONCESSIONE DI ALLOGGIO GRATUITO OD INDENNITÀ DI CUI ALLA LEGGE 2 LUGLIO 1929, N. 1152 E AUTORIZZAZIONE A COORDINARE LE DISPOSIZIONI VIGENTI PER L'ISTRUZIONE ELEMENTARE, POST - ELEMENTARE E PER LE SUE OPERE D'INTEGRAZIONE
439	LEGGE	929	12/06/1931	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 26 FEBBRAIO 1931, N.315, CHE MODIFICA LA TASSA PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO ALL'ESTERO
440	LEGGE	874	18/06/1931	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 14 FEBBRAIO 1930, N. 52, RECANTE MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DEGLI SPIRITI E DEI VINI DIRETTI AD AGEVOLARE LO SMALTIMENTO DEI VINI NON ATTI A DIRETTO CONSUMO E LA DESTINAZIONE DI PARTE DELL'ALCOOL A CARBURANTI
441	LEGGE	1108	29/07/1931	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 1930, N. 1946, CHE RECA NORME PER LE NAVI NAZIONALI CHE NAVIGANO NELLE ACQUE DELL'ESTREMO ORIENTE APERTI AL TRAFFICO INTERNAZIONALE
442	REGIO DECRETO	1030	21/08/1931	DELEGA AL CAPO DEL GOVERNO DI TUTTE LE ATTRIBUZIONI SPETTANTI AL MINISTRO PER L'INTERNO NEI RIGUARDI DEL CONSIGLIO DI STATO
443	REGIO DECRETO	1175	14/09/1931	TESTO UNICO PER LA FINANZA LOCALE
444	REGIO DECRETO	1256	24/09/1931	APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE RIGUARDANTI LA PROMULGAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI
445	REGIO DECRETO	1660	26/11/1931	MODIFICA AL COMMA TERZO DELL'ART. 30 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SUL BONIFICAMENTO DELL'AGRO ROMANO
446	LEGGE	1580	03/12/1931	NUOVE NORME PER LA RIVALSA DELLE SPESE DI SPEDALITÀ E MANICOMIALI
447	LEGGE	1667	17/12/1931	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 18 GIUGNO 1931 N. 973, RECANTE PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA DEI CASTAGNETI E DELLE FABBRICHE PER LA PRODUZIONE DEL TANNINO DAL LEGNO DI CASTAGNO.
448	LEGGE	1771	28/12/1931	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 3 AGOSTO 1931, N. 1069, CONTENENTE DISPOSIZIONI SUGLI ISTITUTI MEDI D'ISTRUZIONE
449	REGIO DECRETO	305	07/03/1932	MODIFICA ALLA COMPOSIZIONE DEL RUOLO D'ONORE DEGLI INSEGNANTI MEDI
450	LEGGE	270	24/03/1932	RIORDINAMENTO DEI SERVIZI DI SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DI STATO
451	LEGGE	273	24/03/1932	MODIFICAZIONI E CHIARIMENTI ALLE DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
452	LEGGE	490	22/04/1932	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 6 OTTOBRE 1930, N. 1379, CONCERNENTE IL RIORDINAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA AL LAVORO

453	LEGGE	476	02/05/1932	MODIFICAZIONE ALL'ART. 18 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SUL NUOVO CATASTO, RELATIVA ALLA TARIFFA DA APPLICARSI AI GIARDINI PIU' TEMPORANEO DALL'IMPOSTA FONDIARIA ERARIALE A FAVORE DEI TERRENI COMPRESI NEL CONSORZIO "ONGARO SUPERIORE ED UNITI" VENEZIA
454	REGIO DECRETO	640	09/05/1932	APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE DI GENOVA DEL 1920 CHE FISSA L'ETÀ MINIMA DI AMMISSIONE DEI FANCIULLI AL LAVORO MARITTIMO
455	LEGGE	557	16/05/1932	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 21 FEBBRAIO 1932, N.154, CONCERNENTE LA PUBBLICITÀ DEI PREZZI DEGLI ALBERGHI, DELLE LOCANDE
456	LEGGE	841	19/05/1932	APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L'UNIFICAZIONE DI ALCUNE REGOLE RELATIVE AL TRASPORTO AEREO INTERNAZIONALE, STIPULATA IL 10 OTTOBRE 1929
457	LEGGE	598	26/05/1932	MODIFICAZIONE ALL'ORDINAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
458	LEGGE	638	26/05/1932	PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI DANEGGIATI DAI TERREMOTI, CHE HANNO USUFRUITO DELLE RIPARAZIONI GRATUITE A CARICO DELLO STATO
459	LEGGE	668	30/05/1932	ASSUNZIONE A CARICO DELLO STATO DELLE VERIFICHE RELATIVE ALLE DOMANDE DI TRASFORMAZIONE DI BOSCHI IN ALTRE QUALITÀ DI CANTIERI SALDI IN TERRENI SOGGETTI A PERIODICHE LAVORAZIONI QUANDO SI TRATTI DI PROPRIETARI CHE DIMOSTRINO DI NON POSSEDERE PIÙ TERRENO
460	LEGGE	720	30/05/1932	PROVVIDENZE DIRETTE AD AGEVOLARE LA COSTRUZIONE E L'ATTREZZAMENTO DI SYLOS E DI MAGAZZINI DA CEREALI
461	REGIO DECRETO	1365	28/07/1932	APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE RIGUARDANTI LA LEVA MARITTIMA.
462	REGIO DECRETO	1391	22/09/1932	INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DEGLI ARCHIVI DI STATO DELLE PROVINCE NAPOLETANE E SICILIANE
463	REGIO DECRETO	1595	17/11/1932	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DEL PERSONALE DI PUBBLICA SICUREZZA
464	REGIO DECRETO	1550	24/11/1932	APPROVAZIONE DELL'ELENCO DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE ALLE QUALI HA DESTINATO, PER CIASCUNA PROVINCIA, IL TERZO ESEMPLARE DI OGNI OPERA STAMPATA E PUBBLICAZIONE
465	LEGGE	1581	15/12/1932	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 13 NOVEMBRE 1931, N. 1398, CONCERNENTE LA COSTITUZIONE DI UN REGISTRO MOBILIARE ITALIANO
466	LEGGE	1884	20/12/1932	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 9 MAGGIO 1932, N.813, CHE DETTA DISPOSIZIONI SULLA CIRCOLAZIONE DEI MOTOSCAFI E DELLE IMBARCAZIONI A MOTORE
467	LEGGE	2057	20/12/1932	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 25 AGOSTO 1932, N. 1260, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA CONSERVAZIONE DEGLI OLII CONCENTRATI E DEI SUCCHI DI POMODORO
468	LEGGE	1701	22/12/1932	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO - LEGGE 2 SETTEMBRE 1932, N 1225, RECANTE PROVVEDIMENTI PER LA DIFESA ECONOMICA DEL CANTIERE
469	LEGGE	1710	22/12/1932	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO - LEGGE 24 MAGGIO 1932, N. 721, RIGUARDANTE LA CEDIBILITÀ PER GIRARTE DELLE DELEGAZIONI RILASCIATE DALLE PROVINCE E DAI COMUNI ALLE CASSE DI RISPARMIO ED AI MONTI DI PIETÀ DI PRIMA CATEGORIA, E DEI PRESTITI
470	LEGGE	1823	22/12/1932	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 22 OTTOBRE 1932, N.1378, CHE RECA NORME PER LA DETERMINAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE ADOTTARE PER IL CALCOLO DELLE ANNUALITÀ PER OPERE A PAGAMENTO DIFFERITO
471	LEGGE	1933	22/12/1932	MODIFICAZIONE DELL'ART. 19 DELLA LEGGE 1 GIUGNO 1931, N. 987, RECANTE DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DELLE PIANTE COLTIVATE E DALLE CAUSE NEMICHE E SUI RELATIVI SERVIZI
472	LEGGE	1946	22/12/1932	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 25 AGOSTO 1932, N. 1130, CHE HA DATO ESECUZIONE ALLE CONVENZIONI STIPULATE A GENOVA IL 1930 FRA L'ITALIA ED ALTRI STATI PER L'UNIFICAZIONE DEL DIRITTO CAMBIARIO.
473	LEGGE	118	05/01/1933	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 1932, N. 815, CONCERNENTE MODIFICAZIONI DI ALCUNE DISPOSIZIONI INERENTI AI VALORI ED AGLI AGENTI DI CAMBIO
474	LEGGE	260	16/03/1933	ABOLIZIONE DEL TERMINE PER LA REVISIONE DEI DECRETI DI RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DEI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA
475	LEGGE	353	03/04/1933	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 2 FEBBRAIO 1933, N.23, CHE STABILISCE NUOVE MISURE PER OSTACOLARE LO SPACCIO CONTRABBANDO
476	LEGGE	442	03/04/1933	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 10 NOVEMBRE 1932, N.1467, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA FACOLTÀ DI REVISIONE D'INTERESSE ATTIVI E PASSIVI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DI QUELLI DEL RISPARMIO POSTALE A LIBRETTO.
477	LEGGE	522	10/04/1933	APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI IN MATERIA DI NAVIGAZIONE INTERNA, STIPULATI IN GINEVRA, IL 9 DICEMBRE 1930, FRA L'ITALIA ED ALTRI STATI
478	LEGGE	397	13/04/1933	MODIFICAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE SUI MERCATI ALL'INGROSSO DEL PESCE
479	LEGGE	434	13/04/1933	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE 1932, N.1853, CHE RECA NUOVE NORME SULLA RADIOTELEGRAFIA A BOCCA MERCANTILI, IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DI LONDRA 1929 SULLA SICUREZZA DELLA VITA UMANA IN MARE.
480	LEGGE	467	20/04/1933	ISTITUZIONE DI UNA CATEGORIA DI PERSONALE CON LE FUNZIONI DI DIRETTORE DI AEROPORTO CIVILE
481	LEGGE	504	20/04/1933	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 20 DICEMBRE 1932, N. 1607, CONCERNENTE DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLE NEGOCIAZIONI VALUTE
482	LEGGE	512	03/05/1933	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 23 GENNAIO 1933, N. 5, CONCERNENTE LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO PER LA RICOSTITUZIONE DEL CANTIERE
483	LEGGE	624	08/05/1933	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 14 OTTOBRE 1932, N. 1496, RECANTE MODIFICAZIONI ALLA VIGENTE LEGISLAZIONE IN MATERIA DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO CONCESSI ALL'INDUSTRIA PRIVATA PER FRONTEGGIARE L'ATTUALE SITUAZIONE DEL TRAFFICO.
484	LEGGE	665	05/06/1933	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 26 GENNAIO 1933, N. 11 RECANTE NUOVI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI TERREMOTI
485	LEGGE	773	08/06/1933	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 26 GENNAIO 1933, N. 241, RELATIVO AI DOCUMENTI CONTABILI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
486	LEGGE	826	08/06/1933	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 MARZO 1933, N. 344, CONTENENTE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'INGRESSO AI MONUMENTI GALLERIE E AGLI SCAVI DI ANTICHITÀ DELLO STATO
487	LEGGE	1119	08/06/1933	TRASFERIMENTO DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ DEI CAMPI DI FORTUNA DALLE PROVINCE ALLO STATO
488	LEGGE	778	15/06/1933	VARIANTI AL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI E SULLO STATO GIURIDICO DEI SOGGERI REGIA MARINA, APPROVATO CON R. DECRETO 18 GIUGNO 1931, N. 914
489	LEGGE	818	15/06/1933	NORME PER LA DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI CANTO
490	LEGGE	947	06/07/1933	CONFERIMENTO AL GOVERNO DEL RE DI SPECIALI POTERI PER LA EMANAZIONE DEL NUOVO TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE
491	REGIO DECRETO	1601	16/11/1933	MODIFICAZIONI ALL'ELENCO DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE DESTINATARIE DELLA TERZA COPIA DEGLI STAMPATI E PUBBLICAZIONI.
492	LEGGE	1832	21/12/1933	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 1933, N. 1272, CONCERNENTE LA ISTITUZIONE DI UFFICI POSTALI DI BORDO
493	LEGGE	1941	28/12/1933	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R.D.L. 7 SETTEMBRE 1933, N. 1295 , CONTENENTE MODIFICAZIONI ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DECADIMENTO IN CASO DI PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA
494	LEGGE	45	04/01/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE 1932, N. 1964, CONCERNENTE IL PASSAGGIO ALLO STATO DELLE SCUOLE SECONDARI DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE DIPENDENTI DAI COMUNI AUTONOMI.
495	LEGGE	83	18/01/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO LEGGE 11 DICEMBRE 1933, N. 1646, CONCERNENTE LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA CASSA IN CASO DI MANCANZA O IMPEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE.

496	LEGGE	120	18/01/1934	PERIODICITÀ DEI CENSIMENTI AGRICOLI, INDUSTRIALI E COMMERCIALI
497	LEGGE	170	18/01/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 OTTOBRE 1933, N. 1430, RECANTE PROVVEDIMENTI PER AGEVOLARE LE RIDUZIONI I MUTUI FONDIARI
498	LEGGE	211	18/01/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 1933, N. 1045, RELATIVO ALLA DISCIPLINA DEL TRASPORTO DEI GIORNALI QUOTIDIANI
499	LEGGE	316	18/01/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 30 NOVEMBRE 1933, N.1639, RIGUARDANTE LA ESENZIONE DALLA IMPOSTA E DALLE SUE ACCESSORI SUI FABBRICATI DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BENZINA
500	LEGGE	121	22/01/1934	MODIFICAZIONI ALLE NORME IN MATERIA DI DIRITTO A PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA A FAVORE DEI CONGIUNTI DI MILITARI MORTI IN SERVIZIO.

501 VOCE SOPPRESSA DAL [D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200](#), CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA [L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9](#)

502	LEGGE	225	25/01/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 30 NOVEMBRE 1933, N.1752, RECANTE IL DIVIETO DI PRODUZIONE E DI VENDITA DI ALCUNI TIPI DI CIGARETTE
503	LEGGE	233	25/01/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 11 DICEMBRE 1933, N.1718, CHE MODIFICA LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORDINAMENTO ED ALLA GESTIONE DEI PARCHI NAZIONALI DEL GRAN PARADISO E D'ABRUZZO
504	LEGGE	234	29/01/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 4 DICEMBRE 1933, N.1734, CHE HA MODIFICATO IL 2 COMMA DELL'ART. 4 DEL R. DECRETO-LEGGE N.1710, CONCERNENTE LA TASSA SUI PASSAPORTI RILASCIATI A CITTADINI ITALIANI CHE RIMPATRIANO.
505	LEGGE	332	29/01/1934	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 26 OTTOBRE 1933, N. 1443, PER LA ESTENSIONE DEL MARCHIO NAZIONALE SUI PRODOTTI DI CUI LA LEGGE 23 GIUGNO 1927, N.1272
506	LEGGE	307	05/02/1934	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 11 DICEMBRE 1933, N. 1699, CONTENENTE NUOVE DISPOSIZIONI PER L'ORDINAMENTO NAZIONALE
507	LEGGE	391	05/02/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 GIUGNO 1933, N. 859, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL'ISTITUTO PER LA RICERCA SCIENTIFICA
508	LEGGE	331	08/02/1934	STATO GIURIDICO DELLA GENTE DELL'ARIA

509 VOCE SOPPRESSA DAL [D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200](#), CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA [L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9](#)

510	LEGGE	995	07/06/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 3 FEBBRAIO 1934, N. 60, CONCERNENTE L'EMISSIONE DI UN PRESTITO REDIMIBILE PER SOSTENERE IL DEBITO CONSOLIDATO 5 PER CENTO E DEL LITTORIO 5 PER CENTO.
511	LEGGE	1036	07/06/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 12 FEBBRAIO 1934, N. 189, RECANTE NUOVI PROVVEDIMENTI PER AGEVOLARE LA TRASFORMAZIONE DEI MUTUI FONDIARI
512	LEGGE	1062	07/06/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 4 DICEMBRE 1933, N. 1860, CON IL QUALE VENGONO AUMENTATI I LIMITI MASSIMI DI VELOCITÀ PER LE FERROVIE CONCESSE E PER LE TRAMVIE, PREVISTI DALL' ART. 118 DEL TESTO UNICO 9 MAGGIO 1912, N. 1447 .
513	LEGGE	1088	07/06/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 2 NOVEMBRE 1933, N. 2418, RECANTE ESTENSIONE AI SALARIATI DEGLI ENTI LOCALI DELL'OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL'I.N.I.E.L. E MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DELL'ISTITUTO STESSO.
514	LEGGE	1090	14/06/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 8 MARZO 1934, N. 736 RECANTE DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E DI INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DEL CHININO DI STATO
515	LEGGE	1158	14/06/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 OTTOBRE 1933, N.1956, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO DEI PRODOTTI DI CUI LA LEGGE 23 GIUGNO 1927, N.1272
516	LEGGE	1253	05/07/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 3 MARZO 1934, N. 291, CON IL QUALE È STATA CONFERITA LA PERSONALITÀ GIURIDICA ALL'ISTITUTO ITALIANO E SONO STATI DETERMINATI I SUOI COMPITI, GLI ORGANI ED I MEZZI OCCORRENTI PER IL SUO FUNZIONAMENTO.
517	LEGGE	1607	05/07/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 29 GENNAIO 1934, N.454, CONTENENTE NORME PER IL DISCIPLINAMENTO DELLE MOSTRE, FIERE E CONFERENZE
518	LEGGE	2167	20/12/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO 1934, N. 1929, CONTENENTE NORME PER LA DETERMINAZIONE DEL TASSO DI CAPI TAVOLA ADOTTARE NEL CALCOLO DELLE SOVVENZIONI PER LE FERROVIE CONCESSE ALL'INDUSTRIA PRIVATA.
519	LEGGE	2298	20/12/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 30 NOVEMBRE 1933, N. 2435, CHE DISCIPLINA I RAPPORTI TRA I TITOLARI DELLE CONCESSIONI E I COLTIVATORI DI TABACCO
520	LEGGE	353	25/03/1935	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 8 MARZO 1934, N. 679, CONCERNENTE IL RIORDINAMENTO DEL SEGRETO PER LA MONTAGNA
521	LEGGE	898	01/04/1935	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 1934, N. 1431, CONCERNENTE LE AUTORIZZAZIONI DI SPESA PER LA BONIFICA IN ASSEGNAZIONI PER L'AGRO PONTINO
522	LEGGE	454	04/04/1935	ATTRIBUZIONE AL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI DEI SERVIZI DIPENDENTI DAI TERREMOTI DEL 28 DICEMBRE 1908 E SUCCESSIVI FINO AL 1° GENNAIO 1935
523	LEGGE	563	04/04/1935	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 17 GENNAIO 1935, N.105, RELATIVO A VARIAZIONI A DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL SERVIZIO DEI PORTI MARITTIMI DEL REGNO
524	LEGGE	806	04/04/1935	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 20 LUGLIO 1934, N. 1362, CONCERNENTE ALCUNE AGEVOLAZIONI A FAVORE DELL'AVIAZIONE
525	LEGGE	881	04/04/1935	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 1 DICEMBRE 1934, N. 2040, CHE DÀ FACOLTÀ AL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI DI EMANAZIONE OSSERVARSI SULLE TRAMVIE A TRAZIONE MECCANICA E SULLE FERROVIE ECONOMICHE IN MATERIA DI POLIZIA, SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL SERVIZIO

526 VOCE SOPPRESSA DAL [D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200](#), CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA [L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9](#)

527	LEGGE	770			08/04/193
-----	-------	-----	--	--	-----------

528	LEGGE	688	08/04/193
529	LEGGE	810	08/04/193
530	LEGGE	818	08/04/193
531	REGIO DECRETO	575	11/04/193
532	LEGGE	617	11/04/193
533	LEGGE	995	11/04/193
534	LEGGE	1269	11/04/193
535	LEGGE	931	18/04/193

536	LEGGE	915	06/05/193
537	LEGGE	1125	03/06/193
538	REGIO DECRETO	1240	03/06/193
539	LEGGE	1142	06/06/193
540	LEGGE	1084	13/06/193
541	LEGGE	1213	13/06/193
542	LEGGE	1220	13/06/193
543	LEGGE	1346	13/06/193

544	LEGGE	1250	20/06/193
545	LEGGE	1251	20/06/193
546	LEGGE	1320	20/06/193
547	REGIO DECRETO	1196	20/06/193
548	REGIO DECRETO	1525	11/07/193
549	REGIO DECRETO	1677	16/07/193
550	REGIO DECRETO	2428	12/12/193
551	LEGGE	2393	23/12/193
552	LEGGE	82	02/01/193

553	LEGGE	116	06/01/193
554	LEGGE	118	09/01/193
555	LEGGE	140	09/01/193
556	LEGGE	202	09/01/193
557	LEGGE	255	09/01/193

558	LEGGE	190	13/01/193
559	REGIO DECRETO	801	16/01/193
560	LEGGE	413	03/02/193
561	LEGGE	688	03/02/193
562	REGIO DECRETO	1029	27/02/193
563	LEGGE	489	16/03/193
564	LEGGE	498	16/03/193

565	LEGGE	526				26/03/193
566	LEGGE	689				26/03/193
567	LEGGE		Realizzazione e gestione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato			Contattaci
			Normattiva Archivio news Il progetto Guida all'uso Collegamenti veloci Ricerca avanzata	Collegamenti veloci Costituzione e Codici Elenco atti per data di emanazione Gazzetta Ufficiale Motore federato regionale Leggi approvate in attesa di pubblicazione Utilità	Con il contributo di Presidenza del Consiglio dei Ministri Camera dei Deputati Senato della Repubblica	In collaborazione con Corte Suprema di Cassazione Agenzia per l'Italia digitale e Presidenza del Consiglio dei Ministri
			Privacy e Cookie policy Note legali Mappa del sito FAQ Dichiarazione di accessibilità dati.normattiva.it			Portale Normattiva, Versione 2.4.4